

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	41
DIFESA (IV)	»	106
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	115
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	126
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	129
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	143
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	149
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	150
AFFARI SOCIALI (XII)	»	156

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	166
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	186
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	187

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione del ministro degli affari esteri, Emma Bonino (*Svolgimento e conclusione*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Vannino CHITI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione del ministro degli affari esteri, Emma Bonino.

(*Svolgimento e conclusione*).

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi brevemente la discussione.

Il ministro Emma BONINO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Prende quindi la parola sull'ordine dei lavori, il deputato Edmondo CIRIELLI (FdI) al quale replica Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato*, e successivamente intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti, il deputato Sandro GOZI (PD), la senatrice Maria MUSSINI (M5S), i deputati Vincenzo AMENDOLA (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Carlo SIBILIA (M5S) e Alessia Maria MOSCA (PD), i senatori Luis Alberto ORELLANA (M5S) e Lucio Rosario Filippo TARQUINI (FI-PdL), il deputato Emanuele PRATAVIERA (LNA) e la senatrice Ivana SIMEONI (M5S).

Il ministro Emma BONINO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

4

SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Davide CRIPPA (M5S) osserva preliminarmente che reputa prioritaria l'introduzione di una fascia bioraria che segua la produzione delle rinnovabili. Chiede la garanzia che i prezzi all'ingrosso differenziati per la vendita di energia prodotta da

rinnovabili e quella di produzione fossile siano chiaramente leggibili nella bolletta elettrica. Ritiene pertanto necessario che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) monitori costantemente i prezzi al dettaglio e se sia trasferito nella bolletta dell'utente a maggior tutela (l'unico obbligato alla tariffazione a fasce) il differenziale del prezzo tra l'energia prodotta da fonti rinnovabili e quella prodotta da fonti fossili.

Ricorda che l'AEEG, nel corso dell'audizione svolta la scorsa settimana sul provvedimento in esame, ha richiamato le problematiche connesse all'utilizzo dei « contatori intelligenti » che si sono rivelati strumenti con difficoltà di programmazione. Auspica che il Governo manifesti con chiarezza cosa intende fare per risolvere le problematiche sui contatori di misura e, in particolare, individui i soggetti abilitati al controllo di tali contatori.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, relativo ai prezzi minimi garantiti rileva che, secondo i dati forniti dal Gestore dei servizi elettrici (GSE), circa 47 mila impianti sono soggetti a questo tipo di tariffazione con potenza media inferiore a 300 kilowattora. Si tratta per lo più di impianti

familiari e il prezzo minimo garantito deve coprire gli oneri derivanti dal loro mantenimento. Tuttavia, l'AEEG dal mese di dicembre 2013, ha stabilito un nuovo prezzo minimo pari a 38 euro al megawattora, indipendentemente dalla produzione. Questo criterio non tiene conto del fatto che impianti di diversa potenza sopportano costi fissi che gravano in maniera inversamente proporzionale sugli impianti di minore potenza. Giudica pertanto un errore grave l'introduzione di un prezzo unico zonale perché il passaggio dal sistema del prezzo minimo garantito può comportare un notevole calo della remunerazione con effetti disastrosi per i soggetti che hanno fatto investimenti sostenuti da finanziamenti bancari. Aggiunge che il prezzo unico zonale è differenziato in base alla regione dando luogo ad effetti paradossali per cui in regioni a minore produzione (ad esempio, per motivi meteorologici) si registra un costo inferiore dell'energia grazie alla maggiore capacità della rete infrastrutturale.

Ricorda che il Governo ha più volte sottolineato che con le disposizioni in esame si otterrà un risparmio di 170 milioni di euro, che tuttavia appaiono poca cosa rispetto ai 450 milioni di euro necessari alla rescissione anticipata dei contratti CIP 6 come quello della raffineria Api di Falconara. Osserva che le rescissioni anticipate hanno portato, in molti casi, alla chiusura degli stabilimenti che hanno cessato la loro attività produttiva. Sottolinea, al riguardo, che la Corte dei conti sta indagando su alcune rescissioni anticipate da parte del GSE. Ritiene non si possa consentire che siano caricati 450 milioni di euro sulle bollette degli utenti soltanto per le rescissioni anticipate.

Rileva che si debbono riconsiderare anche altri meccanismi ai fini della del risparmio sulla bolletta quali l'interrompibilità. Il GSE ha svolto un'indagine sugli oneri da interrompibilità: il tetto massimo fissato è stato di 150 euro a megawatt, che è stato puntualmente applicato negli ultimi anni con una flessione solo nel 2012 a motivo della crisi del sistema produttivo. Ritiene necessario che l'AEEG stabilisca

nuovi criteri di interrompibilità in relazione al consumo energetico attuale. Un altro versante su cui si potrebbe agire per diminuire il costo della bolletta, si riferisce ai 64 milioni di euro di oneri per le isole minori. In alcune isole l'energia costa ancora oggi più di un euro al kilowattora, ma l'utente finale paga un costo equivalente a quello di una grande città proprio per la perequazione effettuata in bolletta. Ritiene che nelle isole minori si debba procedere a investimenti infrastrutturali passando a una produzione da fonti rinnovabili, ovviamente in seguito a valutazione dell'impatto ambientale.

Per quanto riguarda la questione degli energivori, ritiene si debba intervenire per fornire loro energia a un prezzo inferiore a fronte dell'impegno delle aziende a diminuire i consumi con investimenti innovativi. In relazione al prolungamento degli incentivi alle rinnovabili da 20 a 27 anni per diminuire gli oneri in bolletta, osserva che il meccanismo individuato è in contraddizione con la rescissione anticipata dei contratti CIP 6: da un lato, si prevede un prolungamento per le rinnovabili, dall'altro, si anticipano le spese per impianti tradizionali. Sollecita il Governo ad adottare il medesimo criterio in entrambe le situazioni in modo da applicare il medesimo trattamento alle diverse aziende. Aggiunge che l'estensione degli incentivi da 20 a 27 anni non è volontaria, nel senso che chi non aderisce al nuovo sistema, per 10 anni non ha diritto di accesso a ulteriori strumenti incentivanti, quali ad esempio il *revamping* degli impianti. In questo modo, si può arrivare alla conseguenza aberrante che un'azienda trovi più conveniente costruire un nuovo impianto piuttosto che ammodernare la struttura esistente. Sottolinea che le concessioni idroelettriche durano 15 anni, periodo inferiore a quello dell'estensione degli incentivi. Chiede al Governo di chiarire meglio il ruolo del GSE nella ridefinizione dei contratti in seguito alle nuove regole sugli incentivi stabilite dal decreto-legge in esame.

Per quanto attiene ai commi 7 e 8 dell'articolo 1, rileva che sull'attestato di

prestazione energetica (APE) è stato fatto un enorme pasticcio dal punto di vista normativo. Recentemente tre provvedimenti legislativi sono intervenuti – a suo avviso con modalità incoerenti – sulla materia modificando i commi 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 192 del 2005. Paveva che le disposizioni in esame possano incorrere in una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Richiamato l'articolo 12, comma 2, della direttiva 2010/31/UE, chiarissimo sulla necessità di fornire al potenziale acquirente o nuovo locatario il certificato di prestazione energetica, chiede per quale motivo si debba escludere dall'applicazione della disposizione il singolo locatario. Ritene che *in primis* la pubblica amministrazione debba dotare i suoi edifici di attestati di prestazione energetica e che la disposizione precedentemente vigente sulla nullità dei contratti stipulati in assenza di attestato di prestazione energetica fosse assolutamente efficace per ottenere da tutti i soggetti pubblici e privati tale attestato, consentendo altresì di superare le diverse legislazioni regionali.

In merito alle norme relative al condominio, con riferimento alla lettera *b*) del comma 9 dell'articolo 1, rileva che la modifica in vigore dallo scorso anno prevedeva che per gli interventi di efficientamento energetico fosse sufficiente una maggioranza di un terzo dei condomini purché fosse redatta una diagnosi energetica preliminare da parte di un tecnico. Ritene quindi fondamentale mantenere le disposizioni precedenti sulla materia. Con riferimento alla lettera *c*) del medesimo comma 9, riterrebbe opportuno infine inserire una modifica che preveda l'obbligatorietà del fascicolo di fabbricato.

Gianluca BENAMATI (PD), desidera sviluppare alcune riflessioni sulla materia energetica, in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto in esame, sottolineando alcuni punti di criticità che ritiene necessitino di un approfondimento.

In relazione alle diverse misure predisposte con la finalità di ottenere un contenimento del costo dell'energia, la prima

considerazione è quella della necessità di un intervento organico sulla materia da parte dell'Esecutivo: pur comprendendo e condividendo la finalità che si prefiggono, occorre sottolineare che i recenti interventi effettuati sulla materia, sparsi in più provvedimenti, rischiano di compromettere il complesso equilibrio del sistema. Richiama quindi il Governo alla necessità di elaborare e presentare un intervento organico.

Sulla revisione delle fasce orarie (di cui all'articolo 1, comma 1) esprime una sostanziale condivisione: tenere conto delle mutazioni intervenute nella curva del prezzo giornaliero, in relazione all'intervento delle nuove tecnologie di produzione costituite dalle rinnovabili è assolutamente corretto.

In relazione alla sostituzione del criterio del prezzo minimo garantito con il prezzo zonale orario, rileva che il tentativo di contenere gli oneri collegati alle incentivazioni è certamente comprensibile; segnala al contempo che, per come è strutturata la norma, potrebbero emergere problemi applicativi, come già sottolineato dall'intervento del collega Crippa. Occorre considerare che diverse fonti di produzione affrontano oneri diversi e alcune tecnologie potrebbero incorrere in penalizzazioni eccessive al punto da mettere a rischio gli stessi investimenti effettuati. In questo senso non è certo indifferente la misura dell'impianto, con l'ovvia considerazione che per impianti di produzione a carattere familiare sarebbe necessario un intervento diverso: anche le audizioni svolte sulla materia (in particolare del GSE, del GME e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) hanno dato elementi coerenti in questo senso ed invita quindi ad un'ulteriore riflessione per evitare gravi danni. Rileva inoltre che il risparmio atteso da questo intervento è limitato a fronte del possibile effetto che la norma potrebbe produrre. Qualche elemento critico è rintracciabile altresì in relazione alle disposizioni concernenti l'alternativa (ai sensi del comma 3) posta ai produttori di energia tra il prolungamento degli incentivi, a fronte della loro riduzione, e il

godimento dello stesso regime ma per un periodo massimo di dieci anni: di fronte a piani industriali già definiti tale modifica può compromettere l'attività in essere.

In merito alle considerazioni svolte sulle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli edifici, ritiene che le modifiche previste non riguardino certo l'obbligatorietà dell'attestato, ma solo la previsione – forse eccessiva – della nullità degli atti stipulati in assenza della certificazione medesima; in questo senso le sanzioni possono svolgere la stessa funzione dissuasiva con effetti meno drastici.

Sulle modifiche introdotte ai sensi del comma 9 sulla disciplina del condominio, concorda sul rilievo formulato nell'intervento precedente: l'innalzamento della maggioranza richiesta per l'effettuazione di interventi concernenti l'efficientamento energetico non è certamente uno stimolo ad adottare misure che andrebbero invece incentivate.

Svolge infine un'ultima considerazione in relazione alle disposizioni riguardanti le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, di cui al comma 16 dell'articolo 1: la modifica dei calcoli relativi al valore di riscatto che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente, con la introduzione di un prezzo di riferimento unico (cosiddetto RAB) può recare gravi effetti di carattere patrimoniale ed avere in ultima analisi il risultato di rallentare le gare.

Girolamo PISANO (M5S) chiede innanzitutto al Governo se abbia svolto l'approfondimento da lui stesso richiesto nella seduta del 9 gennaio scorso relativamente alla previsione dell'articolo 1, comma 9, lettera *b*), del decreto – legge, che modifica ulteriormente la disciplina delle maggioranze richieste per l'approvazione delle innovazioni nei condomini di edifici, eliminando le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea.

Interviene quindi sulla lettera *a*) dello stesso comma 9 dell'articolo 1, la quale,

con riferimento ai corsi di formazione che gli amministratori di condominio devono frequentare ai sensi dell'articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, demanda ad un Regolamento del Ministro della giustizia la determinazione di diversi aspetti della materia, tra cui quelli relativi ai contenuti e alle modalità di svolgimento dei corsi stessi. Fa notare al riguardo come nel tempo sia emerso che le carenze formative dei suddetti amministratori attengono soprattutto alla materia contabile e finanziaria, più che a materie giuridiche e che, conseguentemente, sarebbe auspicabile un coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione di tali attività formative.

In merito all'articolo 1, comma 9, lettera *d*), la quale interviene sul testo dell'articolo 1135 del codice civile, già modificato dalla legge n. 220 del 2012, recante l'obbligo per il condominio di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, nel caso di opere di manutenzione straordinaria, evidenzia come la modifica apportata dal decreto – legge vada nella giusta direzione di migliorare tale previsione, che tuttavia dovrebbe essere ulteriormente integrata nel senso di prevedere idonee garanzie in favore dei soggetti che eseguono lavori per il condominio. Rileva, infatti, come, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 9148 del 2008, la quale ha escluso la solidarietà dei condomini rispetto ai crediti vantati dai fornitori nei confronti del condominio, risulti ancora più complicato, per i fornitori e le società che eseguono i predetti lavori, agire per la riscossione del proprio credito, in quanto esse devono preventivamente chiedere in sede giudiziale l'elenco dei singoli condomini che si trovino in situazione di morosità prima di potersi rivalere su questi ultimi ovvero, in caso residuale, su uno qualsiasi degli altri condomini. In tale contesto ritiene quindi necessario introdurre una previsione che obblighi l'amministratore del condominio a fornire i dati

relativi ai singoli condomini morosi, sia pure nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla tutela della *privacy*.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul complesso delle modifiche normative recate dall'articolo 8 del provvedimento in materia di RC auto, sottolinea come esse comportino una complessiva contrazione dei diritti dei consumatori, nonché delle imprese che operano nel settore delle autoriparazioni, segnatamente i carrozzieri, come del resto segnalato nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione Finanze sulla risoluzione 7-00060 Gutgeld. Ritiene infatti che le norme dell'articolo 8, le quali non a caso riprendono molti contenuti della predetta risoluzione, e segnatamente le norme in materia di risarcimento in forma specifica del danno, consentano alle compagnie assicurative un controllo diretto anche sulla fase della riparazione degli autoveicoli, attraverso la sostanziale fissazione dei prezzi delle riparazioni da parte delle compagnie stesse, che in qualche modo giungeranno a controllare le autocarrozzerie, estendendo dunque impropriamente la loro sfera di incidenza. Evidenzia soprattutto come le modifiche introdotte stravolgano il principio fondamentale che fonda il rapporto assicurativo, secondo cui il consumatore è titolare di un diritto al risarcimento e della conseguente facoltà di scegliere se e come procedere alla riparazione del veicolo danneggiato. Rileva inoltre come la previsione del risarcimento in forma specifica ponga anche altri elementi di criticità, quali, ad esempio, il vincolo, per il danneggiato, di doversi privare del veicolo per il periodo di tempo necessario alla riparazione, ovvero l'obbligo di doversi recare solo presso determinati riparatori, che possono essere, in taluni casi, difficilmente raggiungibili.

Segnala altresì come, sebbene il provvedimento in esame preveda che all'accettazione di tali clausole contrattuali siano collegate riduzioni dei premi, non sussistono garanzie in relazione all'effettività di tali sconti sui predetti premi, non potendosi escludere che le compagnie assicura-

tive, in un regime di mercato in cui le tariffe sono libere, provvedano ad alzare i premi stessi prima di procedere a scontarli per i consumatori.

Con riguardo in particolare alle previsioni contenute all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), relative al funzionamento del meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo (la cosiddetta «scatola nera»), rileva come la norma istituisca, al capoverso 1-*ter*, un complesso sistema di interoperabilità di tali meccanismi, nell'ambito del quale i dati registrati dagli apparecchi elettronici di bordo saranno trasmessi prima al centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, quindi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, successivamente, alle compagnie di assicurazioni. Ritiene al riguardo che tale meccanismo risulti molto eccedente rispetto agli obiettivi di contrasto alle frodi assicurative sottesi alla norma e che debba comunque essere inserita nella disposizione una clausola in grado di garantire un adeguato livello di salvaguardia dei dati personali del conducente e dei soggetti trasportati.

Con riferimento invece alle previsioni del comma 2 dell'articolo 8, le quali vincolano le compagnie di assicurazione a proporre clausole contrattuali che prevedono per gli assicurati le prestazioni di medici convenzionati, nel caso di danni fisici, applicando in tal caso sconti significativi sul premio delle polizze, rileva come anche in questa fattispecie non sussista alcuna garanzia sull'effettività di tali sconti.

Segnala altresì come le previsioni del comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo 8, in materia di identificazione dei testimoni del sinistro e di limiti all'ammissibilità processuale delle testimonianze non contenute nei verbali delle autorità di polizia intervenute in occasione dell'incidente, che pure presentano aspetti certamente positivi, debbano essere valutate attentamente.

Più in generale, ritiene sarebbe stato preferibile che il Governo non intervenisse su tali temi con un decreto-legge, lasciando l'azione legislativa su questa

problematica al Parlamento, che, come segnalato in precedenza, ha già svolto un'approfondita attività conoscitiva, ribadendo comunque la necessità di migliorare il testo sotto vari profili.

Passando quindi all'articolo 12, recante, tra l'altro, modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni, sottolinea come le previsioni in materia celino anche in questo caso un vero e proprio favore per le compagnie assicurative, rilevando in particolare come, anche alla luce delle esperienze negative segnalatesi negli ultimi anni in questo campo, le cartolarizzazioni non assicurino in alcun modo l'affidabilità dei titoli, emessi e collocati presso il pubblico, nei quali sono incorporati crediti cartolarizzati di natura e qualità spesso dubbia.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento

all'articolo 1, comma 2, il quale interviene sul regime di vendita dell'energia elettrica applicabile a talune tipologie di impianti di produzione, denominato « di ritiro dedicato », parificando i prezzi minimi garantiti ai prezzi zonali orari, ed alle connesse preoccupazioni circa la sostenibilità economica degli impianti cui si applica tale regime, ritiene opportuno che il Governo fornisca alle Commissioni dati in materia, segnatamente per quanto attiene all'impatto economico di tali modifiche sulle diverse tipologie di impianti.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, essendo imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	10
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente e relatore per la X Commissione*, ricorda che

le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive sono chiamate ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Segnala, innanzitutto, che l'Europa ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/2229 per il mancato recepimento entro il termine stabilito del 23 agosto 2013 della direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza nucleare. La lettera di messa in mora nei confronti del nostro Paese è stata decisa il 20 novembre scorso e notificata formalmente al Parlamento dal ministro per le Politiche comunitarie, Enzo Moavero Milanesi. Il termine ultimo era il 4 dicembre. La Commissione ha fissato un termine di due mesi (entro il 20 gennaio 2014) per la trasmissione di una risposta da parte delle Autorità italiane.

Il decreto legislativo in esame dà quindi attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive.

Per quanto attiene ai profili di competenza della X Commissione evidenzia in particolare gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 dello schema di decreto in esame.

L'articolo 1 stabilisce che ai fini del presente decreto sia designato a svolgere le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione l'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione, istituito dal successivo articolo 6.

L'articolo 2 novella l'articolo 6 della legge n.1860 del 1962, relativo alle modifiche degli impianti imponendo di richiedere il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto riguarda le modifiche relative ai depositi temporanei dei rifiuti radioattivi all'interno del perimetro dell'impianto, oltre alla preventiva approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 3 contiene le modifiche e le integrazioni da apportare al decreto legislativo n. 230 del 1995, per l'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom. In particolare, il comma 1 modifica il titolo del decreto legislativo nel quale viene richiamata la direttiva; il comma 2 estende agli impianti di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi le definizioni di « *autorizzazione* » e « *titolare dell'autorizzazione* », già previste in relazione agli impianti nucleari. Tali definizioni mutano quelle di « *licenza* » e « *titolare della licenza* » presenti nella direttiva; il comma 3 introduce le definizioni di « *impianto di smaltimento* », « *gestione dei rifiuti radioattivi* », « *impianto di gestione dei rifiuti radioattivi* », « *combustibile esaurito* », « *gestione del combustibile esaurito* », « *impianto di gestione del combustibile esaurito* », « *ritrattamento* » e « *stoccaggio* » integrandole con quelle già previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995; il comma 4 modifica le

definizioni di « *rifiuti radioattivi* » (precisandone lo stato gassoso, liquido e solido e introducendo la necessità di una regolazione da parte dell'autorità competente) e di « *smaltimento* » (inserendo anche il combustibile esaurito e precisando la necessità che lo smaltimento avvenga in un impianto autorizzato); il comma 5 apporta il cambio di denominazione dell'organo direttivo dell'autorità di regolamentazione competente, sostituendo quindi « *presidente dell'ANPA* » con « *direttore dell'ISIN* »; il comma 6 aggiunge al decreto legislativo n. 230 del 1995 l'articolo 32-*bis* che reca specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini del loro smaltimento. La disposizione, dopo aver stabilito che i soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti a smaltirli presso impianti autorizzati situati nel territorio nazionale, fissa le condizioni alle quali i suddetti rifiuti possono essere invece inviati in Paesi terzi, con i quali siano vigenti specifici accordi in materia, nel rispetto di determinati criteri, e impone l'osservanza di precise disposizioni sia da parte dei soggetti che effettuano la spedizione, sia da parte dei Paesi di destinazione che, oltre ad avere concluso un accordo con la Comunità, devono disporre di programmi per la gestione e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi; il comma 7 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 riguardante il nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi in quanto – come evidenzia la relazione che accompagna lo schema in commento – in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010 per la parte relativa al Deposito nazionale. L'articolo 33 assume il titolo di « *Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente.* »; il comma 8 stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, venga emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della

salute, dell'interno, del lavoro, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente ISIN, con cui sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione e i tipi di rifiuti soggetti al nulla osta, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio di quest'ultimo.

Il comma 9, infine, modificando in più punti il capo VII-*bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995 relativo alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ne estende il campo di applicazione agli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Lo stesso comma 9, alla lettera *e*), dispone che il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione, almeno 60 giorni prima del termine utile, trasmettano alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla « *Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi* ». Si prevedono, inoltre, autovalutazioni, ogni 10 anni, del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente e del Programma nazionale in materia ambientale previsto dall'articolo 11 della direttiva 70/2011/Euratom, nonché la richiesta di una verifica *inter pares* internazionale da trasmettersi alla Commissione europea e agli Stati membri, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e per la valutazione triennale ai fini di un suo eventuale aggiornamento. Contiene inoltre disposizioni per la notifica di esso alla Commissione europea come previsto dall'articolo 13 della direttiva e per garantire la trasparenza delle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali della popolazione, sempre in conformità all'articolo 10 della direttiva stessa.

Ai sensi dell'articolo 8, il Programma nazionale comprende numerosi elementi, quali la definizione degli obiettivi generali della politica nazionale relativamente alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per il raggiungimento dei quali stabilisce le tappe più significative da compiere e i tempi per la loro attuazione; l'inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi attualmente presenti con la loro ubicazione, nonché stime per il futuro, la descrizione di progetti e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile e dei rifiuti a partire dalla generazione di essi fino allo smaltimento, incluso il deposito nazionale; progetti per la gestione delle fasi di post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento; la descrizione delle attività di ricerca e sviluppo necessarie; l'indicazione delle responsabilità per l'attuazione del Programma nazionale e gli indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione di esso; la valutazione dei costi del programma nazionale e il regime di finanziamento in vigore; la descrizione delle procedure in materia di trasparenza e, infine, gli eventuali accordi in materia conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo.

In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità che sia assicurata la massima autonomia e indipendenza all'istituenda Autorità nazionale di regolazione, la cui disciplina è dettata dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame la quale non prevede, nelle disposizioni relative alla nomina dei componenti, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, mancata previsione sulla quale chiede al Governo un supplemento di riflessione.

Mariastella BIANCHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, con riferimento agli ambiti di competenza dell'VIII Commissione, segnala che l'articolo 4, composto da 6 commi, apporta le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento del decreto legislativo n. 31 del 2010, relativo alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei

rifiuti radioattivi alla direttiva 2011/70/Euratom.

In particolare, osserva che il comma 1 aggiunge le definizioni di « chiusura » e « periodo di controllo istituzionale » alle definizioni già elencate.

Il comma 2 aggiunge il comma 3-ter all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 relativo al Deposito nazionale e Parco tecnologico. Tale nuovo comma stabilisce che l'esercente del Parco tecnologico, che può avvalersi dell'Enea e di altri enti di ricerca, deve presentare per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e a quello dell'ambiente, che li verificheranno in termini di risultati conseguiti e corrispondenza agli obiettivi, un programma di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in linea con le esigenze del Programma nazionale.

Il comma 3 introduce all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, relativo ai compiti della società Sogin Spa, l'obbligo per l'azienda di definire le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini della accettazione di essi al Deposito nazionale.

Il comma 4 aggiunge all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 il comma 1-bis, disponendo che la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale annesso al Parco tecnologico, introdotta dal comma 1 dello stesso articolo 27, prima della pubblicazione, sia trasmessa all'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) che provvederà a validarla e a verificarne la coerenza con i criteri previsti dal precedente comma 1. L'ISIN è tenuta a trasmettere entro 60 giorni una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, che entro 30 giorni comunicano il loro nulla osta alla Sogin Spa, affinché, recepiti gli eventuali rilievi, ne dia notizia nei modi previsti.

Il comma 5 estende a 15 mesi il già previsto termine di 270 giorni entro cui la Sogin Spa deve effettuare le indagini tec-

niche relative a ciascuna area oggetto di intesa, fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco tecnologico.

Il comma 6 introduce nel decreto legislativo n. 31 del 2010 l'articolo 28-bis relativo all'autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, al fine di recepire l'articolo 7, comma 3 della direttiva 2011/70/Euratom.

Fa presente, inoltre, che in base a detto articolo 4, l'esecuzione delle operazioni connesse con la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri del lavoro e della salute, la regione interessata e l'ISIN, su istanza del titolare della licenza. Vengono altresì stabilite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura, per la trasmissione dei rapporti necessari all'Autorità competente e per l'emissione di eventuali prescrizioni da parte delle amministrazioni interessate.

Riferisce, quindi, che l'articolo 5 stabilisce che la classificazione dei rifiuti radioattivi, venga adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'ISIN, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Si sofferma, poi, sull'articolo 6, costituito da 21 commi, il quale contiene le disposizioni per l'istituzione dell'Autorità nazionale di regolamentazione competente, provvista di poteri giuridici e risorse così da garantirne le condizioni di indipendenza previste dall'UE e indicate nell'articolo 6 della direttiva 2011/70/Euratom.

Ricorda in proposito, che con l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, era stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare quale autorità italiana per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza (compresa la protezione dalle radiazioni) di tutte le fasi legate alla realizzazione e gestione delle centrali elettronucleari e alla gestione delle scorie radioattive ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM

del Consiglio, del 25 giugno 2009. Tuttavia l'Agenzia prima di essere realmente operativa venne soppressa dal comma 20 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai sensi del successivo comma 20-bis del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, in via transitoria e fino all'adozione di un apposito decreto e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso vennero attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Tornando all'illustrazione dello schema di decreto in esame, fa presente che l'Autorità istituita dall'articolo 6 è denominata Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ed è istituita, secondo quanto stabilito dal comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 elenca le funzioni e i compiti dell'ISIN in quanto Autorità nazionale competente, fra i quali vi sono l'espletamento delle istruttorie connesse ai processi di autorizzazione, le valutazioni tecniche, il controllo, la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in via di disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive, l'emanazione delle certificazioni previste per il trasporto di tali materie. Rientrano tra i compiti dell'ISIN anche l'emanazione di guide tecniche di supporto ai ministeri per le elaborazioni di atti di rango legislativo. L'ISIN fornisce, inoltre, supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta ad eventuali emergenze nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla legge e assicura gli adempimenti dello Stato agli obblighi derivanti da accordi internazionali sulle salvaguardie.

L'ISIN assicura, infine, la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'UE nelle materie di competenza.

Il comma 3 stabilisce che sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta, che durano in carica 7 anni.

Al riguardo, ricorda, peraltro, che la soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare era un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante delle Competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia aveva, inoltre, come organi il presidente e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il Direttore generale era nominato collegialmente all'unanimità dall'Agenzia stessa.

Prosegue, quindi, facendo presente che il successivo comma 4 prevede che gli organi di governo dell'ISIN vengano nominati con DPCM su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. Lo stesso comma elenca le funzioni e i compiti del Direttore che detiene la rappresentanza legale dell'ente del quale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo e del quale definisce gli obiettivi e le linee strategiche così come le procedure organizzative interne e le tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri. Tra gli altri compiti ha anche quello di trasmettere una relazione annuale al Parlamento e al Governo sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio.

Il Direttore, che deve essere scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di documentata esperienza e elevata competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi di difesa contro eventi estremi o incidenti, per almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico non può intrattenere rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza.

La Consulta è costituita da 3 esperti, di comprovata esperienza nel campo, di cui

uno con funzioni di coordinamento all'interno di essa. I componenti, così come il direttore devono essere nominati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

La Consulta esprime parere obbligatorio: 1) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi; 2) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN; 3) sulle proposte di guide tecniche proposte dall'ISIN.

Il trattamento economico degli organi dell'ISIN è determinato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri che ne derivano sono coperti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e con i diritti ottenuti per l'effettuazione dei servizi.

Il personale dell'ISIN, di provata competenza tecnica, non può superare le 60 unità, che devono appartenere all'organico dell'ISPRA e di altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente dall'Ispra è collocato in posizione di comando e conserva il trattamento economico e giuridico dell'ente di provenienza. Non possono far parte dell'ISIN coloro che esercitino attività professionale o di consulenza, o siano amministratori o dipendenti di enti operanti nel settore, che ricoprono incarichi nei partiti, abbiano interessi in imprese del settore o altre questioni di incompatibilità. Il venire meno di questi requisiti causa decadenza del Direttore e dei componenti la Consulta e revoca per il personale.

L'ISIN che gode di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa e ricade sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dalla data di nomina del Direttore dell'ISIN effettua una riorganizzazione interna non onerosa che ne assicuri l'operatività in base ad alcuni specifici criteri.

Il comma 13 dell'articolo 6 in commento prevede, quindi, che L'ISIN possa avvalersi dell'ISPRA e di altre agenzie e

organizzazioni per la protezione dell'ambiente previa la stipula di apposite convenzioni.

Il comma 14 stabilisce che entro 90 giorni dalla sua nomina il direttore dell'ISIN trasmetta ai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato.

Ai sensi del comma 15 i mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti dalle risorse finanziarie previste originariamente per il personale destinato all'Agenzia per la sicurezza nucleare, dalle risorse attualmente assegnate al Dipartimento nucleare dell'ISPRA e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN è autorizzato ad applicare.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA (comma 16).

Il comma 17 prevede che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati siano tenuti al versamento di un diritto da determinare sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. Gli importi sono stabiliti con determinazioni del direttore e approvate con decreto dei ministri dell'ambiente, dello sviluppo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ISIN provvede all'aggiornamento del proprio personale in ottemperanza a quanto previsto dal Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e si avvale di propri ispettori per l'esercizio delle sue funzioni ispettive.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 9, il quale dispone che fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione continuino ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, il cui personale è trasferito all'ISIN a decorrere dalla data di approvazione di detto regolamento e che ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'agenzia per la sicurezza nu-

ciare contenuti nelle disposizioni normative di settore, siano da intendersi rivolti all'ISIN che di tali enti assume funzioni e compiti.

L'articolo 10, conseguentemente all'introduzione della nuova disciplina, dispone infine una serie di abrogazioni. Si sopprimono, fra l'altro, le disposizioni riguardanti l'istituzione e i compiti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e alcune disposizioni riguardanti la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.

Atto n. 68.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, premette che interviene anche a nome del collega Senaldi, relatore per la X Commissione, sullo schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze, sulle quali le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento.

Prima di passare all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo, fa presente che la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, reca una revisione della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. direttiva

Seveso II), resasi necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento. Ai sensi dell'articolo 31 della direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 maggio 2015. Lo stesso articolo tuttavia prevede un termine più ravvicinato (14 febbraio 2014) limitatamente al recepimento dell'articolo 30 che riguarda il trattamento degli oli combustibili densi. Viene altresì previsto che le disposizioni dell'articolo 30 siano applicate a decorrere dal 15 febbraio 2014.

La modifica prevista dall'articolo 30 comporta una integrazione dell'allegato I, parte 1, della direttiva Seveso, relativo alle sostanze pericolose. Più in particolare, l'elenco delle sostanze specificate nella parte 1 viene integrato inserendo anche gli oli combustibili densi nella sezione riguardante i prodotti petroliferi. In tal modo per gli oli combustibili densi, come per gli altri prodotti petroliferi già compresi nell'elenco, la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 (obbligo di notifica) e 7 (obbligo di un documento sulla prevenzione) della direttiva Seveso sarà di 2.500 tonnellate e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 (obbligo di rapporto di sicurezza), sarà di 25.000 tonnellate.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto, per dare attuazione al richiamato articolo 30 della direttiva, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013), che contiene, nell'allegato B, la direttiva 2012/18/UE. Lo schema di decreto è volto a recepire il suddetto articolo 30 mediante specifica novella al decreto legislativo n. 334 del 1999, con il quale fu data attuazione alla direttiva 96/82/CE poi modificata e abrogata dalla direttiva 2012/18/UE. La relazione illustrativa sottolinea che, pur trattandosi di una modifica tecnica degli allegati, poiché la stessa ha « riflessi sul campo di applicazione della disciplina in questione, non è

apparso possibile recepire la disposizione in via amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del citato decreto n. 334 del 1999, che consente, appunto, di trasporre con decreto eventuali direttive tecniche di modifica degli allegati ».

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto novella la sezione « prodotti petroliferi » della parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo n. 334 del 1999 aggiungendovi, alla lettera *d*), gli oli combustibili densi. A tale proposito fa notare che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 1999 dispone che lo stesso si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, mentre l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dello stesso decreto definisce « sostanze pericolose » quelle « sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente ».

Ricorda che attualmente gli oli combustibili densi rientrano nella parte 2 dell'allegato I, nella quale sono comprese le categorie di sostanze e i preparati non indicati in modo specifico nella parte 1. In particolare, tali oli rientrano nella categoria 9 – sostanze pericolose per l'ambiente in combinazione con differenti frasi di rischio (R50: « Molto tossico per gli organismi acquatici » (con quantità limite di 100 tonnellate per l'applicazione degli articoli 6 e 7, e di 200 tonnellate per l'articolo 8); R51/53: « Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico » (con quantità limite di 200 tonnellate per l'applicazione degli articoli 6 e 7, e di 500 tonnellate per l'articolo 8).

A seguito della modifica prevista dalla direttiva e dallo schema in esame agli oli combustibili densi si applicheranno, pertanto, le soglie dei prodotti petroliferi, ovvero le quantità limite di 2.500 tonnellate

(per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 che riprende gli obblighi sopra citati di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva) e di 25.000 tonnellate (per l'applicazione dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo che riprende l'obbligo di cui all'articolo 9 della direttiva).

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza della spesa in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Prima di concludere, rileva che nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si specifica che la modifica legislativa introdotta dallo schema di decreto legislativo in esame avrà impatto sugli stabilimenti (in prevalenza centrali termoelettriche) in cui sono presenti oli combustibili densi, con conseguente riduzione degli oneri per i gestori, considerato che, per effetto delle nuove soglie, risulteranno soggetti agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 gli stabilimenti in cui tali sostanze risultano presenti in quantità superiori a 2500/25000 tonnellate, invece che superiori a 100/200 tonnellate (con frase di rischio R50) o 200/500 (con frase di rischio R51/53), come attualmente previsto.

A tale proposito, chiede al Governo di acquisire i dati specifici sul numero e sulla localizzazione degli stabilimenti in cui attualmente sono presenti oli combustibili densi i cui gestori vedrebbero ridotti gli oneri per effetto della modifica normativa introdotta nel provvedimento in esame.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che l'esame dello schema di decreto in titolo possa costituire un'occasione importante per colmare la lacuna, a suo avviso grave e non più accettabile, della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali, vale a dire quella rappresentata dalla perdurante mancanza di un sistema tariffario dei costi per i servizi di istruttoria e di controllo delle attività degli stabilimenti

industriali potenzialmente a rischio di incidente.

In tal senso, richiama l'attenzione dei relatori sull'esigenza di inserire nella proposta di parere sullo schema di decreto in esame un esplicito richiamo alla necessità e all'urgenza dell'emanazione da parte del Governo del cosiddetto « decreto tariffe » previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999, in base al quale gli

oneri per le prescritte istruttorie e controlli sono posti a carico dei gestori degli stabilimenti.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo	40
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Emendamenti C. 957 ed abb.-A	40
AVVERTENZA	40

SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Emanuele FIANO (PD) illustra la posizione del Partito Democratico emersa ed approvata nel corso della direzione nazionale di ieri, che si augura venga tradotta nel testo base che sarà adottato in tempi brevi dalla Commissione per il prosieguo dei suoi lavori.

Sottolinea che si tratta di una struttura di modello elettorale che nasce da un confronto politico ampio e che ha incontrato il consenso di gran parte delle forze politiche.

Il modello che si propone per l'elezione della Camera dei deputati è basato su circoscrizioni elettorali molto piccole, equivalenti in linea di massima alle attuali province, con collegi plurinominali e un numero basso di seggi (dai 4 ai 5) che vengono assegnati su base proporzionale e su base nazionale.

È prevista l'assegnazione, per la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito almeno il 35 per cento dei consensi, un premio di maggioranza pari al 18 per cento dei seggi in palio, stabilendo che in tutti i casi una lista o una coalizione di liste non può ottenere un numero superiore al 55 per cento dei seggi complessivi della Camera dei deputati.

Qualora nessuna lista raggiunga il 35 per cento dei voti, si propone un doppio turno di ballottaggio fra le prime due liste o coalizione di liste. Alla lista o coalizione di lista che risulterà vincitrice sarà attribuito un premio di maggioranza pari al 53 per cento del totale dei seggi in palio.

Sono previste delle soglie di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi: il 12 per cento per le coalizioni, il 5 per cento per le liste coalizzate e l'8 per cento per le liste non coalizzate.

Osserva che si tratta di un sistema elettorale teso a produrre maggioranze stabili e a garantire la governabilità, nell'ottica di rafforzare un sistema di tipo bipolare. Ricorda che si tratta di un obiettivo che è stato perseguito invano negli ultimi venti anni. È inoltre un modello elettorale che tiene conto delle motivazioni della sentenza n. 1 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni introdotte nel 2005. Col quantificare la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza si supera infatti quella disproporzionalità e irragionevolezza alla base della decisione delle Corti sull'incostituzionalità dell'attuale premio, tenendo presente che la Corte non ha fissato alcun numero predeterminato per quantificare il criterio di ragionevolezza. Inoltre con la previsione del doppio turno si conferisce all'elettorato il potere di attribuire il premio di maggioranza, nel

caso che nessuna lista o coalizione di lista raggiunga una percentuale considerevole di voti.

Sul tema delle liste bloccate, rileva che la censura della Corte riguardava la loro lunghezza e l'impossibilità per l'elettore di conoscere i candidati della sua circoscrizione. Il modello proposto supera tale censura con collegi plurinominali piccoli e liste corte di candidati, che possono essere conosciuti dall'elettore con l'effetto di ristabilire un rapporto diretto tra eletto ed elettore all'interno del collegio e del territorio.

Desidera sottolineare che l'accordo raggiunto sul modello elettorale si accompagna a un non meno rilevante consenso raggiunto sulle riforme costituzionali, in particolare sul superamento del bicameralismo perfetto, sul voto di fiducia al Governo assegnato alla sola Camera e sulla trasformazione del Senato in camera di rappresentanza delle autonomie, senza elezione diretta e con la soppressione delle indennità per i suoi membri e con la conseguente riduzione del numero dei parlamentari.

Sottolinea anche l'importanza della proposta di riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione con l'eliminazione della materia concorrente e la riattribuzione allo Stato della competenza in alcune fondamentali materie.

In attesa della modifica costituzionale del Senato, si propone per questo ramo del Parlamento, come clausola di salvaguardia, un modello analogo a quello della Camera con le medesime modalità di assegnazione dei seggi e con le medesime percentuali e soglie di sbarramento. Per garantire però il rispetto dell'elezione a base regionale, prevista dall'articolo 57 della Costituzione, si prevedono modalità che assicurino l'attribuzione dei seggi previsti dal conseguimento dei premi di maggioranza su base interamente regionale.

Desidera ribadire come la proposta di modello elettorale nasca da un lavoro comune, risponda alle questioni sollevate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 e si ponga il traguardo del superamento dell'instabilità politica e della

fragilità delle maggioranze che hanno prodotto come effetto anche un peggioramento della qualità della legislazione.

Osserva infine che nel dibattito pubblico si è spesso fatto riferimento a modelli elettorali di altri paesi. Sottolinea come il modello proposto, pur attingendo ad altre esperienze, abbia una sua specificità costruita sulle esigenze del nostro Paese.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) sottolinea la rilevanza della circostanza che il modello proposto nasca con il consenso della quasi totalità delle forze politiche, anche quelle piccole.

Osserva che dalla sentenza della Corte costituzionale, come rilevato da molti dei docenti universitari intervenuti in audizione, non emerge un modello preciso. La Corte costituzionale ha solo stabilito l'illegittimità dell'attuale premio in quanto *sine causa* e senza soglia.

Anche in merito alla censura delle liste bloccate per la loro lunghezza, non traspare dalla sentenza della Corte un'esigenza assoluta di ripristino del voto di preferenza, come osservato in particolare nei loro interventi in sede di audizione dal professor Clementi e dal professor Luciani.

A suo avviso le liste corte e la divisione in piccole circoscrizioni rispondono alle questioni sollevate dalla Corte costituzionale e contribuiscono al ripristino di un'autentica rappresentanza territoriale. Si tratta di un recupero del rapporto tra eletti ed elettori che starà alla sensibilità dei partiti irrobustire. Ricorda, in proposito, le primarie organizzate dal partito Democratico per scegliere i propri candidati al parlamento.

Rileva come il modello elettorale garantisca la governabilità e la facoltà dell'elettore di scegliere un Governo che duri per un'intera legislatura. Osserva inoltre come la stabilità politica assuma la sua rilevanza anche nei rapporti con l'Unione europea.

È determinante però che la riforma della legge elettorale si accompagni a riforme costituzionali. Va, in particolare, riformato il Senato. L'esistenza di due

Camere paritarie, ma con differenti sistemi di voto, ha contribuito non poco all'instabilità politica.

È rilevante, a suo avviso, anche la riforma del Titolo V, con il passaggio allo Stato di competenze in campi come le grandi reti strategiche di trasporto, la produzione di energia e il turismo al fine di avere una sola politica nazionale in materie così rilevanti e non venti politiche come accade allo stato attuale.

In conclusione si tratta di un buon risultato, che, entro certi limiti, può essere migliorato dal lavoro della Commissione e del Parlamento

Mariastella GELMINI (FI-PdL) osserva preliminarmente che riformare la legge elettorale significa registrare il motore della democrazia parlamentare. La sentenza con cui la Corte costituzionale lo scorso 4 dicembre ha azzerato il cosiddetto *Porcellum* chiama infatti il legislatore a un lavoro di riscrittura delle norme elettorali, fissando però alcune importanti coordinate.

Rileva che il meccanismo risultante dalla sentenza della Corte prefigura un sistema proporzionale puro, già perfettamente funzionante e dunque, in ipotesi, valido per lo svolgimento di elezioni politiche. L'intendimento della Corte non era però – e né poteva esserlo – quello di sostituirsi al Parlamento o di usurparne prerogative, funzioni e potestà in materia elettorale.

Passando nello specifico alla materia all'esame della Commissione, sottolinea che la legge elettorale è la chiave d'accesso alla democrazia parlamentare, misura la capacità di rappresentanza politica di un Parlamento ma ne definisce anche la capacità decisionale in relazione al potere di controllo sugli atti del governo. E decidere, nella realtà globale del nostro tempo, è spesso un atto da concepire in una ristretta dimensione di spazio e di tempo.

Osserva che, nella concezione dei nostri Costituenti, il sistema proporzionale doveva essere la garanzia di una rappresentanza parlamentare perfettamente aritmetica delle correnti ideologiche, culturali e di opinione prevalenti nell'Italia post-bel-

lica. Un sistema costruito con l'obiettivo principale di fotografare la realtà del Paese per trasferirla nell'istituzione parlamentare. Il tema del governo e dei poteri ad esso conferiti rimase più sullo sfondo dei lavori, e venne comunque inserito in uno spazio di pesi e contrappesi in cui il potere di controllo del Parlamento finiva quasi per precedere l'esercizio del potere esecutivo.

Fatta questa premessa, passa a prendere in esame la situazione attuale e osserva che il confronto politico sulla riforma elettorale e l'intesa che si è profilata ruota attorno alla necessità di ridurre quella distanza tra la funzione di rappresentanza del Parlamento e l'esercizio del potere esecutivo. Nasce da questa consapevolezza il bisogno di ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare mai però da intendere come desiderio di comprimere opinioni e idee. Ricorda che l'Italia del debito pubblico stellare è nata così negli anni Settanta: per ogni idea politica, e per ogni sua sfumatura, si dava vita a un partito.

A suo avviso il fulcro di una buona riforma elettorale deve essere lo sforzo di riavvicinare il diritto di rappresentanza parlamentare al dovere di governare. Dovere per il partito o la coalizione vincente, ma diritto dei cittadini ad essere governati. Il governo, come ricordava una felice formula di Costantino Mortati, siede in Parlamento e dunque trae dal Parlamento la sua legittimazione. Ma quando il Parlamento diventa la parete che separa il governo dal Paese allora qualcosa deve essersi incrinato negli equilibri della nostra Costituzione.

Riguardo alle obiezioni che sono state mosse all'intesa che si profila sulla legge elettorale, osserva che esse sono politicamente legittime. Rivolgendosi però a quanti invocano la reintroduzione del voto di preferenza, chiede come si spiega agli italiani il ritorno a un meccanismo di voto cancellato con un referendum del 1991 che aveva ottenuto oltre il 95 per cento dei consensi. Inoltre, chiede anche come si spiega che una transizione istituzionale tormentata torni, dopo venti anni, al punto

di partenza con il ripristino della preferenza e perché quella che era stata considerata la madre di tutte le corruzioni in politica dovrebbe tornare a nuova vita come ancora di salvezza della democrazia quando ne aveva provocato il collasso quasi mortale nel 1993.

La disputa fra proporzionalisti e maggioritari trova, ad avviso suo e del gruppo di Forza Italia, un punto onorevole di compromesso nella dimensione ridotta dei collegi elettorali e nelle liste corte sulle quali la Corte costituzionale non ha sollevato obiezioni di principio, né di metodo. A ciò si aggiunga che la competizione elettorale su due turni lascia ampi margini di agibilità politica alle formazioni politiche minori, libere naturalmente di misurare il loro peso al primo turno, superando le soglie di sbarramento, e di incrementare la loro rappresentanza, in caso di vittoria, al secondo turno.

Sottolinea che il governo di una grande democrazia può e deve operare con efficacia se i meccanismi istituzionali sono in grado di assicurare rapidità di decisioni per l'esecutivo e insieme rapidità e incisività di controllo da parte del Parlamento. In questa cornice acquista un peso rilevante l'intesa per la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie, e quindi il conferimento alla sola Camera dei deputati del potere legislativo.

In conclusione dichiara la posizione favorevole del gruppo di Forza Italia allo schema di riforma elettorale delineato negli incontri politici di questi giorni, e in particolare dal colloquio fra il presidente Silvio Berlusconi e il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Auspica che tutte le forze politiche, senza distinzione alcuna, possano dare il loro contributo a una legge che potrà consentire al Paese di voltare pagina e mettere un punto fermo a una transizione che dura da troppi anni. Osserva, infatti, che per combattere l'antipolitica non servono formule magiche, ma serve una buona politica, che può essere fatta insieme da tutte le forze politiche. È un debito che la politica ha contratto con il Paese, ed è il risarcimento che il Paese si aspetta dalla politica.

Renato BALDUZZI (SCpI) fa presente che il suo intervento si concentrerà su cinque punti.

Il primo riguarda cosa non deve chiedersi a una legge elettorale. Osserva che la legge elettorale non deve farsi carico delle difficoltà e delle inefficienze della politica. Nessuna legge elettorale potrà mai rimediare alla disaffezione verso la politica, che ha come concause diffusi comportamenti di corruzione e di spregio a pur elementari e basilari principi di etica pubblica; non deve determinare automaticamente l'assetto del sistema politico (bipartitico, bipolare, multipolare), il quale è piuttosto il frutto di una complessa interazione tra sostrato socioculturale, vicende storico-politiche e struttura costituzionale; non può produrre, con certezza, la medesima maggioranza in due Camere diversificate per elettorato attivo e passivo, ma assolutamente parificate quanto a ruolo e funzioni. A suo avviso un tale obiettivo può essere solo avvicinato, anche significativamente, ma non garantito.

Rileva che il secondo punto da analizzare riguarda cosa deve chiedersi a una legge elettorale. Al riguardo rileva che la legge elettorale deve saper realizzare un mix equilibrato tra i due criteri-guida della rappresentatività e della governabilità; in presenza di tendenze disgregative nel tessuto sociale, non soltanto non deve incentivarle, ma, nel limite del possibile, deve ostacolarle. Pensa soprattutto ai rischi di un eccesso di localismo o di eccessiva frammentazione degli orientamenti e delle formazioni politiche. Ritieni, altresì che la legge elettorale possa aiutare la buona politica ad andare oltre alcune tradizionali debolezze e criticità della vita pubblica del nostro Paese, quali la degenerazione clientelare, che costituisce una sorta di caricatura dell'ordinato rapporto tra politica e territorio, ovvero la altrettanto tradizionale sottorappresentazione di genere. Evidenzia, inoltre, che la stessa legge elettorale deve aiutare il consolidamento di una tendenza al bipolarismo (non bipartitismo) plurale e non coatto, che, pur nella loro insufficienza o anche grave inadeguatezza (e, per il cosiddetto

Porcellum, palese incostituzionalità), le ultime due leggi elettorali nazionali avevano incoraggiato, nel solco della legislazione elettorale locale prima e regionale poi.

Evidenzia, passando all'analisi del terzo punto del suo intervento incentrato sul quesito se esista un modello da importare, che non è possibile lasciarsi suggestionare da veri o presunti « modelli » tratti dall'esperienza di altri Paesi. Non è, a suo avviso, questione di provincialismo o di autarchia malintesa, ma di un elementare e spicciolo buonsenso: se è vero che la legge elettorale dipende ed è fortemente condizionata nella sua applicazione dal contesto socioculturale e dalle vicende storico-politiche, si chiede come pensare, allora, di importare una formula elettorale da un altro Paese, senza naturalmente poterne importare né la storia politica né il clima socioculturale. Da qui discende, a suo avviso, l'ovvia conseguenza che la legge elettorale per il Parlamento italiano non può che essere un abito tagliato su misura per il nostro Paese, capace di trarre lezione dalle esperienze degli scorsi decenni per non riprodurre profili e istituti che non abbiano dato buona prova.

Relativamente al quarto punto del suo intervento relativo alla posizione di Scelta Civica sulla legge elettorale, ricorda, alla luce di quanto sin qui affermato che Scelta Civica, sin in dall'inizio, ha dato prova di non volersi ritagliare un abito elettorale a uso e consumo proprio, ma di voler proporre una legge buona per l'Italia. Ecco perché la proposta di legge di Scelta Civica, a suo avviso, ha avuto come filo conduttore quello di essere rivolta a favorire un bipolarismo non forzato, ma naturale, che costituisse la garanzia più profonda per avere una solida maggioranza parlamentare – solida quanto a visione e programma di coalizione, e non soltanto per i numeri – la metà dei seggi assegnata con il sistema uninominale maggioritario a turno unico – formula che valorizza più di altre il rapporto tra elettore-eletto ed eletto-territorio – l'altra metà con sistema proporzionale in circoscrizioni piccole e previsione di un premio di maggioranza a quella lista o coalizione

che abbia ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validamente espressi, con l'ulteriore previsione, ove tale soglia non sia raggiunta, di un secondo turno di ballottaggio tra le due liste o coalizioni che abbiano ottenuto il maggior numero di seggi alla Camera e al Senato, sommando i seggi maggioritari e quelli proporzionali.

Evidenzia che, pur avendo presentato, già lo scorso mese di luglio, una proposta dettagliata e compiuta, Scelta Civica ha aderito, durante la discussione al Senato, a proposte e ordini del giorno anche non coincidenti con i propri orientamenti o distanti da essi, pur di pervenire a una soluzione condivisa e praticabile.

Quanto infine al modello proposto in questi giorni di proporzionale con doppio turno eventuale, se è vero che i suoi principi non sono distanti dai principi ispiratori della proposta di Scelta Civica, rileva che è altresì vero che soprattutto i cosiddetti dettagli vanno attentamente soppesati.

Condivide lo schema del doppio turno eventuale, con una soglia minima di voti il cui superamento al primo turno consenta l'immediata assegnazione del premio di governabilità e il cui mancato superamento faccia scattare un ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate.

Ma segnala che bisogna intendersi anzitutto sul livello della soglia e sulla consistenza del premio, perché questi due elementi sono quelli che determinano l'equilibrio tra le esigenze della rappresentanza e quelle della governabilità. Semplificando, il premio serve a garantire la governabilità e perciò deve consentire il raggiungimento (certo e non eventuale) di un numero di seggi considerato sufficiente per la stabilità della maggioranza di governo; dal canto suo, la soglia ha la funzione di limitare la deformazione prodotta dal premio, evitando una eccessiva sovrarappresentazione del beneficiario, una troppo ampia distanza tra il suo consenso tra gli elettori e il numero di seggi a lui spettanti.

Osserva che la proposta di scelta civica individuava la consistenza del premio nel numero di seggi necessario a far raggiun-

gere al vincitore il 55 per cento del totale. Confermiamo la fondatezza di questa impostazione per due ragioni. Se si sceglie di porre artificialmente le condizioni di governabilità, queste non possono essere messe in discussione – fermo il fatto che risiederanno specialmente nella coesione programmatica del partito o della coalizione di governo – dalla precarietà dei numeri; e il 55 per cento gli pare soddisfare questa esigenza di « messa in sicurezza ». Inoltre, il premio deve avere questa caratteristica « mobile », « fluttuante », e dunque coincidere non con un numero fisso di seggi che vadano a sommarsi a quelli ottenuti nel riparto sulla base dei voti espressi, ma con un numero variabile di seggi che portino al raggiungimento di quella consistenza voluta. Questo perché, a suo avviso, la presenza di un premio coincidente con un numero fisso di seggi potrebbe avere l'effetto, doppiamente negativo, di deformare la rappresentanza senza ottenere la governabilità, salvo determinarlo in misura eccessiva: sotto entrambi i profili, rischiando di andare in rotta di collisione con i principi costituzionali in materia elettorale quali ricostruiti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014.

Quanto alla soglia e all'esigenza di non sovra rappresentare troppo il vincitore, ricorda che la proposta di Scelta Civica fissava, come si è visto, l'asticella al 42 per cento dei voti validamente espressi mentre la proposta approvata ieri dalla direzione del Partito democratico la fissa al 35 per cento. Dal suo punto di vista, si tratta, a suo avviso, di una soglia troppo bassa, eccessivamente bassa perché non legata a un'esplicita e diretta scelta degli elettori – come invece avviene, con « salti » eventualmente anche più lunghi, al secondo turno. Ritiene, pertanto che si debba elevare tale soglia.

Segnala che sono circolate anche le ipotesi del 38 per cento o del 40 per cento, che gli sembrano più opportune. Del resto, non pare ragionevole, per « ridurre il salto », abbassare il premio: sarebbe come rendere un po' più facile la vittoria – magari sondaggi del momento alla mano –

ma espone fin dall'inizio a rischio di instabilità, frustrando così il senso del premio di governabilità.

Ricorda che la proposta di Scelta Civica dice un'altra cosa, a questo proposito. È un particolare che, a suo avviso, è bene esplicitare: la soglia si calcola sulla base del totale dei voti validamente espressi e quindi anche di quelli dati a liste che, non superando gli sbarramenti iniziali, non accedano al riparto dei seggi. Ritiene si tratti di un'esigenza basilare per dare peso – indiretto – anche ai non rappresentati ed evitare le distorsioni ancor maggiori che una diversa soluzione può generare. Altra caratteristica della proposta di Scelta Civica «centrata» sulla governabilità attiene alla necessità di prevenire, per quanto possibile, la formazione di maggioranze diverse tra Camera e Senato. Il rischio non è neutralizzabile ma può essere ridotto. In particolare, è, a suo avviso, opportuno prevedere che le condizioni per l'assegnazione del premio al primo turno debbano essere soddisfatte – pena il passaggio al secondo – in entrambe le Camere dalla stessa lista o coalizione. Si tratta di un meccanismo che strettamente discende dalla circostanza per cui la governabilità dipende da una fiducia che la Costituzione, al momento, prescrive essere bicamerale. Rileva che se non si vuole credere che la Costituzione precluda il perseguimento della governabilità, è necessario ammettere che essa acconsenta a regole che ricerchino la predetta omogeneità di maggioranza nelle due Camere, pur senza poterla determinare con effetti pari a quelli di una situazione monocamerale. Non si tratta di mescolare i voti della Camera con quelli del Senato: ciascun elettorato si esprime o solo per l'una o per entrambe e per i rispettivi candidati deputati o senatori, ma il rischio di maggioranze disomogenee viene ridotto. Osserva che fino a quando non si farà del Senato una Camera delle autonomie, svincolandola dal rapporto di fiducia – come auspica e come avviene in ogni forma di Stato regionale o federale – quel rischio

va fronteggiato, perché si sono subite e si subiscono ogni giorno le nefaste conseguenze della sua concretizzazione.

Ritiene che la proposta del Partito democratico si allontani di più da quella di Scelta Civica per come affronta il problema della rappresentanza e del rapporto eletti-elettori ed eletti-territorio.

Se però la scelta è quella di rinunciare al collegio uninominale in combinazione con quelli plurinomiali con riparto proporzionale, allora va tenuta ferma la proposta attualmente avanzata di disegnare collegi di piccole dimensioni, nei quali vengano eletti tra i 4 e i 6 parlamentari e nei quali sia realistico e praticabile il rapporto tra eletti ed elettori, ad iniziare dalla conoscenza che i secondi possono avere dei primi. Quindi giudica positivamente le liste corte. Questa brevità, a suo avviso, è condizione imprescindibile per rendere costituzionalmente accettabile il fatto che siano liste bloccate, al cui interno i candidati vengono scelti per l'ordine nel quale decidono di posizionarli le forze politiche di appartenenza.

Evidenzia che la proposta di Scelta Civica confermava il meccanismo delle liste bloccate a queste condizioni, ma anche in una situazione nella quale esse venivano a selezionare la metà degli eletti. Questa scelta dipendeva da due ragioni di fondo: da un lato, un giudizio complessivamente perplesso e non positivo sull'esperienza opaca e problematica cui le preferenze hanno dato vita sino ad oggi, e, dall'altro, la circostanza che la preferenza dell'elettore trovava un canale già nella scelta del candidato nella quota uninominale maggioritaria. L'opacità data, a suo avviso, dal loro prestarsi al voto di scambio e/o al controllo dello stesso, con grave nocimento per la sua libertà sancita dall'articolo 48 della Costituzione, quella stessa libertà che le preferenze paradossalmente sono in astratto più idonee a raggiungere. Quanto alla problematicità, fa presente che la stessa è dovuta a sicuro risultato di un incremento sproporzionato e inopportuno del costo delle campagne elettorali, rispetto a molti aspetti di un'etica pubblica che nelle elezioni do-

vrebbe avere il primo banco di prova. Evidenzia che con ciò non si può trascurare il fatto che, con il sistema proposto in questo momento, tutti i parlamentari verrebbero eletti in liste bloccate. Né basta opporre che i partiti possano effettuare o addirittura abbiano il dovere di effettuare consultazioni primarie, in quanto non si comprende perché siano censurabili la raccolta di preferenze in campagna elettorale e non lo siano quelle ottenute nella campagna delle primarie, meno trasparente e meno garantita.

Per questa ragione ritiene non si possa scartare a priori, dovendo anzi essere creativi e non prevenuti nel considerarle, alcune soluzioni presenti in altri ordinamenti, come la preferenza negativa o, meglio ancora, la preferenza libera eventuale – ovvero quella che gli elettori possono aggiungere spontaneamente – nonché ovviamente la preferenza di genere – effetto quest'ultimo della parità di genere che, però, a nostro avviso può ben ottenersi con l'obbligo di alternare nomi femminili a nomi maschili nelle liste.

Evidenzia, inoltre, che, se è esatto che sia la rilevanza del rapporto tra eletti ed elettori a orientare in quest'ordine di scelte, è altresì esatto affermare che il fattore territoriale non può essere depresso. Ribadisce, poi, che l'uninomiale massimizza questo rapporto, ma l'odierna proposta non lo considera. Si deve quindi prestare attenzione anche ai particolari che su questo aspetto possono pesantemente incidere. Evidenzia che, se è ragionevole che ai fini dell'ammissione al riparto, il superamento o meno della soglia di sbarramento sia calcolato a livello nazionale – senz'altro con qualche clausola di riguardo per le minoranze linguistiche – è altrettanto ragionevole che una volta stabilito chi accede al riparto e quanti seggi spettino a ciascuna lista, l'assegnazione dei seggi stessa avvenga non nella dimensione nazionale, ma entro quella circoscrizionale, in modo che i voti di un certo territorio non arrivino a determinare l'elezione di parlamentari assai lontani da quel luogo.

Rileva che questa è la motivazione per cui il suo gruppo propone che la scelta degli eletti, che in un sistema come quello in discussione avviene graduando i « migliori punteggi » che le liste ottengono nei collegi, si faccia in ambito circoscrizionale o regionale, in modo che i voti ad esempio dei genovesi possano comportare l'elezione di un candidato del collegio di Imperia, ma, nel citato esempio, non possano arrivare a determinare l'elezione di un candidato abruzzese. Questa casualità e questo rischio di « scopertura » dei territori sono noti, a suo avviso, in particolare alle consultazioni provinciali ed è bene che non trovino ragione di espansione nelle elezioni politiche nazionali.

Ritiene, infine, che, sempre in tema di riparto e di soglie, sia ragionevole, viste le caratteristiche del sistema proposto – non sarebbe esattamente la stessa cosa se accanto al proporzionale vi fossero i collegi uninominali –, che le soglie di sbarramento siano differenziate a seconda che le liste si presentino singolarmente o associate in coalizioni programmatiche. Trova, a suo avviso, corretto non solo per l'effetto di prevenzione della frammentazione, ma pure per il favore che questo meccanismo mostra rispetto alle soluzioni di consolidamento bipolare del sistema partitico – sottraendolo agli opposti del multipartitismo estremo e del bipartitismo rigido. Sottolinea, tuttavia, un'avvertenza fondamentale: in un sistema che agevola la governabilità e la enfatizza anche a scapito della rappresentanza sarebbe inutilmente deformante l'introduzione di soglie eccessivamente elevate, poiché si tradurrebbe in una barriera d'ingresso che, ferma la dinamica del premio, negherebbe a parti del Paese di esprimersi nel pluralismo politico. Perciò ben vengano, a suo avviso, le soglie ma non diventino irragionevoli, pena, tra l'altro, la loro non peregrina incompatibilità con i principi costituzionali. Fa presente, in attesa di un confronto con un testo vero e proprio e dunque di poterne valutare dettagli non secondari – ad esempio, la possibilità o meno di candidature plurime – e nella consapevolezza della necessità di intrecciare la riflessione

sulla legge elettorale con quella sul bicameralismo, il suo gruppo affronterà la discussione in Commissione e in Aula alla luce dei principi e dei criteri sopra indicati.

Michele NICOLETTI (PD), premesso che svolgerà dapprima alcune considerazioni di metodo, per passare poi al merito, sottolinea in primo luogo con favore il ritorno ad una legge elettorale di natura pattizia, riferendosi alla proposta di riforma approvata dalla Direzione nazionale del suo partito a seguito dell'accordo raggiunto tra il segretario del partito e il leader di Forza Italia. Con ciò si torna alla fisiologia delle leggi elettorali, che una volta erano deliberate a larga maggioranza – questo è stato il caso della legge proporzionale in vigore fino al 1993, come pure della legge Mattarella – e si interrompe la serie inaugurata dalla legge vigente – dichiarata incostituzionale – che è stata adottata a maggioranza di Governo.

La seconda considerazione di metodo attiene al nesso tra la legge elettorale e le riforme istituzionali. Non si tratta, a suo avviso, soltanto di superare il bicameralismo perfetto – nell'auspicio che il voto possa produrre una maggioranza parlamentare solida e omogenea – ma anche di rivedere i meccanismi di garanzia. Le Camere infatti hanno non solo una funzione di indirizzo e di controllo, ma anche di elezione di fondamentali figure di garanzia – il Presidente della Repubblica e una quota dei giudici della Corte costituzionale – nonché di revisione della Carta stessa, ai sensi dell'articolo 138 della medesima. Ciò impone una particolare attenzione alla costruzione di maggioranze parlamentari attraverso meccanismi premiali.

La terza considerazione di metodo è che occorre, a suo giudizio, tenere presente che le istituzioni di un Paese sono strettamente legate alla sua storia e quindi le riforme non possono essere frutto di una modellistica astratta, ma devono tenere conto dei principi ideali, così come dell'umanità concreta e dunque della realtà storica, delle tradizioni di pensiero, delle forze in campo, dei costumi, della

cultura politica del Paese cui si riferiscono. Questa è la lezione metodologica della migliore tradizione politico-giuridica italiana: quella che ha prodotto la Costituzione.

Nell'accordo politico che si prospetta sulla legge elettorale si ritrovano molti motivi e molte soluzioni prospettate dalla Commissione Bozzi, che per prima ha affrontato i nodi istituzionali irrisolti. Lì negli interventi di studiosi come Ruffilli, Pasquino, Andreatta si trova l'idea di coniugare la pluralità del panorama politico italiano (considerata come una ricchezza) con l'esigenza della governabilità. Questo si può fare attraverso meccanismi che favoriscano il formarsi di coalizioni e dunque il formarsi di maggioranze parlamentari decise non dalle trattative tra i partiti ma dal cittadino stesso, a cui va restituito il ruolo di vero « arbitro » della democrazia (Ruffilli) o, per dirla con formula ancora più forte di Gianfranco Pasquino (che in Commissione Bozzi assieme ad altri come Nino Andreatta propose il « doppio turno di coalizione »), lo scettro del sovrano.

Passando alle osservazioni di merito, rileva che l'accordo raggiunto prevede l'attribuzione dei seggi su base proporzionale sulla base del calcolo dei voti ottenuti dalle liste e dalle coalizioni a livello nazionale. Si tratta di una scelta che riafferma la storia politico-istituzionale italiana, nella quale i grandi partiti popolari hanno avuto la funzione di rispecchiare la pluralità ideale – intesa come ricchezza – presente nella società, di operare una sintesi ideale rispetto a logiche particolaristiche, che in Italia rischiano derive territorialistiche.

La pluralità non deve, d'altra parte, ovviamente, diventare frammentazione: dunque ben vengano i premi di coalizione e le soglie, nell'ottica però di un bilanciamento delle esigenze, e non di una compressione dei diritti politici.

Quanto ai premi di coalizione, occorre partire dal fatto che la maggioranza parlamentare deve poter esercitare concretamente la funzione di indirizzo. Rafforzare la maggioranza di coalizione non rappresenta una deriva presidenzialistica, come

alcuni temono. Al contrario, debole è un Parlamento frammentato nel quale la formazione delle maggioranze sia abbandonata alla mutevole volontà dei partiti. D'altra parte, se si usa il premio di maggioranza per rafforzare la stabilità di governo, bisogna trarne le conseguenze sul piano degli organi di garanzia di elezione parlamentare, a cominciare dal Presidente della Repubblica e dai giudici della Corte costituzionale eletti dal Parlamento.

Quanto all'intesa sul doppio turno, si tratta, a suo avviso, di un'intesa importante, che salvaguarda l'« uguale » peso che ogni voto deve avere in una competizione democratica. Il doppio turno non è contro nessuno: basti pensare a quel che accade a livello di enti locali, dove il doppio turno non impedisce a partiti diversissimi, come Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, di vincere le elezioni, e di farlo sulla base della capacità di convincere la maggioranza degli elettori.

Quanto alla soglia del 35 per cento, condivide l'intervento del presidente Balduzzi, nutrendo al riguardo dubbi di costituzionalità. A suo avviso, sarebbe stata preferibile una soglia del 40 per cento. In ogni caso, ritiene importante una riflessione su questo punto, nella consapevolezza che il doppio turno potrebbe risolvere i dubbi di costituzionalità di premi di maggioranza con effetti potenzialmente distorsivi.

Quanto alla soglia di sbarramento, ritiene giusto disincentivare la frammentazione e favorire l'aggregazione, ma questo deve avvenire non solo, per così dire, « in entrata », ma anche « in uscita ». Non basta che la legge elettorale disincentivi la frammentazione, occorre che i regolamenti parlamentari rendano poi impossibile la creazione di gruppi parlamentari che non siano il frutto di una competizione elettorale. L'assenza di vincolo di mandato del parlamentare è infatti a tutela della sua funzione di rappresentante della Nazione e della sua coscienza e non può essere uno scudo per il perseguimento di finalità aggregative o disaggregative di soggetti collettivi non sottoposte al vaglio del voto popolare. Una volta però garan-

tito il premio di governabilità alla maggioranza, occorre fare in modo di non comprimere una opposizione plurale, come suggerito anche dalla sentenza della Corte costituzionale sulla legge Calderoli. La funzione del sistema proporzionale è d'altra parte proprio quella di dare rappresentanza alle idealità diverse, di integrare nelle istituzioni forze sociali e nuovi movimenti che si affacciano alla vita politica. A parte le minoranze politiche, occorre poi tutelare le minoranze etniche e linguistiche, e questo anche in considerazione del fatto che una semplificazione eccessiva del quadro politico potrebbe incentivare l'astensionismo, il che va evitato anche perché la funzione del Parlamento non è solo quella di assicurare la maggioranza che sostiene il Governo, ma è anche – e più in generale – quella legislativa.

Quanto infine alla preferenza per la scelta del proprio rappresentante, ricorda che nella sua proposta di legge è previsto il voto di preferenza insieme alla parità di genere. Fermo restando che la preferenza e i collegi uninominali sono la via maestra per collegare gli elettori agli eletti, anche le liste corte possono essere una soluzione: si deve però essere consapevoli che in tutti i casi l'offerta dei candidati è mediata dai partiti, o comunque da un soggetto collettivo, dato che nessuno si presenta alle elezioni da solo o come singolo. In altre parole non va dimenticato, quando si discute di questo, che la rappresentanza politica ha natura pubblicistica e non privatistica. Il problema – allora – è la regolazione dei partiti e dei movimenti politici. La selezione della classe dirigente è una funzione istituzionale dei partiti. La lista bloccata pone problemi non solo per la difficile conoscibilità dei candidati, ma anche perché il soggetto collettivo che predispone le liste appare sottratto ad ogni forma di controllo e di trasparenza, anche in ordine alla sua democraticità.

In conclusione, si augura che la Commissione possa avviare sulla proposta di riforma definita ieri una discussione aperta che, risolvendo alcuni di questi nodi, possa allargare il patto sottostante a quante più forze politiche possibili.

Rosy BINDI (PD) ritiene che gli interventi che si stanno svolgendo in questa fase non siano da ignorare, soprattutto nella parte dei dettagli – che, come è noto, sono molto importanti nelle leggi elettorali –, partendo dalla positività di quanto è stato annunciato come frutto di un accordo politico ma che non prescinde dall'esigenza di alcuni miglioramenti.

Sottolinea come l'accordo raggiunto sia, a suo avviso, positivo soprattutto perché tiene insieme la legge elettorale, il superamento del bicameralismo e la riforma del Titolo V, toccando così per la parte costituzionale i due aspetti che appaiono ormai più fragili e urgenti. L'accordo si muove inoltre nel solco di quanto da lei auspicato, ovvero l'opportunità di modifiche che rafforzino il sistema parlamentare. Da ciò occorre quindi partire per apportare i miglioramenti che ciascuno può ritenere opportuni.

Evidenzia infatti che gli accordi, quando sono forti, sono di norma aperti alla discussione parlamentare, soprattutto se siglati fuori dal Parlamento e dal parte di *leader* « extra-parlamentari ». Gli accordi si possono anche siglare solo con alcune forze politiche, ma poi occorre tenere presente che queste non rappresentano la totalità ed in sede parlamentare può dunque essere raggiunto un accordo complessivo necessario per modificare la Carta costituzionale e la legge elettorale.

Auspica quindi che nella predisposizione di un testo scritto, preannunciato in questi giorni, si tenga conto del dibattito parlamentare.

Evidenzia, in primo luogo, come occorra partire dalla consapevolezza del luogo e del tempo in cui ci si trova: si è all'interno di una crisi economica molto lunga e di una crisi sociale drammatica cui si aggiunge una forte crisi istituzionale.

Rileva come il modello costituzionale costituisca un ancoraggio sicuro: ritiene si debba procedere verso un processo di riforma che tenga insieme più obiettivi. In primo luogo, riforme che garantiscano lo svolgimento di una piena funzione di governo, senza le incertezze degli ultimi anni; al contempo, il rilancio della cen-

tralità e della funzionalità del Parlamento, nonché della sua legittimazione. Ritiene, infatti, che il danno più grande causato dal cosiddetto « Porcellum » sia stato quello di contribuire ad accrescere una distanza sempre maggiore tra il cittadino ed il Parlamento, alimentando l'interrogativo riguardo all'utilità stessa del Parlamento, che ha portato anche a forme di denigrazione molto marcate su cui si è costruita anche la fortuna di alcune forze politiche. Infine, obiettivo ugualmente importante da considerare è quello della centralità del cittadino.

Rileva, quindi, che questi sono gli obiettivi da tenere insieme per una buona legge elettorale che aiuti l'Italia ad uscire da questa difficile fase che sta attraversando.

Ricorda di aver sottoscritto con convinzione la proposta di legge C. 1116 Nicoletti ed ha ritenuto quindi molto positivo che nell'accordo raggiunto si configurasse il doppio turno ed il ballottaggio. Tuttavia, sottolinea come debba trattarsi di un doppio turno vero e la soglia del 35 per cento rende molto improbabile il ricorso al doppio turno o al ballottaggio. Invita quindi, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale, a riconsiderare questa soglia, perché per poter avere un premio di maggioranza occorre, a suo avviso, alzare la soglia, anche solo al 38 per cento: si tratterebbe di un segnale molto importante.

Evidenzia come un altro aspetto di grande rilevanza è quello della coalizione. Fa presente come l'Italia sia stata in realtà votata al bipolarismo sin dalle prime elezioni democratiche: tuttavia, il bipolarismo in un sistema politico così plurale finirebbe per essere mortificante per la democrazia dei partiti e per accentuare alcuni aspetti. Come dimostrano gli Stati Uniti, nei modelli bipolari stanno insieme tra loro persone molto diverse, unite solo dalla figura del *leader*. In Italia però non è così. Ritiene sia da evitare un sistema elettorale in cui si cannibalizzano i potenziali alleati: il superamento della soglia del 5 per cento è, allo stato, difficilmente immaginabile per molti partiti politici e

servirebbe solo a consentire il raggiungimento di una maggioranza per la coalizione, attribuendo poi tutti i seggi ai principali partiti politici. Si tratta di un uso strumentale degli alleati e ricorda come in passato la stessa Democrazia Cristiana, di cui ha fatto parte, non abbia mai mortificato i propri alleati.

Sottolinea dunque come sul tema delle soglie occorra svolgere una riflessione ulteriore.

Passando al tema delle preferenze, fa presente che sono a lei ben noti i limiti di tale sistema, ma sottolinea come l'Italia non possa reggere un'altra legge elettorale con le liste bloccate. Il cittadino si troverebbe di fronte a nomi – contenuti in una lista lunga o corta che sia – da « prendere o lasciare ».

Rileva come la ripartizione nazionale non possa essere il criterio con cui si assegnano i seggi: la conoscibilità garantita da liste corte con assegnazione a livello nazionale – ma anche regionale – viene molto ridotta. Con i voti della Toscana si contribuirebbe, per esempio, ad eleggere un parlamentare calabrese o veneto. Il cittadino dovrebbe quindi informarsi su coloro che sono candidati in un'altra provincia, i quali potrebbero essere eletti con il proprio voto.

Fa presente come nei partiti grandi sia noto che le liste si fanno per tenere insieme le diverse anime. È dunque necessario a suo avviso rivedere la legislazione sui controlli e sui costi elettorali rendendola più rigorosa e stringente, ma questa volta saranno difficilmente evitabili le due preferenze, di cui una di genere. Sottolinea come su questo occorra un « bagno di umiltà ».

Fa presente come dal dibattito odierno e da quanto emerge dagli organi di stampa questi aspetti trovano un consenso molto alto ed occorre dunque tenerne conto. A suo avviso dunque l'accordo raggiunto deve andare fino in fondo, perché le riforme vanno fatte, ma è necessaria duttilità.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che gli

stessi gruppi hanno preso la parola più volte e chiede quindi alla presidenza di chiarire il criterio applicato per stabilire l'ordine degli interventi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiarisce che la presidenza dà la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, limitandosi a dare la precedenza a quanti non sono già intervenuti nella discussione di carattere generale.

Andrea GIORGIS (PD) sottolinea come quello che ancora fino a ieri era per qualcuno un risultato impossibile da raggiungere – vale a dire le riforme elettorali e costituzionali – è oggi invece a portata di mano: si tratta di un'opportunità storica, che non deve andare sprecata. La proposta di riforma che la Direzione nazionale del suo partito ha approvato ieri nelle sue linee generali – la quale prevede insieme la riforma della rappresentanza politica, attraverso la modifica della legge elettorale e il superamento del bicameralismo paritario, e quella del rapporto tra lo Stato e gli altri livelli di governo – soddisfa, a suo avviso, le condizioni per assicurare il raggiungimento dei due importanti e urgenti obiettivi che oggi, nella consapevolezza di tutti, devono essere prioritariamente perseguiti, vale a dire la governabilità del Paese, da una parte, e la rilegittimazione della funzione della democrazia rappresentativa, dall'altra. Si tratta, peraltro, di una riforma che – per quanto frutto di intese politiche molto ampie – dovrà essere articolata e tradotta in una proposta normativa concreta da sottoporre all'esame del Parlamento: si dice infatti convinto che nessuno vorrà pensare che i parlamentari non possano o non debbano contribuire con le loro proposte emendative al miglioramento delle proposte di riforma elettorale e costituzionale, nella prospettiva del raggiungimento dei due obiettivi predetti.

Ciò premesso, ritiene che la discussione di merito sull'ipotesi di riforma elettorale avanzata dalla Direzione del suo partito dovrebbe concentrarsi in modo particolare su tre punti. Il primo punto su cui occorre

riflettere è la previsione secondo cui, qualora nessuna coalizione si assicuri al primo turno il 35 per cento dei voti, si procede a un secondo turno di ballottaggio, cui partecipano le coalizioni che hanno ottenuto più consensi. Premesso che lo scopo ultimo da raggiungere è la governabilità e che si tratta quindi di indurre i partiti a formare coalizioni in grado di durare per tutta la legislatura, occorre chiedersi se la predetta previsione sia funzionale a questo risultato o non rischi invece di avere il solo effetto di indurre i partiti a formare coalizioni meramente elettorali, basate su intese insincere e di facciata, destinate a crollare non appena vinte o comunque passate le elezioni, come accaduto in passato. Il doppio turno di coalizione – come tutti gli istituti disproporzionalizzanti – è infatti giustificato solo a condizione che il sacrificio della rappresentanza da esso imposto sia controbilanciato da un guadagno in termini di stabilità della rappresentanza stessa, e quindi in termini di governabilità del Paese. Quel che serve non sono quindi istituti che aiutino una coalizione a stravincere, a scapito della varietà della rappresentanza, ma istituti che assicurino che le coalizioni vincitrici siano davvero in grado di esercitare l'azione di governo per la durata della legislatura.

Invita in secondo luogo a riflettere se la previsione di un premio di maggioranza per una coalizione che raggiunga soltanto la soglia del 35 per cento sia in linea con il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale in merito ai premi di maggioranza e ai criteri di ragionevolezza che devono essere garantiti nelle formule di trasformazione dei voti in seggi e per garantire la effettiva rappresentanza del Parlamento. Parimenti, occorre riflettere sulla previsione di una soglia di sbarramento differente per le forze politiche che si presentano alle elezioni all'interno di coalizioni e per quelle che si presentano da sole. Misure come queste – che tendono sostanzialmente a ostacolare l'elezione delle forze politiche che si presentano alle elezioni al di fuori di coalizioni – mortificano il pluralismo sociale e in-

deboliscono il Parlamento e le istituzioni democratiche: li indeboliscono perché escludono l'espressione del dissenso dal Parlamento e quindi dalla sede propria del confronto democratico. Il dissenso va parlamentarizzato – e non extraparlamentarizzato – perché solo la sua parlamentarizzazione lo rende superabile nelle forme democratiche.

Ritiene infine che una riflessione debba essere fatta anche sulle preferenze. Premesso di condividere integralmente le considerazioni appena svolte dalla collega Bindi su questo punto, si limita soltanto ad ammonire contro i pericoli della demonizzazione delle preferenze, ricordando che alle stesse è collegata anche una valenza simbolica. Svalutando le preferenze si rischia, a suo parere, di far passare nella opinione comune l'idea che i cittadini siano incapaci di scegliere da soli i candidati migliori e più adatti a rappresentarli e a governare, e che ne siano incapaci perché la società civile è nel profondo corrotta. Se questa idea si consolidasse, non esisterebbe però più nessun criterio credibile di selezione politica e di legittimazione delle istituzioni, posto che in democrazia la fonte ultima della rappresentanza è sempre la società civile. Lo scopo, allora, deve essere quello di ricostruire il rapporto di fiducia tra i cittadini e i rappresentanti politici e oggi – se ne deve prendere consapevolezza – l'unica via per raggiungere questo scopo è reintrodurre le preferenze, consentendo ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti il più possibile in modo diretto: infatti ridurre al minimo gli spazi dell'investitura diretta dei rappresentanti politici non può, alla lunga, salvare nessuno.

Giuseppe LAURICELLA (PD) premette che, all'esito della sentenza della Corte costituzionale, è possibile votare con il sistema elettorale proporzionale delineato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale del cosiddetto « porcellum ». Si domanda, pertanto, se non sia possibile procedere, nel percorso delle riforme, con un *iter* più razionale che preveda in via preliminare la modifica del bicameralismo

perfetto, da tempo, peraltro, ritenuta necessaria dal suo partito. Fa presente che, ove non sussistano ragioni recondite, non gli è chiaro perché si debba invece avviare il percorso delle riforme dalla approvazione di una nuova legge elettorale.

Pur prendendo atto dell'importante valore politico dell'accordo raggiunto sull'ipotesi di nuova legge elettorale, desidera richiamare l'attenzione su alcuni possibili profili di illegittimità costituzionale di tale proposta. Si riferisce alla soglia minima per raggiungere il premio di maggioranza fissata al 35 per cento che, a suo avviso, rischia di tradursi in una mera finzione poiché è facilmente raggiungibile. Al riguardo, evidenzia che sarebbe stata più adeguata una soglia attestata al 40 per cento. Ritiene positivo, invece, il raggiungimento dell'accordo sulla presenza di un secondo turno, in quanto tale elemento rafforza la dinamica maggioritaria del sistema elettorale. Quanto alle liste bloccate corte, osserva che le stesse rischiano di produrre un effetto antidemocratico, poiché comprimono la capacità di scelta dei candidati da parte dell'elettore. Sul punto, sottolinea che i candidati saranno inseriti nelle liste relative alle varie circoscrizioni a discrezione delle segreterie dei partiti, vanificando, in caso di circoscrizioni piccole, la capacità di scelta degli elettori anche nell'ipotesi in cui si tengano le cosiddette « primarie ». Sottolinea, altresì, che il modello prospettato rischia di eliminare le minoranze, interne ed esterne, ai partiti maggiori. Rileva, sul tema delle preferenze, da lui sempre considerate un elemento corruttivo nella storia repubblicana, che le stesse hanno quanto meno il pregio di permettere agli elettori, e non ai partiti, di scegliere i propri candidati. Passando al tema del rispetto del principio di conoscibilità sancito dalla Corte costituzionale, segnala che il criterio di assegnazione dei seggi su scala nazionale non assicura la rispondenza della volontà dell'elettore, in ordine ai quattro o cinque candidati indicati dal partito, con il reale effetto distributivo dei seggi. Fa presente, al riguardo, che il voto del cittadino può essere utilizzato per eleggere candidati di

circoscrizioni diverse da quelle di riferimento. Per evitare, quindi, un'elusione del giudicato della Corte costituzionale relativamente all'illegittimità delle liste lunghe, occorre un'attenta valutazione della composizione delle circoscrizioni. Segnala, infatti, che si rischia una disomogeneità della distribuzione dei seggi, atteso che, in alcuni di essi, si potrà assegnare solo un seggio mentre in altri addirittura sei.

Intende poi fare una breve battuta circa la direzione che il sistema politico prenderà nei prossimi anni, cristallizzata dalla proposta di legge elettorale in discussione, sistema politico che, a suo avviso, è orientato a divenire bipartitico con uno dei due poli rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Da qui gli sembra evidente che l'articolazione del processo di riforme prospettato dai proponenti fa apparire come non impellente la modifica del sistema del bicameralismo perfetto. Ricorda, inoltre, che aveva proposto un sistema elettorale proporzionale, giudicato, evidentemente, troppo democratico. Tale sistema prevedeva grandi circoscrizioni e quindi un diverso meccanismo di rappresentatività nel sistema elettivo di Camera e Senato.

Auspica, infine, che il Parlamento abbia la forza necessaria per incidere sulla riforma elettorale e sui futuri passaggi delle riforme costituzionali, posto che, se si ritenesse il pacchetto delle riforme intoccabile, sarebbe addirittura inutile la discussione svolta in Commissione e sarebbe, invece, meglio portare direttamente all'esame dell'Aula i provvedimenti, compresa ovviamente la legge elettorale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel ricordare che la discussione generale terminerà alle ore 12, chiede ai colleghi di calibrare la durata degli interventi in modo da consentire a tutti gli iscritti di svolgere le loro considerazioni.

Danilo TONINELLI (M5S), replicando al presidente Sisto, osserva che la durata del dibattito, e quindi degli interventi dei deputati, dovrebbe tenere conto del fatto che la seduta della Commissione svolta ieri è andata praticamente deserta. Passando

al merito della proposta di legge elettorale in discussione, cosiddetta « italicum », evidenza che, a suo avviso, la stessa è peggiore del cosiddetto « porcellum », in quanto il suo effetto principale è quello di creare un vero e proprio plebiscito a favore di un capo politico. Al riguardo, ha accolto con favore gli interventi di alcuni illustri colleghi del Partito democratico che, sia pure con toni differenti dai suoi, hanno sottolineato i rischi di democrazia plebiscitaria insiti nella nuova proposta di legge elettorale. Relativamente al metodo, sottolinea che la Commissione sta discutendo di una legge fondamentale per la democrazia del nostro Paese senza neppure sapere se il Parlamento potrà effettivamente modificare il testo e fa presente, altresì, che, analogamente a quanto avvenuto per l'esame dei decreti-legge in varie occasioni, anche in questo caso i tempi di esame del provvedimento sono limitati, con lesione della centralità del Parlamento. Rileva che quando Benito Mussolini nel 1923 propose una legge elettorale più antidemocratica di quella in discussione già allora i popolari chiesero di alzare al 40 per cento la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre oggi il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, pone la stessa soglia al 35 per cento, prevedendo, inoltre, un doppio turno che consentirebbe a un partito con un solo voto in più di ottenere la piena maggioranza. Passando ai rilievi di costituzionalità del testo in esame, pone l'attenzione sulla disproporzionalità abnorme prevista al primo turno tra la citata soglia del 35 per cento dei voti e il relativo premio di maggioranza fissato in una percentuale pari al 18 per cento. Evidenzia che esiste anche una disproporzionalità implicita dovuta alle liste bloccate corte che, peraltro, non hanno nulla a che vedere con il sistema spagnolo proposto dal suo gruppo che garantirebbe la rappresentatività anche dei partiti più piccoli. Attraverso la nuova proposta di legge elettorale, invece, nelle circoscrizioni esiste uno sbarramento implicito che si attesta intorno all'8-10 per cento. Rileva, a suo avviso, inoltre, la distorsione legata al fatto

che i partiti minori, possono concorrere al raggiungimento della soglia del 35 per cento senza però poi partecipare alla ripartizione dei seggi, ove raccolgano una percentuale di voti inferiore alla soglia di accesso. Quanto al doppio turno, ribadisce la sua contrarietà all'attribuzione della vittoria a un partito che ottenga un solo voto in più degli altri. Nel ricordare che la Corte costituzionale ha richiamato la giurisprudenza costituzionale tedesca riguardante il principio secondo cui il sistema elettorale presentato agli elettori deve essere coerente con la sua effettiva declinazione, osserva che l'« italicum », nome che richiama per lui la strage di matrice fascista del treno Italicus, propagandato come sistema proporzionale, costituisce invece un maggioritario con effetti negativamente distorsivi in grado di recare danno alla democrazia.

Relativamente alle liste bloccate, ricordando che anche altri colleghi del Partito democratico hanno convenuto sul punto, rileva che il principio di conoscibilità è garantito solo nel caso in cui il seggio sia distribuito all'interno della stessa circoscrizione dell'elettore e non se lo stesso sia attribuito su base nazionale. Si chiede, inoltre, come sarà rispettato l'articolo 57 della Costituzione relativamente alla distribuzione dei seggi del Senato su base regionale. Sottolinea, poi, che all'esito della sentenza della Corte costituzionale saranno molto più frequenti i ricorsi alla Consulta, da parte dello stesso giudice di primo grado, per attivare il vaglio di costituzionalità delle leggi elettorali. Quanto al tema delle preferenze, evidenzia che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge basata sul modello elvetico che, mirando ad evitare i problemi di clientelismo, corruzione e voto di scambio legati al sistema delle preferenze – problemi peraltro esistenti, a suo avviso, anche nel sistema cosiddetto « porcellum » – prevede la possibilità di cancellare il nome di un soggetto ritenuto impresentabile all'interno di una stessa lista. Chiude ribadendo il suo giudizio fortemente negativo su una proposta di legge potenzial-

mente lesiva della democrazia, in grado di istituzionalizzare una dittatura del capo di un partito politico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rivolgendosi al collega Toninelli, ritiene particolarmente fuori contesto l'odioso paragone da lui effettuato tra la proposta di legge in discussione denominata «italicum» e la terribile strage fascista del treno Italicus.

Gregorio GITTI (PI) rileva preliminarmente lo stato di umiliazione che prova, come parlamentare, nel discutere su una proposta in una materia così rilevante come quella elettorale, sulla base di semplici notizie di stampa.

Passando nello specifico alla proposta di modello elettorale avanzata, non ha esitazioni a definirla una legge Calderolibis. Ripropone, infatti e, anzi, peggiora, quella legge oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale, limitando fortemente la rappresentanza politica. La rappresentanza viene fortemente limitata perché rispetto alla legislazione vigente la proposta, aderendo a una richiesta avanzata da Forza Italia, innalzata sia la soglia di coalizione al 12 per cento sia la soglia di rilevanza della singola lista all'8 per cento.

Riguardo al Senato, osservato che l'esecuzione dell'accordo per la sua trasformazione è legata, a suo avviso, alle vicende giudiziarie del presidente di Forza Italia, come già accaduto in passato e che quindi dovrà essere attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia per permettere l'elezione di quel ramo del Parlamento, si domanda come potrà essere assegnato il premio di maggioranza per il Senato. A suo avviso solo su base regionale, con i problemi che questo ha comportato nel recente passato.

Riguardo alle liste corte, osserva che si tratta sempre di liste bloccate che non superano la censura della Corte costituzionale, che si è espressa in modo prescrittivo in merito alla rappresentanza e alla rappresentanza di genere a favore della preferenza.

Ritiene inidonea a superare la censura di ragionevolezza della Corte la prime-

trazione della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza al 35 per cento perché verrebbe cristallizzata la divaricazione tra consenso e rappresentanza, che ha costituito la ragione principale della censura della Consulta.

Si tratta, quindi, di una proposta che è ancora più incostituzionale della legge bocciata dalla Corte costituzionale. Ricorda che con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte ha aperto all'ammissibilità di ricorsi in materia di legge elettorale per il Parlamento ed è facile prevedere che, se questa proposta diventerà legge, la Corte sarà chiamata ad esprimersi sul ricorso di qualche Comitato civico.

Preannuncia, in conclusione, la dura opposizione del suo gruppo sia alla Camera che, in particolare, al Senato – dove, lo ricorda, è determinante per la tenuta della maggioranza.

Roberta AGOSTINI (PD) osserva che ci si trova di fronte a un passaggio cruciale per la legislatura e ritiene che la possibilità di riscrivere le regole sia veramente a portata di mano.

Trova positivo che si sia giunti a un accordo sulla legge elettorale legato anche a riforme costituzionali altrettanto rilevanti. Giudica altresì positiva e cruciale la discussione odierna, perché svolta nella sede propria dove vanno trovati accordi tra le forze politiche, vale a dire il Parlamento.

A suo avviso, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale e di quanto evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione dagli esperti intervenuti, i principi a cui deve rispondere un testo di riforma della legge elettorale sono proporzionalità, ragionevolezza, logicità, rispetto della funzione rappresentativa, valore e incisività di ogni singolo voto. Il tutto deve poi tendere a ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

È fondamentale inoltre che una nuova legge elettorale permetta ai cittadini di poter scegliere la maggioranza che dovrà governare. Sotto questo profilo, va bene prevedere un premio di maggioranza. Per

equilibrare tale premio sarebbero più appropriate soglie meno elevate di quelle previste per accedere alla ripartizione dei seggi. Allo stato attuale si darebbe, infatti, un valore troppo diseguale a ogni singolo voto che avrebbe le sue ripercussioni anche sulla rappresentanza di genere.

Ritiene inoltre non proporzionata e troppo bassa la soglia del 35 per cento per l'attribuzione del premio di maggioranza, con il rischio concreto che il ballottaggio al secondo turno sia un'eventualità remota.

Riguardo alle liste bloccate, dichiara la propria contrarietà pur nella consapevolezza dei rischi che ha comportato e comporterebbe il voto di preferenza. Il suo favore era per i collegi uninominali. Sottolinea però gli ottimi risultati ottenuti a livello di elezioni comunali della doppia preferenza al fine del riequilibrio della rappresentanza di genere. Riequilibrio che non sarebbe assicurato dalle liste bloccate e specialmente dalla ripartizione dei seggi sul piano nazionale.

Si augura, infine, che le osservazioni emerse nella proficua discussione odierna possano trovare spazio in sede di adozione del testo base.

Gennaro MIGLIORE (SEL) pone preliminarmente una premessa metodologica. In considerazione degli effettivi contributi portati alla discussione, sottolinea l'importanza di trovare le più ampie convergenze che non siano basate solo sui numeri in Parlamento ma sulla reale rappresentanza nel Paese. A suo avviso, quindi, l'accordo trovato tra due forze politiche che sommano insieme circa il 45 per cento dei voti va ampliato anche agli altri partiti, al fine di modificare la legge elettorale col massimo del consenso. A tal proposito si rammarica della posizione del Movimento 5 Stelle, che dopo iniziali aperture a partecipare al dibattito sulla modifica della legge elettorale, ha di fatto escluso di voler dare un proprio contributo positivo.

Per quanto riguarda le riforme costituzionali del Titolo V e del Senato, rinnova il favore del suo gruppo, ricordando che l'iter sarebbe già partito se non si fosse

perso tempo con la legge costituzionale, non andata in porto, di istituzione, in deroga all'articolo 138 della Costituzione, di un Comitato per le riforme.

Passando alla legge elettorale, prima di esaminare la proposta in questione, solleva due questioni a suo avviso fondamentali che riguardano le procedure elettorali. Prima di tutto ritiene che sia indispensabile introdurre una norma specifica in materia di ineleggibilità di coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi.

Concorda inoltre con la collega Bindi sul fatto che vada posto un tetto alle spese elettorali, specialmente in un sistema che non prevede più il finanziamento pubblico ai partiti. Ricorda che la legge francese non solo fissa un tetto di spesa, ma prevede sanzioni che arrivano anche fino alla perdita del seggio parlamentare. Se non si stabilisce un tetto alle spese elettorali non hanno senso, a suo parere, discussioni sulla moralizzazione della politica. Inoltre, la politica deve essere alla portata di tutti e deve sussistere eguaglianza in riferimento all'elettorato passivo.

Passa ad esaminare in dettaglio la proposta. Riguardo al premio di maggioranza, ritiene troppo bassa la soglia del 35 per cento. Inoltre trova similitudini tra il doppio turno di ballottaggio e il sistema di elezione dei sindaci. Non vorrebbe che questo significasse una futura modifica del sistema parlamentare in chiave di aumento della *leadership* e della personalizzazione della politica.

Riguardo alle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, osserva che la soglia dell'8 per cento per liste non coalizzate è una soglia draconiana che ha il suo equivalente solo in Turchia e solo riguardo alla minoranza curda. Si tratta di una limitazione della rappresentatività che non ha nulla a che vedere con la governabilità. Una lista non coalizzata non ha nessun potere di condizionamento sulla governabilità. Se il punto è quello di scoraggiare le liste a non coalizzarsi, osserva che il problema è risolto dal ballottaggio al secondo turno, dove le liste che al primo si

sono presentate da sole potrebbero far confluire i propri voti in una delle due coalizioni.

In merito alla soglia del 5 per cento per le liste coalizzate, osserva che in altri sistemi, come quello tedesco, dove è previsto, è giustificato dal fatto che non esiste un premio di maggioranza, come invece prevede il sistema proposto. Accomunare premio di maggioranza e soglia di sbarramento elevata rappresenta una sorta di accanimento contro la democrazia. Rammenta che una situazione analoga sussisteva in Grecia, dove è stata però corretta portando lo sbarramento al 3 per cento. Sottolinea inoltre come il sistema proposto favorisce le liste più grandi, alle quali andrebbero i seggi delle liste coalizzate che non hanno raggiunto il 5 per cento.

Osserva che una coalizione rappresenta un'opportunità politica non solo per le liste minori, ma anche per le liste maggiori che con i voti delle liste più piccole possono raggiungere la percentuale di voti necessari a far scattare il premio di maggioranza. Avanza quindi una proposta di differenziazione di soglie: potrebbe essere lasciata la soglia del 5 per cento solo per l'accesso alla ripartizione dei seggi attribuiti con il premio di maggioranza, mentre con una percentuale del 2 o del 3 per cento la lista coalizzata avrebbe il diritto a una rappresentanza democratica in Parlamento, senza che questo comporti nessun ostacolo alla governabilità.

Concorda inoltre con il collega Giorgis sul problema sistematico relativo al disagio sociale e ai rischi che comporta un'extraparlamentarizzazione di gruppi di riferimento di questo disagio. Porta l'esempio della Francia e del Fronte Nazionale, la cui *leader* – dopo molti anni di esclusione del Fronte Nazionale dal Parlamento – rischia di diventare Presidente della Repubblica francese.

Riguardo ai listini, ritiene che non siano diversi dalle liste bloccate e ribadisce la preferenza per il ritorno alla legge Mattarella e per i collegi uninominali che permettono all'elettore di scegliere direttamente l'eletto. Nutre molte perplessità, poi, sulla ripartizione dei seggi su base

nazionale, che concentrerebbe gli eletti di una forza politica anche a carattere nazionale come la sua nella regione dove è più forte, limitando la rappresentanza territoriale. È necessario quindi una ripartizione in circoscrizioni con collegi plurinominali e un'assegnazione dei seggi su questa base.

Ricorda, infine, la necessità di conservare norme specifiche a tutela delle minoranze linguistiche.

Alfredo D'ATTORRE (PD) richiama quanto evidenziato nel corso della discussione dai colleghi Giorgis e Bindi, con particolare riferimento alla questione delle soglie, sottolineando il suo pieno accordo rispetto a quanto da loro sostenuto.

Ritiene molto positiva la prospettiva di una ripresa celere dell'esame delle proposte di modifica della legge elettorale e delle riforme costituzionali, così come la determinazione dimostrata ad andare avanti da parte del suo gruppo. Ricorda che al Senato era stato fatto un lavoro significativo sulla legge elettorale prima della nota sentenza della Corte costituzionale, lavoro che si è poi fermato per forti contrarietà emerse. Lo stesso è avvenuto per le riforme costituzionali dove, se non vi fosse stato l'impedimento da parte di Forza Italia all'avvio dei lavori del Comitato dei 42, oggi il dibattito sarebbe già entrato nel vivo. Ritiene comunque positivo il «ravvedimento operoso» che vi è stato da parte del suo gruppo e di Forza Italia e ritiene vada incoraggiato.

Soffermandosi sul merito delle questioni, intende svolgere alcune osservazioni in aggiunta alle questioni poste dai colleghi Giorgis e Bindi.

Ritiene, in primo luogo, che sia stato sottovalutato il richiamo, contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, alle recenti sentenze della Corte costituzionale federale tedesca che ha sottolineato come la soglia di sbarramento oltre il 5 per cento violi i principi dell'eguaglianza del diritto di voto e delle pari opportunità tra partiti politici nei sistemi proporzionali. Sottolinea dunque come la clausola di sbarramento diventi irragionevole rispetto

al sistema proposto e ciò rende molto problematica la previsione di uno sbarramento all'8 per cento tra i partiti politici al di fuori di una coalizione, considerato che questo equivarrebbe a tenere fuori dal Parlamento una forza politica che avesse ottenuto circa 2-3 milioni di voti.

Ritiene che questo costituisca un punto riguardo al quale la sentenza della Corte costituzionale pone dei limiti abbastanza stringenti.

Rileva come un altro profilo non collimante con la sentenza della Corte costituzionale sia rappresentato dalle liste bloccate. È vero, infatti, che si apre alla possibilità di listini più corti ma è problematico il fatto che si tratti dell'unico metodo per l'elezione di parlamentari. È dunque evidente il distacco tra eletto e territorio nel sistema previsto con la ripartizione nazionale. Ricorda come sia già stata sottolineata l'insostenibilità in termini politici, democratici e costituzionali di tale sistema ed auspica che la saggezza del dibattito parlamentare consentirà di restituire ai cittadini il potere di scelta. In questo caso infatti l'elemento della scelta personale viene «bypassato». Si dovrà dunque ipotizzare o la doppia preferenza di genere o un sistema di collegi uninominali o una combinazione dei due.

Ricorda come la modifica della legge elettorale in esame sia stata preannunciata come parte di un progetto di riforma più vasto. In particolare, la previsione del ballottaggio rende ancora più necessario il passaggio ad un sistema monocamerale, almeno per quanto attiene al rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. È dunque opportuno procedere parallelamente nell'esame della modifica della legge elettorale e delle riforme istituzionali.

Ricorda come negli ultimi anni siano stati preannunciati più volte «patti costituenti», poi falliti: occorre tuttavia, in questa occasione, provarci con forza, ma per dare concretezza ad una nuova legge elettorale occorre procedere di pari passo con la riforma del Titolo V e del bicameralismo.

Riccardo NUTI (M5S) si chiede se la Commissione affari costituzionali sia il luogo in cui si scrivono le leggi oppure soltanto un teatrino fatto per prendere in giro i cittadini. Personalmente si sente preso in giro e quindi offeso dal comportamento delle forze politiche che stanno gestendo le cosiddette riforme. Si dice che le riforme devono essere di iniziativa parlamentare, mentre è evidente a tutti che l'iniziativa delle riforme di cui si parla oggi non ha nulla di parlamentare, visto che si tratta di proposte elaborate al di fuori del Parlamento da due individui che non solo non sono parlamentari, ma che sono stati condannati, l'uno come evasore fiscale e l'altro dalla Corte dei conti in Toscana per le ragioni che sono note. Se però addirittura la legge elettorale può venire imposta da soggetti esterni al Parlamento senza possibilità di modifica sostanziale da parte degli eletti, il lavoro del Parlamento non ha alcun senso e non si capisce a cosa serva.

Si chiede quale sia il senso del premio di coalizione, posto che non serve alla governabilità, visto che nulla impedisce ai partiti coalizzati di dividersi subito dopo aver vinto le elezioni ed essersi spartiti il premio. Non si vede come si possa poi parlare di governabilità, alla luce delle previsioni che si fanno nei media quanto alla composizione del Parlamento che, con gli orientamenti attuali, uscirebbe da elezioni con la nuova legge elettorale.

Quanto al voto di genere, lo ritiene una sciocchezza, visto che favorisce il controllo del voto. Quanto invece alla preferenza, replicando a quanti sostengono che favorirebbe la corruzione politica, osserva che il problema non sta nella preferenza, ma nelle forze politiche che corrompono gli elettori con accordi di scambio. Quali siano queste forze politiche è d'altra parte ben noto a tutti: sono i partiti vecchi, non certo il Movimento 5 Stelle.

Rilevando poi che alcuni – e segnatamente il deputato Lauricella – hanno spiegato di voler fare soltanto delle «battute», commenta che, se si tratta di fare battute, appunto come a teatro, allora

forse è meglio che ogni parlamentare si chieda se voglia partecipare al teatrino o se non abbia di meglio da fare.

Giuseppe LAURICELLA (PD), intervenendo per fatto personale, chiarisce di non aver mai inteso dire che le sue sarebbero state soltanto « battute » e di aver invece voluto ironizzare nei confronti di quanti, fuori del Parlamento, parlano di questioni complesse dicendo di volere dire solo poche « battute ».

Alessandro NACCARATO (PD) osserva che, se è vero che l'iniziativa delle riforme elettorali e costituzionali viene dal di fuori del Parlamento, è però anche vero che la discussione che si sta svolgendo, lungi dall'essere un « teatrino », servirà ad aiutare il relatore e la Commissione a definire o a migliorare il testo di legge da sottoporre all'Aula.

In merito poi all'attribuzione dei seggi con liste bloccate, su base nazionale, osserva che si tratta di un sistema che non consente ai cittadini di scegliere gli eletti e che pertanto non innova rispetto alla legge vigente, che è stata dichiarata in questo incostituzionale. Si tratta di un problema che non può essere aggirato con misure come le primarie interne ai partiti per la selezione dei candidati. È evidente a tutti infatti che le elezioni gestite dal Ministero dell'interno garantiscono ai candidati un'imparzialità che non è garantita da selezioni interne a un partito gestite dal partito stesso.

A parte questo, ritiene fuori luogo demonizzare le preferenze, atteso che si tratta di un istituto comunemente usato per l'elezione del Parlamento europeo e dei consigli regionali e locali e che nelle regioni e negli enti locali il rapporto tra cittadini ed eletti è decisamente più diretto e virtuoso che nel Parlamento nazionale.

Quanto al premio di maggioranza, lo ritiene eccessivo e non funzionale, considerato che non disincentiverebbe la formazione di coalizioni eterogenee unite solo dallo scopo di vincere le elezioni e che l'eterogeneità delle coalizioni è il vero fattore di ingovernabilità, come sperimentato in passato.

Sottolinea infine una questione di metodo. Posto che le intese raggiunte riguardano, oltre alla legge elettorale, anche le riforme costituzionali per il superamento del bicameralismo perfetto e per la revisione del rapporto tra Stato e autonomie territoriali, ritiene che sarebbe più fruttuoso che il Parlamento concentrasse la sua attenzione prima sulle riforme costituzionali e solo poi sulla legge elettorale, e questo in considerazione del fatto che la sentenza della Corte costituzionale ha già corretto la legge elettorale vigente, mettendola « in sicurezza ».

Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO intende svolgere, a conclusione del dibattito, alcune riflessioni su quanto emerso finora, prescindendo dalle proprie opinioni personali sul tema ma evidenziando alcuni aspetti di diritto costituzionale, al fine di dare un contributo, seppure indiretto, alla definizione del testo base.

Sottolinea, preliminarmente, come sia da evitare l'adozione di un nuovo sistema elettorale che vada incontro alle medesime censure già evidenziate dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 1 del 2014. Si tratta di un obiettivo che è stato rappresentato da tutti coloro che sono finora intervenuti nel dibattito parlamentare.

Ricorda, sotto il profilo della storia delle istituzioni e dei sistemi parlamentari, come esistano sistemi maggioritari e sistemi proporzionali: i sistemi maggioritari hanno premi di maggioranza impliciti, per esempio la dimensione dei collegi, invece quelli proporzionali possono avere premi di maggioranza espliciti. I due meccanismi però non si devono sommare, poiché altrimenti provocano effetti disastrosi sotto il profilo costituzionale. Ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che le correzioni non possono superare una certa entità nei sistemi proporzionali, poiché altrimenti la distorsione diviene eccessiva. Ricorda di essere stato da sempre sostenitore del doppio turno, che garantisce un approccio bipolare, a cui tiene. Occorre però fare attenzione: il doppio turno, per come è stato preannunciato, rischia di

produrre un assetto molto simile a quello precedente. La soglia sotto la quale bisogna ritornare davanti al popolo sovrano va messa in relazione al tasso di distorsione della rappresentanza che è tollerato sulla base di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale.

Occorre dunque una riflessione sulla soglia di accesso al premio e sulla soglia di accesso in Parlamento: nel sistema prospettato i due elementi determinano la somma di due effetti distorsivi, con esiti ancora peggiori della legge che è stata censurata dalla Corte costituzionale, andando anche oltre la legge Acerbo.

Evidenzia dunque come il problema che riguarda le soglie non è un problema di difesa dei piccoli partiti ma è una questione di sistema: occorre chiedersi fino a che punto si arriva con la distorsione e fino a che punto è tollerabile.

Per quanto riguarda il tema delle preferenze, fa presente di non essere personalmente un fanatico di tale sistema ma occorre, a suo avviso, una riflessione più ampia ed un indirizzo da parte del Parlamento. Indubbiamente si è gettato molto discreto con lo slogan del « Parlamento dei nominati » e non è sostenibile che le preferenze vadano bene per le elezioni europee, dove i collegi sono enormi, per le elezioni regionali, dove i punti di contatto con la criminalità organizzata sono forti, e per le elezioni comunali, mentre non andrebbero invece bene per le elezioni della Camera e del Senato. Ribadisce, dunque, l'esigenza che il Parlamento dia un indirizzo nel senso della razionalità.

Rileva che, se si optasse per collegi plurinominali molto piccoli – come suggerito da molti interventi e negli organi di stampa – si avrebbero i listini che, salvo alcune eccezioni, sarebbero quelli del « provincellum mascherato »: corre solo il capolista e gli altri hanno unicamente una funzione ornamentale con criticità anche rispetto a coloro che hanno vinto le primarie.

Matteo BRAGANTINI (LNA) scusandosi per il ritardo, essendo stato finora impegnato in altra sede istituzionale, intende

svolgere un breve intervento partendo da un calcolo numerico da applicare alla proposta formulata riguardo alla soglia del 35 per cento per ottenere il premio di maggioranza. In particolare, a titolo esemplificativo, se la base elettorale è pari a 100 e i votanti fossero pari all'80 per cento di 100, le schede valide equivalessero al 90 per cento del suddetto 80 per cento dei votanti e i partiti sopra la soglia avessero l'80 per cento dei voti validamente espressi, il 35 per cento di tale risultato sarebbe pari al 20,16 per cento. Intende dunque sottolineare come la soglia del 35 per cento, che si propone di fissare, rappresenta di fatto il 20,16 per cento degli elettori per le coalizioni. È dunque assurdo che un partito che rappresenti il 10-12 per cento degli elettori, insieme ad altri che non superano la soglia, riesca ad ottenere alla fine il 55 per cento dei seggi, che è proprio ciò che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte riguardo al premio di maggioranza.

Per questo, nel corso delle audizioni svolte, aveva chiesto agli esperti se fosse possibile sommare il premio di maggioranza implicitamente derivante dalla soglia con un ulteriore premio di maggioranza esplicito.

Sottolinea quindi l'esigenza di non compiere gli stessi errori già stigmatizzati dalla Corte costituzionale: occorre dunque prevedere alternativamente le soglie di sbarramento o il premio di maggioranza.

Giuseppe LAURICELLA (PD) manifesta l'intenzione di chiedere che la Commissione programmi lo svolgimento di audizioni di esperti della materia sul nuovo testo che è stato preannunciato, considerato che finora gli approfondimenti hanno potuto riguardare solo le proposte di legge assegnate alla Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che della proposta del deputato Lauricella si potrà eventualmente discutere nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricordando la necessità che l'esame in sede referente sia concluso in tempo utile ri-

spetto alla data fissata dalla Conferenza dei presidenti di gruppi per l'avvio della discussione in Assemblea.

Dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Emendamenti C. 1885-A Governo.

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, l'emendamento 2.802 della Commissione e i subemendamenti Grimoldi 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.2.-bis.800.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo

117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Emendamenti C. 957 ed abb.-A.

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	100
AVVERTENZA	47

SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati circa 540

emendamenti (*vedi allegato 1*), il cui vaglio di ammissibilità è ancora in corso. Considerato l'ingente numero di emendamenti, il relatore ed il Governo non hanno ancora concluso il loro esame ai fini dell'espressione dei pareri. Oggi pertanto si potrà procedere all'illustrazione degli emendamenti, senza quindi votare. Questa fase è comunque propedeutica all'espressione dei pareri.

Per quanto attiene al prosieguo dell'esame, avverte che gli emendamenti potranno essere votati a partire da domani, alle ore 14. Dato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 27 prossimo, l'esame degli emendamenti dovrebbe concludersi entro domani, per trasmettere il testo alle commissioni competenti per l'espressione del parere e, quindi, concludere l'esame in sede referente giovedì prossimo.

Atteso che i predetti tempi sarebbero sicuramente eccessivamente ristretti, ha

intenzione di scrivere al Presidente della Camera per chiedere che l'avvio dell'esame in Assemblea sia spostato al termine delle votazioni previste per martedì 28 gennaio 2014. Ciò consentirebbe di esaminare gli emendamenti anche nelle giornate di giovedì e lunedì prossimi, per concludere l'esame in referente nella mattinata di martedì prossimo.

Ricorda, infine, che per la concomitanza con il Congresso nazionale di SEL, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica prossimi sono sospesi i lavori parlamentari.

Nicola MOLTENI (LNA) preso atto che il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative è ancora in corso, chiede che l'esame preliminare del provvedimento possa svolgersi dopo la conclusione del vaglio di ammissibilità medesimo. Chiede, inoltre, essendo stati presentati molti emendamenti dal suo gruppo, alcuni dei quali ostruzionistici, su quali proposte emendative non sia stato ancora completato il giudizio di ammissibilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che si debba massimizzare l'uso del tempo a disposizione della Commissione, iniziando oggi stesso la discussione sulle linee generali e sottolinea come tale discussione possa essere propedeutica al vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ancora in corso. Osserva come il vaglio di ammissibilità sia particolarmente complesso, soprattutto con riferimento agli articoli aggiuntivi.

Nicola MOLTENI (LNA) rileva come l'articolo aggiuntivo Verini 1.01 sia volto ad inserire nel provvedimento il testo in materia di misure cautelari da pochi giorni approvato dalla Camera e si domanda se la presentazione di una simile proposta emendativa rappresenti una mera svista, perché, se così non fosse, l'eventuale giudizio che la dichiarasse ammissibile nonostante l'evidente estraneità di materia costituirebbe una inaccettabile forzatura con la quale si mortificherebbe il lavoro del Parlamento. Si dichiara con-

vinto, tuttavia, del fatto che la Presidenza della Commissione ed eventualmente, in seconda battuta, la Presidenza della Camera giudicheranno inammissibile l'articolo aggiuntivo Verini 1.01, e che non potrebbe essere diversamente, anche in considerazione del recente messaggio inviato dal Presidente della Repubblica ai Presidenti di Camera e Senato proprio in tema di ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame parlamentare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Chiede, quindi, quali siano le posizioni in proposito della Presidenza della Commissione, in attesa dell'eventuale pronuncia della Presidenza della Camera, del relatore e del Governo.

Walter VERINI (PD) considera i rilievi dell'onorevole Molteni opinabili ma legittimi, sottolineando come ci si trovi di fronte ad uno di quei temi delicati di fronte ai quali spesso, in modo pregiudiziale e automatico, taluni sono portati ad « alzare le barricate ». Ricorda come, in realtà, sia stato lo stesso Governo, tramite il Ministro Cancellieri, a chiarire di non avere inserito il tema delle misure cautelari personali nel testo del decreto esclusivamente perché la materia è all'esame del Parlamento e, quindi, non per un'asserita e opinabile estraneità di materia, quanto per un gesto di rispetto nei confronti del Parlamento medesimo. Precisa come lo scopo dell'articolo aggiuntivo 1.01 sia quello di inserire nel testo del decreto il testo di un provvedimento approvato dalla Camera con soli 13 voti contrari, senza ledere in alcun modo le prerogative del Senato. Sottolinea, infatti, come, se l'articolo aggiuntivo fosse dichiarato ammissibile e poi approvato, il provvedimento nel suo complesso passerebbe comunque all'esame del Senato, che sarebbe padrone di intervenire sul relativo contenuto.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime talune considerazioni di metodo, rilevando come si sia di fronte ad un cortocircuito parlamentare atteso che, da un lato, si prende atto del fatto che la Commissione

Giustizia del Senato non funziona o, comunque, non svolge adeguatamente i propri compiti e, dall'altro, si considera quasi irrilevante tutto il lavoro già svolto dalla Camera con l'approvazione del provvedimento sulle misure cautelari, al punto di ritenere opportuna e praticabile la via della presentazione di un articolo aggiuntivo come quello in esame. Sottolinea come, al contrario, non sia certamente questo il modo giusto di legiferare. Ritiene, inoltre, superfluo pronunciarsi sul recente messaggio del Presidente della Repubblica in tema di ammissibilità degli emendamenti, il cui valore giuridico, a suo giudizio, risulta quantomeno dubbio se solo si considera che la competenza a decidere in materia spetta esclusivamente ai Presidenti delle Camere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come si stia riflettendo attentamente anche sulle questioni di metodo in relazione ad una proposta emendativa che è pur sempre di origine parlamentare e come non si possa trascurare, nell'ambito di una complessiva valutazione, la circostanza che in altri casi, come per la disposizione che ha introdotto il delitto di *stalking*, un testo già approvato da un ramo del Parlamento sia stato inserito in un decreto-legge ed abbia così completato il suo *iter* fino alla definitiva approvazione.

Occorre, dunque, una valutazione attenta, complessiva, bilanciata e senza forzature, tenendo conto della necessità di riforme strutturali per ottenere il risultato di una riduzione controllata della popolazione carceraria e che il provvedimento, in qualunque testo approvato dalla Camera, in ogni caso passerà all'esame del Senato ed il relativo esame dovrà concludersi in un tempo certo.

Ogni valutazione in tema di ammissibilità delle proposte emendative sarà compiuta nel rigoroso rispetto del Regolamento, come integrato e precisato dalle circolari emanate dalla Presidenza della Camera. Questo vale tanto per l'articolo aggiuntivo Verini 1.01 quanto per altri articoli aggiuntivi presentati, ad esempio, dal Gruppo del M5S, che intervengono

sulla liberazione anticipata ordinaria e quindi su un articolo dell'ordinamento penitenziario non toccato dal decreto ma che propongono un tema che appare strettamente attinente alla materia da trattata dall'articolo 4 del decreto.

Con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 1.01, precisa che il concetto di « stretta attinenza » alla materia andrà valutato anche con riferimento al titolo del provvedimento, che si riferisce alla riduzione controllata della popolazione carceraria; alla rubrica dell'articolo 1, che introduce modifiche al codice di procedura penale; al contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che interviene sull'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice prescrive sempre procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ricorda come, invece, nel testo ancora vigente, il giudice applica le predette modalità di controllo solo ove lo ritenga necessario.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la presidente sia orientata verso una valutazione favorevole di ammissibilità, ma ricorda come il Presidente della Repubblica abbia richiesto per i decreti-legge una valutazione particolarmente scrupolosa sugli articoli aggiuntivi che non abbiano una evidente correlazione per materia. Osserva, in particolare, come sia possibile trovare per l'articolo aggiuntivo 1.01 una correlazione per materia solo attraverso un ragionamento destramente complesso, proprio perché tale correlazione è tutt'altro che evidente. Preannuncia che il proprio gruppo adirà tutti gli strumenti messi a disposizione del Regolamento e che, se necessario, si rivolgerà anche al Presidente della Repubblica affinché l'articolo aggiuntivo 1.01 sia dichiarato inammissibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente di avere illustrato in modo esemplificativo la complessità della valutazione tecnica che deve caratterizzare un corretto ed equilibrato giudizio di ammissibilità di una proposta emendativa e di avere posto in evidenza come dal vaglio del complesso degli elementi presi in considerazione, anziché dall'esame di una parte di essi, potrebbe emergere che l'emendamento 1.01 non sia così manifestamente inammissibile, come invece sostenuto dall'onorevole Molteni.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede quali siano gli intendimenti dei gruppi di maggioranza sull'articolo 4 del decreto-legge che, a suo giudizio, introduce una forma di « indulto mascherato ». Dopo avere notato che anche la presidente ha presentato un emendamento sull'articolo 4, chiede se tale proposta emendativa sia o meno da riferire al gruppo del PD.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda, ove fosse necessario, che il gruppo del PD ha il suo rappresentante in Commissione e chiarisce di avere presentato il proprio emendamento, come sempre, in completa autonomia.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede chiarimenti sull'emendamento 6.6 del relatore.

David ERMINI (PD), *relatore*, chiarisce che l'emendamento è diretto a specificare i reati più gravi previsti dal Testo unico sull'immigrazione per i quali non può essere disposta l'espulsione. Si evita così di non poter applicare le norme del decreto-legge a reati non gravi previsti dal medesimo Testo unico.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Osserva come l'articolo 1, comma 9, intervenga sul codice civile, e sulle sue disposizioni di attuazione, per quanto concerne la disciplina del condominio degli edifici, recentemente novellata dalla legge n. 220 del 2012.

Il decreto-legge integra cinque diversi aspetti della disciplina del condominio. In particolare, la lettera *a)* del comma 9 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia l'individuazione dei requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché le determinazioni dei criteri, dei contenuti e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica.

La lettera *b)* novella la disciplina delle maggioranze richieste per l'approvazione delle innovazioni (articolo 1120 c.c.). In particolare, il decreto-legge elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dal-

l'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, secondo comma, c.c.). Conseguentemente, anche per tali innovazioni sarà necessaria la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, quinto comma, c.c.).

La lettera *c*) novella l'articolo 1130 del codice civile, relativo alle attribuzioni dell'amministratore di condominio, con particolare riferimento all'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari. Il decreto-legge specifica che le annotazioni relative alle condizioni di sicurezza – cui fa riferimento il comma 1, n. 6) – sono da intendere esclusivamente come inerenti alle parti comuni dell'immobile.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 1135 del codice civile, in tema di attribuzioni dell'assemblea dei condomini, con particolare riferimento all'obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori quando l'assemblea provvede in ordine alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni. Il decreto-legge specifica che, se i lavori condominiali devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro stato di avanzamento, l'importo del fondo speciale può non essere pari all'ammontare complessivo dei lavori, bensì ai singoli importi dovuti per le fasi di avanzamento.

Infine, la lettera *e*) novella l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale.

Il decreto-legge specifica che all'irrogazione delle sanzioni provvede l'assemblea condominiale a maggioranza semplice (vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interve-

nuti e almeno la metà del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, secondo comma, c.c.).

L'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.

Le imprese di assicurazione non sono tenute ad offrire detti meccanismi antifrode, ma qualora vengano proposti ed accettati dagli assicurati ad essi sono collegate delle riduzioni dei premi obbligatori. In caso di inosservanza di tale prescrizione, sono previste delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'IVASS e la riduzione automatica del premio di assicurazione. È confermato, inoltre, che i costi di installazione della scatola nera sono a carico dell'impresa di assicurazione.

Al fine del conseguimento della massima trasparenza, le imprese di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi che deriva dall'utilizzo delle suddette clausole. Gli stessi dati sono pubblicati anche sui siti del Ministero dello sviluppo economico e dell'IVASS. Nel momento della stipula del contratto, inoltre, le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito devono darne comunicazione all'assicurato con apposita dichiarazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

È prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, per garantire l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.

Sempre in un'ottica antifrode è prevista l'inammissibilità in giudizio delle te-

stimonianze prodotte in un momento successivo alla denuncia del sinistro, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. È previsto inoltre che nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica l'eventuale ricorrenza degli stessi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.

Con riferimento al risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità è precisato che devono risultare strumentalmente accertate a seguito di riscontro medico legale.

L'articolo 10 – tra le misure finalizzate a favorire l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane – propone la concentrazione in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e corti d'appello di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero.

Ricorda che già il decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. decreto del fare) aveva previsto una disposizione (articolo 80) – poi espunta in sede di conversione – che concentrava in via esclusiva presso 3 sole sedi di uffici giudiziari – i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli – tutte le cause civili in cui erano parti società estere non aventi sedi stabili in Italia.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003:

a) concentra la competenza per le cause in cui sono parti società estere presso le sezioni specializzate di 9 sedi del Tribunale delle imprese (ovvero Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia) e relative corti d'appello. Come spiega la relazione al provvedimento d'urgenza, è parso oppor-

tuno radicare la competenza presso gli uffici giudiziari ritenuti dal Governo principali nella distribuzione geografica nazionale e quindi più agevolmente raggiungibili dall'estero;

b) assegna – sempre con riguardo alle cause in cui sono parti società estere – alle nove sezioni specializzate le controversie già comprese, per materia, nella competenza di queste ultime (il citato articolo 80 del decreto-legge 69/2013 faceva, invece, riferimento a tutte le controversie civili, non solo quindi a quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003);

c) estende la nuova disciplina a tutte le società con sede all'estero, anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 10 reca una disposizione transitoria secondo cui la competenza delle 9 sezioni specializzate prevista dall'articolo 10 si radicherà per i giudizi civili instaurati a decorrere dal 22 febbraio 2014 (ovvero 60 gg. dopo l'entrata in vigore del decreto).

L'articolo 13, comma 10 reca disposizioni finalizzate a garantire, in particolari situazioni, la prosecuzione dei contratti di appalto e subappalto, attraverso due novelle all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Per la finalità indicata, è consentito alla stazione appaltante, per quanto di competenza di questa Commissione, provvedere, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario e dai subappaltatori e cottimisti, presso il tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura (nuovo comma 3-bis dell'articolo 118).

Presenta, quindi, ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che molti dei rilievi contenuti nella proposta di

parere del relatore siano condivisibili e che alcuni di essi coincidono sostanzialmente con quelli espressi nella questione pregiudiziale da lui presentata contro il provvedimento in esame, che, a suo giudizio, è talmente sbilanciato a favore delle imprese di assicurazione e a sfavore degli assicurati da sembrare scritto direttamente dalla Unipol.

Con riferimento alla lettera B), punto n. 3) delle premesse della proposta di parere, ritiene che si possa sopprimere la parte della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 che si riferisce al valore probatorio della « scatola nera », in quanto la norma è già prevista in linea generale dall'articolo 2712 c.c. e anche perché la locuzione « mancato funzionamento del predetto dispositivo » risulta erronea giacché un mancato funzionamento presuppone la mancanza dei dati, invero un erroneo funzionamento prevede la compromissione dei dati stessi.

Quanto alla lettera C), punto n. 2) delle premesse della proposta del relatore, osserva come il comma 3-*bis* dell'articolo 135 CAP preveda una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la parte avversaria, cioè il danneggiante ovvero l'assicurazione del danneggiante potranno presentare qualsiasi testimone secondo i normali canoni procedurali-civilistici. Ritiene, pertanto, che la norma *de qua* debba essere soppressa.

Sulla lettera D), punto n. 3) delle premesse della proposta di parere, rileva come per corrispondere alle finalità pre-

fissate dalla disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso « 3-*quater* », appaia necessario prevedere una formulazione che possa aprire la banca dati dell'Ivass non solo alle assicurazioni ma anche alle parti del processo civile. Inoltre sarebbe sempre onere delle parti processuali prevedere di segnalare testimonianze false, o che si paventino tali, all'Autorità Giudiziaria.

Interviene, infine, sulle disposizioni che prevedono degli sconti praticati dalle imprese di assicurazione e osserva come, non essendo più vigenti le cosiddette « tariffe amministrative », sia probabile che l'obbligo di praticare uno sconto sia dichiarato illegittimo.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, si riserva di valutare attentamente i rilievi del collega Colletti in vista di un'eventuale integrazione della proposta di parere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 6.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

* **1. 54.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Bonafede.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 7.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 45.** Micillo.

Al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

0a) all'articolo 275 il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al fine di tutelare il diritto alla genitorialità, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei conviventi, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, o nel caso in cui i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della

misura. Tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Il giudice può inoltre, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre con figli di età superiore a dieci anni. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

1. 4. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 8.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 55.** Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 44.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole se lo ritiene necessario con le seguenti: salvo che le ritenga non necessarie, nel qual caso il giudice deve moti-

vare ulteriormente e con autonoma valutazione detta circostanza,.

1. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), le parole se lo ritiene necessario sono sostituite dalle seguenti: qualora le ritenga utili.

1. 52. Micillo.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-ter) l'articolo 285-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 285-bis – (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). – 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei conviventi, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, o nel caso in cui i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre con figli di età superiore a dieci anni ».

1. 2. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) all'articolo 285, comma 1, dopo le parole: « istituto di custodia » sono inserite le seguenti: « o presso una casa-famiglia protetta, in caso di madre con figli di età inferiore ad anni dieci con lei conviventi ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, o nel caso in cui i minori

vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura, ».

1. 3. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) all'articolo 656 comma 5, primo periodo, le parole: « tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 » sono sostituite con le seguenti: « quattro anni ».

1. 5. Marroni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1. 9.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1. 43.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono con le seguenti: nelle materie di sua competenza,.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sopprimere la parola Tuttavia,.

1. 51. Micillo.

Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sostituire le parole Tuttavia, quando vi è con le seguenti: nei casi in cui vi sia.

1. 50. Micillo.

Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sostituire le parole procedono a con le seguenti: devono procedere a.

1. 48. Micillo.

Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sostituire le parole procedono a con le seguenti: possono procedere a.

1. 49. Micillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **1. 10.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **1. 42.** Micillo.

Al comma 1, lettera e) capoverso 1-bis, sostituire le parole attinenti alla con le seguenti: che riguardano la.

1. 46. Micillo.

Al comma 1, alla lettera c), la frase e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata è soppressa.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c) capoverso 1-bis, sostituire le parole attinenti alla con le seguenti: relative alla.

1. 47. Micillo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola relative è sostituita dalla seguente: pertinenti.

1. 41. Micillo.

Al comma 1, alla lettera c), la frase ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, è soppressa.

1. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, le parole anche in casi particolari sono soppresse.

1. 40. Micillo.

Sopprimere il comma 2.

1. 11. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al secondo giorno successivo.

1. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al terzo giorno successivo.

1. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quarto giorno successivo.

1. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quinto giorno successivo.

1. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), comma 2, le parole al giorno successivo sono sostituite dalle seguenti: ai cinque giorni successivi.

1. 38. Micillo.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al sesto giorno successivo.

1. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al settimo giorno successivo.

1. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: all'ottavo giorno successivo.

1. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al nono giorno successivo.

1. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al decimo giorno successivo.

1. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quindici giorni successivi alla.

1. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: sedici giorni successivi alla.

1. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciassette giorni successivi alla.

1. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciotto giorni successivi alla.

1. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciannove giorni successivi alla.

1. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venti giorni successivi alla.

1. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venticinque giorni successivi alla.

1. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trenta giorni successivi alla.

1. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trentacinque giorni successivi alla.

1. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quaranta giorni successivi alla.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quarantacinque giorni successivi alla.

1. 31. Molteni, Attaguile.

All'articolo 1, al comma 2, sostituire la frase: al giorno successivo a quello della con la frase: cinquanta giorni successivi alla.

1. 32. Molteni, Attaguile.

All'articolo 1, al comma 2, sostituire la frase: al giorno successivo a quello della con la frase: sessanta giorni successivi alla.

1. 33. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali).

1. All'articolo 274, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del codice di procedura penale, le parole: « della persona sottoposta alle indagini o » sono soppresse.

2. All'articolo 274, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: « concreto » sono inserite le seguenti: « e attuale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede ».

3. All'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: « concreto » sono inserite le seguenti: « e attuale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede ».

4. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5 ».

5. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure

coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate ».

6. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

7. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1 ».

9. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.

10. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

11. All'articolo 292, comma 2, lettera *c)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « l'esposizione » sono inserite le seguenti: « e l'autonoma valutazione ».

12. All'articolo 292, comma 2, lettera *c-bis)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « l'esposizione », ovunque

ricorrono, sono inserite le seguenti: « e l'autonoma valutazione ».

13. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva ».

14. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

15. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

16. Il comma 2-*bis* dell'articolo 308 del codice, di procedura penale è abrogato.

17. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'imputato può chiedere di comparire personalmente ».

18. Al comma 8-*bis* dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto in fine, il seguente periodo: « L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente ».

19. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa ».

20. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».

21. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: « entro il termine prescritto » sono inserite le seguenti: « ovvero se l'ordinanza

del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione ».

22. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: « articolo 309 commi 9 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 309, commi 9, 9-*bis* ».

23. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione ».

24. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura, » sono soppresse.

25. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferiva del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta ».

26. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3 ».

27. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

1. 01. Verini, Costa, Dambruoso, Piepoli.

ART. 2.

*Sopprimerlo.** **2. 1.** Molteni, Attaguile.*Sopprimerlo.** **2. 2.** Micillo.*Sopprimerlo.** **2. 3.** Cirielli.*Sopprimerlo.** **2. 4.** Chiarelli.*Sopprimere il comma 1.***2. 5.** Micillo.*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni è inserito il seguente:

« ART. 73-bis » (*Fatti di lieve entità*):

a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;

b) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ov-

vero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.

2. L'articolo 73 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è soppresso.

2. 6. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Bonafede.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

aa) All'articolo 73 il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva per uso non esclusivamente personale, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Conseguentemente, alla lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

2. 7. Scalfarotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 8. Micillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, ovvero, se i fatti riguardano taluna delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al numero 6 della tabella I prevista dall'articolo 14, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h) le parole: « salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo » sono soppresse.

1-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte le seguenti parole: « salvo per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

2. 9. Il Relatore.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

2. 10. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle

sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. 11. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 6.000 a euro 30.000.

2. 12. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. 13. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. 14. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente arti-

colo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. 15. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 30.000.

2. 16. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.

2. 17. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.

2. 18. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle

sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 60.000.

2. 19. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. 20. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.

2. 21. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.

2. 22. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. 23. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.

2. 24. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.

2. 25. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve

entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.

2. 26. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.

2. 27. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due e sei mesi a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.

2. 28. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.

2. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da uno a cinque, con le seguenti: da uno a tre anni.

* **2. 30.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da uno a cinque anni con le parole: da uno a tre anni.

* **2. 31.** Chiarelli.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: tuttavia se i fatti attengono a sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), limitatamente alla *cannabis* indica e derivati naturali, la condotta è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 13.000.*

2. 32. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 1, lettera a), è introdotta la lettera a-bis): All'articolo 74, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 le parole: fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73 sono sostituite con le seguenti: il reato previsto dal comma 5 dell'articolo 73.

2. 33. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Dopo l'articolo 2, comma 1, lettera a), è introdotta la lettera a-bis): All'articolo 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 90 le parole: Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi sono sostituite con le seguenti: Limitatamente al reato di cui al comma 5 del presente articolo, commesso.

2. 34. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 35. Micillo.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

2. L'articolo 380 comma 2 lettera h) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 14 del medesimo decreto ».

3. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:

d-bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

2. 36. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

2. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) il numero 6) è sostituito dal seguente: « 6) I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico »;

b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente: «5) la *cannabis* ed i prodotti da essa ottenuti.

2. 37. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Bonafede.

Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 350, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, sostituire le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» con le parole: «salvo che ricorra il reato di cui al comma 5 del medesimo articolo».

2. 38. Chiarelli.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

* **3. 21.** Cirielli.

L'articolo è soppresso.

* **3. 24.** Molteni, Attagui.

Sopprimere.

* **3. 178.** Micillo.

Sopprimere il comma 1.

** **3. 177.** Micillo.

All'articolo 3, il comma 1, è soppresso.

** **3. 25.** Molteni, Attagui.

Al comma 1 prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

0a) all'articolo 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Qualora il familiare di cui al primo comma abbia un'età inferiore ai dieci anni

e sia figlio della detenuta o dell'internata, il giudice autorizza quest'ultima, con provvedimento adottato d'urgenza, a recarsi presso la struttura ospedaliera e a permanervi per l'intera durata del ricovero.

0a-bis) Dopo l'articolo 30-*quater* è inserito il seguente articolo:

«ART. 30-*quinqüies*. – (*Ricovero ospedaliero del minore*). – 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il Tribunale di Sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato, competente.

3. 10. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente:

000a) All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di tutelare la genitorialità e i rapporti con la famiglia, sono sempre garantiti i colloqui delle madri e dei padri detenuti o internati con i figli minori, salvo che in caso di maltrattamenti o abusi o per comprovate ragioni a tutela del minore stesso.

3-ter. Per ridurre l'impatto del carcere sui minori figli di genitori detenuti, sono realizzati, all'interno degli istituti, appositi spazi con finalità socio-educative, al fine di facilitare l'attesa dell'incontro attraverso attività ludiche per i bambini, nonché preparandoli al colloquio. In tali spazi è garantita la presenza di almeno un educatore il quale:

a) accompagna e prende in carico la famiglia preparandola al colloquio con il detenuto;

b) prepara l'ambiente di gioco prestando attenzione all'età e alle esigenze dei minori;

c) osserva le dinamiche comportamentali dei minori nonché le dinamiche bambino-adulto e interviene sulle eventuali situazioni di disagio;

d) agevola il dialogo, le relazioni e il confronto fra i genitori accompagnatori;

e) fornisce risposte educative ai genitori e offre consulenze personalizzate;

f) attiva un lavoro individuale con il genitore detenuto in una prospettiva di responsabilità genitoriale e reinserimento sociale.

3-quater. I colloqui dei figli con madri e padri detenuti sono svolti in locali tali da rispettare la sensibilità dei minori e senza mezzi divisorii o all'aperto, garantendo la possibilità di trascorrere tempo ludico e affettivo con il proprio genitore. Tali colloqui con i bambini, anche accompagnati da altro familiare, avvengono in orari o luoghi diversi da quelli utilizzati per gli incontri di soggetti maggiorenni con detenuti o internati, preferibilmente nel pomeriggio e nei giorni festivi per non compromettere l'attività scolastica.

3-quinquies. I colloqui dei minori con genitori detenuti devono essere concessi anche fuori dai limiti temporali stabiliti dal comma 8 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230. La durata di detti colloqui, regolata sulla base delle esigenze pedagogiche del minore, non potrà essere infe-

riore ad un'ora, salvo che per volontà dei colloquianti o tutela del minore stesso e potrà essere estesa anche a parte della giornata ed alla consumazione di un pasto».

2) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che per ragioni attinenti la tutela e l'interesse del minore, oltre ai colloqui previsti dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno n. 230, sono garantiti fra i minori e i genitori detenuti colloqui telefonici in numero non inferiore a quattro al mese, cumulabili con i colloqui verso altri soggetti ed aventi durata, massima di quindici minuti.

3. 12. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente:

00a) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«articolo 28 – (*Rapporti con la famiglia*). – 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni affettive ed educative dei detenuti e degli internati con le famiglie e in special modo con i figli minorenni.

2. Gli operatori psicopedagogici prestano, all'interno degli istituti, assistenza alle famiglie al fine di affrontare la crisi dell'allontanamento del soggetto detenuto dal nucleo familiare e rendere possibile il mantenimento di un rapporto educativo con i figli.

3. La responsabilità genitoriale delle madri e dei padri detenuti, che non deve interrompersi durante la detenzione, viene incentivata favorendo i colloqui con i figli, anche mediante spazi idonei all'incontro.

3. 11. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

All'articolo 3, al comma 1, la lettera a), è soppressa.

* **3. 26.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **3. 176.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera a), il numero 1), è soppresso.

3. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35 (Diritto al reclamo) comma 1), le parole: al direttore dell'ufficio ispettivo, sono soppresse.

* **3. 15.** Dambruoso.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole: direttore dell'ufficio ispettivo.

* **3. 189.** Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 1, alla lettera a), il numero 2), è soppresso.

3. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera a), il numero 3), è soppresso.

3. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), al punto 3) sopprimere le parole: al garante nazionale e.

3. 188. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 4).

** **3. 129.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera a), il numero 4), è soppresso.

** **3. 30.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 5)

* **3. 128.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera a), il numero 5), è soppresso.

* **3. 31.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 6).

** **3. 127.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera a), il numero 6), è soppresso.

** **3. 32.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

* **3. 33.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **3. 126.** Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 2).

3. 174. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 3).

3. 173. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 4).

3. 172. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 5).

3. 171. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 1) e 6).

3. 170. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), il comma 1, è soppresso.

3. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire la frase: si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale con la frase: si svolge ai sensi dell'articolo 144-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, la frase: Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale è sostituita con la frase: Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente.

3. 76. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire la frase: si svolge ai sensi degli articoli 666 e

678 del codice di procedura penale con la frase: si svolge ai sensi dell'articolo 141-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

3. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 1, sostituire le parole: fissa la data con: stabilisce il giorno.

3. 152. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 8).

3. 156. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 3).

3. 161. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 4).

3. 160. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 5).

3. 159. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 6).

3. 158. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 7).

3. 157. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), il comma 2, è soppresso.

* **3. 35.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2.

* **3. 125.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con: venti giorni.

3. 150. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 2) e 3).

3. 169. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 2) e 4).

3. 168. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera h), i punti 2) e 5).

3. 167. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 2) e 6).

3. 166. Micillo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il comma 3.

** **3. 124.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), il comma 3, è soppresso.

** **3. 36.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 3) e 4).

3. 165. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 3) e 5).

3. 164. Micillo.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 3) e 6).

3. 163. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, sostituire le parole: la sussistenza con: l'esistenza.

3. 151. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, prima della parola: rimedio aggiungere la parola: adeguato.

3. 148. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, prima della parola: rimedio aggiungere la parola: efficace.

3. 149. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), il comma 4, è soppresso.

* **3. 37.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 4.

* **3. 123.** Micillo.

Il comma 4, è sostituito dai seguenti:

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notifica della decisione.

5. È, comunque, sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro il termine di giorni quindici

dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

3. 19. Costa.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 35-bis (Reclamo giurisdizionale), comma 4, dopo le parole: è ammesso sono aggiunte le seguenti: reclamo al Tribunale di Sorveglianza nonché.

3. 14. Dambruoso.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

3. 4. Ferranti.

Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 4) e 5).

3. 162. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 4 sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

3. 147. Micillo.

Al comma 1, capoverso 35-bis (Reclamo giurisdizionale) i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

5. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi del presente articolo devono essere eseguiti dall'amministrazione competente. In caso di inottemperanza l'interessato può proporre l'azione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. All'articolo 112, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, aggiungere la seguente lettera *f)* delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non più soggette ad impugnazione.

7. All'articolo 113, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere *c)*, *d)* *e)* e *f)*, il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza o l'ordinanza di cui alla lettera *f)* di cui è chiesta l'ottemperanza.

8. All'articolo 114 il comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza, dall'ordinanza di cui all'articolo 112, comma 2, lettera *f)*, o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero l'ordinanza non è più soggetta ad impugnazione.

3. 20. Costa.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5.

* **3. 122.** Micillo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5.

* **3. 38.** Molteni, Attaguile.

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 lettera b), capoverso ART. 35-bis (Reclamo giurisdizionale), il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi del presente articolo devono essere eseguiti dall'amministrazione competente. In caso di inottemperanza l'interessato può proporre

l'azione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104;

2) *al comma 1 lettera b), capoverso ART. 35-bis (Reclamo giurisdizionale), i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;*

3) *al comma 1 lettera i), punto 2), capoverso 6, lettera a), le parole: nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati sono soppresse;*

4) *al comma 1 lettera i), punto 2), capoverso 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) l'illegittimità dei provvedimenti dell'amministrazione concernenti disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti fondamentali.

Conseguentemente al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *all'articolo 112, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

f) delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, non più soggette ad impugnazione;

2) *all'articolo 113, comma 2, le parole: lettere c), d) ed e), sono sostituite dalle seguenti: lettere c), d), e) ed f), e dopo le parole: la sentenza sono aggiunte le seguenti: o l'ordinanza di cui alla lettera f);*

3) *all'articolo 114, comma 1, dopo le parole: del giudizio definito dalla sentenza sono aggiunte le seguenti: , dall'ordinanza di cui all'articolo 112, comma 2, lettera f), e le parole: dal passaggio in giudicato della sentenza sono sostituite dalle seguenti: dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero dal momento in cui l'ordinanza non è più soggetta ad impugnazione.*

3. 13. Dambruoso.

Al comma 1, lettera b), comma 5 dell'articolo 35-bis dopo le parole: mancata esecuzione si aggiungano le seguenti: entro il termine indicato dal giudice del provvedimento.

3. 185. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Bonafede, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 5 sostituire la parola: possono con le seguenti: devono senza indugio.

3. 145. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 5 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

3. 146. Micillo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 6.

**** 3. 121.** Micillo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 6.

**** 3. 39.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera a).

*** 3. 120.** Micillo.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera a).

*** 3. 40.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: indicando modalità e tempi con le seguenti: indicandone le utili modalità e tempistica.

3. 108. Micillo.

Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: indicando modalità con le seguenti: indicandone le precise modalità.

3. 109. Micillo.

Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: al fine con le seguenti: con la finalità

3. 107. Micillo.

Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: sia compatibile con le seguenti: sia confacente ed adatto.

3. 106. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera a) sostituire la parola: compatibile con la seguente: confacente.

3. 144. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera a) sostituire le parole: con il soddisfacimento con le seguenti: con il rispetto.

3. 143. Micillo.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera b).

**** 3. 119.** Micillo.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera b).

**** 3. 41.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera b) sopprimere la parola: eventuali.

3. 142. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera c), è soppressa.

*** 3. 42.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera c), è soppressa.

*** 3. 180.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera c), è soppressa.

*** 3. 184.** Sarti, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Bonafede, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera c) sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.

3. 141. Micillo.

Al comma 1, lettera b), comma 6, lettera c), la parola: 100 è sostituita con la seguente: 50.

**** 3. 78.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), comma 6, lettera c), la parola: 100 è sostituita con la seguente: 50.

**** 3. 191.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 40.

3. 79. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 30.

3. 80. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 20.

3. 81. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 10.

3. 82. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera d), è soppressa.

**** 3. 43.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera d), è soppressa.

**** 3. 117.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera d) sostituire la parola: ove con la seguente: quando.

3. 140. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il comma 7.

*** 3. 44.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 7.

*** 3. 116.** Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 7, sostituire le parole conosce di tutte con le seguenti: deve conoscere tutte.

3. 139. Micillo.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il comma 8.

**** 3. 45.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8.

**** 3. 115.** Micillo.

Al comma 1, lettera b) dopo il punto 8, si aggiunga il punto 8-bis: Le disposizioni di cui alla presente lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 2014.

3. 96. Sarti, Businarolo, Colletti, Turco, Ferraresi, Bonafede, Micillo, Agostinelli.

Al comma 1, sopprimere alla lettera c), le lettere d), e) e g).

3. 155. Micillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 3. 46.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 3. 131.** Micillo.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

all'articolo 47, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario sostituire le parole « non supera tre anni » con le parole « non supera quattro anni ».

3. 190. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: « non supera tre anni » con le parole « non supera quattro anni ».

3. 1. Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere alla lettera c), capoverso 3-bis, la parola altresì.

3. 154. Micillo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole può altresì essere concesso con le seguenti può in alcuni casi essere concesso.

3. 105. Micillo.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e un mese.

3. 85. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e due mesi.

3. 86. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e tre mesi.

3. 87. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e quattro mesi.

3. 88. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e cinque mesi.

3. 89. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e sei mesi.

3. 90. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e sette mesi.

3. 91. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e otto mesi.

3. 92. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e nove mesi.

3. 93. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e dieci mesi.

3. 94. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e undici mesi.

3. 95. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 8, capoverso 3-bis sostituire le parole: quando abbia serbato con: quando e qualora abbia tenuto.

3. 138. Micillo.

Al comma 1, lettera c), la frase: quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta è soppressa.

3. 83. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), la frase: quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta è sostituita con la frase: sempre.

3. 84. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 8, capoverso 3-bis sostituire le parole: quantomeno con: almeno.

3. 137. Micillo.

Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: in espiazione di pena con: in espiazione della pena.

3. 153. Micillo.

Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3-bis sostituire le parole: tale da consentire con: idoneo a consentire.

3. 136. Micillo.

Al comma 1, lettera c), alla fine dell'articolo 3-bis aggiungere: le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.

3. 16. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, la lettera d), è soppressa.

* **3. 47.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **3. 130.** Micillo.

Al comma 1, lettera d) sostituire parole: Quando con: Nel caso in cui.

3. 135. Micillo.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: dalla protrazione con: dal prolungarsi.

3. 134. Micillo.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: offerte concrete indicazioni con: offerte precise indicazioni.

3. 133. Micillo.

Al comma 1, la lettera e), è soppressa.

* **3. 48.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera e).

* **3. 112.** Micillo.

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo:

« Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al successivo comma 10 ».

3. 2. Chiarelli.

La lettera e) dell'articolo 3, è sostituita dalla seguente:

e) all'articolo 47, comma 8, è infine aggiunto il seguente periodo: « le deroghe temporanee alla prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al successivo comma 10 ».

3. 23. Costa.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche in forma orale nei casi di urgenza.

3. 182. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: , su proposta fino alla fine della lettera con le seguenti: nei casi d'urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.

3. 5. Ferranti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere dopo le parole: nei casi di urgenza le seguenti: è cura del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna annotare tutte le deroghe orali su apposito registro.

3. 181. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Sopprimere le lettere f) e h).

3. 3. Chiarelli.

Al comma 1, la lettera f), è soppressa.

* **3. 49.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera f).

* **3. 111.** Micillo.

Al comma 1 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) All'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) padre, esercente la potestà, di figli di età inferiore ad anni dieci con lui conviventi, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza ai figli, ovvero i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'esecuzione della pena ».

2) al comma 1-bis, le parole: « e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati » sono soppresse;

3) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomanda-

bile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di figli di età superiore a dieci anni.

4) il comma 4-*bis* è abrogato.

3. 9. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:

f-*ter*) dopo l'articolo 47-*sexies* sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 47-*septies*. – (Detenzione in case-famiglia protette). – 1. Le madri di figli di età non superiore a dieci anni devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri con figli di età superiore a dieci anni.

2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, ovvero i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'esecuzione della pena.

3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del genitore, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

4. La detenzione nelle forme di cui al presente articolo comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e dalla pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

ART. 47-*octies*. – (Limiti di applicabilità). – 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza della potestà di genitore derivi da una delle condotte ille-

cite contemplate nell'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette di cui all'articolo 47-*septies* non si applica e, se concessa, è immediatamente revocata».

3. 7. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:

f-bis) all'articolo 47-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « , se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare fa convivenza con i figli, » sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« L'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso le case-famiglia protette, ovvero se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere spiata nelle case-famiglia protette. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabili, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di figli di età superiore a dieci anni ».

3. 8. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Al comma 1, la lettera g), è soppressa.

* **3. 50.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera g).

* **3. 110.** Micillo.

Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, sopprimere il comma 2.

3. 102. Micillo.

Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, sostituire le parole: Quando, durante l'attuazione dell'affidamento con le seguenti: Se, nel corso dell'attuazione dell'affidamento.

3. 104. Micillo.

Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, sostituire la parola: sopravviene con la seguente: Sopraggiunge.

3. 103. Micillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **3. 51.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **3. 187.** Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis) dopo l'articolo 67-*bis* sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 67-*ter.* – (Case-famiglia protette).
– 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psicofisiche dei minori, ispirandosi ai seguenti criteri:

a) priorità della prospettiva di cura educativa e rieducativa;

b) presenza di personale in possesso di competenze pedagogiche ed educative per l'infanzia;

c) previsione di un ambiente e di arredi adatti alle esigenze del minore e al rapporto tra genitori e figli, con aree dedicate al gioco, anche all'aria aperta;

d) facilitazioni nelle relazioni con l'esterno, la frequentazione con altri bambini nelle strutture educative esterne (asili nido, scuole dell'infanzia o primarie), utilizzando anche mezzi di trasporto e personale idoneo ad accompagnare i minori;

2. Il personale operante nelle case-famiglia protette è composto per il 50 per cento da personale penitenziario con funzioni di vigilanza e custodia e, per il rimanente 50 per cento, da personale a cui è affidata la cura educativa e il coordinamento delle attività svolte. Il personale penitenziario operante in tali strutture non indossa divise o uniformi.

3. Al personale educativo si richiede una formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, con specifico riferimento alle realtà detentive, preferibilmente con esperienza di tirocinio presso tali strutture.

4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti di controllo compatibili con la presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza, per quanto possibile, non visibili o percepibili dagli stessi.

5. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Interno può stipulare con gli Enti Locali, i Comuni, le Associazioni del settore e le Cooperative Sociali apposite convenzioni al fine di favorire l'accesso dei figli delle madri

detenute agli asili nido ed alle scuole dell'infanzia.

3. 6. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, D'Incecco, Carnevali.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

* **3. 53.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera i) sopprimere il punto 1.

* **3. 101.** Micillo.

Al comma 1, lettera i) sopprimere il punto 2.

3. 100. Micillo.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera i), capoverso 6, lettera a).

3. 99. Micillo.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera i), capoverso 6, lettera b).

* **3. 98.** Micillo.

Al comma 1, lettera i), capoverso 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) l'illegittimità dei provvedimenti dell'amministrazione concernenti disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. 22. Costa.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

l) all'articolo 82, in fine, si aggiungono i seguenti capoversi:

«La figura professionale di cui alla rubrica del presente articolo, con funzioni

nel campo dell'educazione penitenziaria, deve essere reclutata attraverso modalità concorsuali di cui al capoverso successivo.

I concorsi di cui al capoverso precedente sono finalizzati a reclutare in via prioritaria educatori professionisti che siano in possesso di titoli di studio universitari rientranti nelle classi di laurea LM-50, LM-57, LM-85 e titoli equipolenti. ».

3. 17. Santerini, Marazziti.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

l) all'articolo 80, in fine, aggiungere i seguenti capoversi:

« Nell'ambito dell'attività formativa fornita al personale in servizio presso gli istituti di detenzione e pena di cui al presente articolo, vengono svolti specifici percorsi di formazione in ambito socio-pedagogico, psicologico, criminologico e interculturale.

All'attuazione del capoverso precedente si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

3. 18. Santerini, Marazziti.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera i), capoverso 6, comma 2.

3. 97. Micillo.

Sopprimere il comma 2.

3. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al secondo giorno successivo.

3. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al terzo giorno successivo.

3. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quarto giorno successivo.

3. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quinto giorno successivo.

3. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al sesto giorno successivo.

3. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al settimo giorno successivo.

3. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: all'ottavo giorno successivo.

3. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al nono giorno successivo.

3. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al decimo giorno successivo.

3. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quindici giorni successivi alla.

3. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: sedici giorni successivi alla.

3. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciassette giorni successivi alla.

3. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciotto giorni successivi alla.

3. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciannove giorni successivi alla.

3. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venti giorni successivi alla.

3. 69. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venticinque giorni successivi alla.

3. 70. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trenta giorni successivi alla.

3. 71. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trentacinque giorni successivi alla.

3. 72. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quaranta giorni successivi alla.

3. 73. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: cinquanta giorni successivi alla.

3. 74. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: sessanta giorni successivi alla.

3. 75. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Cirielli.

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Micillo.

Sopprimerlo.

* **4. 4.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ad esclusione dei condannati per taluno di uno dei delitti previsti dall'arti-

colo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

4. 5. Ferranti.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 6.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 7.** Micillo.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: un mese.

4. 8. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: due mesi.

4. 9. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: tre mesi.

4. 10. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: quattro mesi.

4. 11. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: cinque mesi.

4. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: sei mesi.

4. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: sette mesi.

4. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: otto mesi.

4. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: nove mesi.

4. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: dieci mesi.

4. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: undici mesi.

4. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: dodici mesi.

4. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: tredici mesi.

4. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: quattordici mesi.

4. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: quindici mesi.

4. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: sedici mesi.

4. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: diciassette mesi.

4. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: diciotto mesi.

4. 25. Molteni, Attaguile.

All'articolo 4, comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2010.

4. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2010.

4. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2010.

4. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2010.

4. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2010.

4. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2010.

4. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2010.

4. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2010.

4. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2010.

4. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2010.

4. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° dicembre 2010.

4. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° gennaio 2011.

4. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2011.

4. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2011.

4. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2011.

4. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2011.

4. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2011.

4. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2011.

4. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2011.

4. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2011.

4. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2011.

4. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2011.

4. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° dicembre 2011.

4. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° gennaio 2012.

4. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2012.

4. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2012.

4. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2012.

4. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2012.

4. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2012.

4. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2012.

4. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2012.

4. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2012.

4. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2012.

4. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2012.

4. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° dicembre 2012.

4. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° gennaio 2013.

4. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2013.

4. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2013.

4. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2013.

4. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2013.

4. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2013.

4. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2013.

4. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2013.

4. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2013.

4. 69. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2013.

4. 70. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2013.

4. 71. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2013.

4. 72. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 73. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 74. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 75. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 76. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 78. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 79. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 80. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 81. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 82. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° dicembre 2010.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 83. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° gennaio 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 84. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 85. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 86. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 87. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 88. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 89. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 90. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 91. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 92. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 93. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 94. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° dicembre 2011.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 95. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° gennaio 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 96. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 97. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 98. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 99. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 100. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 101. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 102. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 103. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 104. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 105. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 106. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° dicembre 2012.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 107. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° gennaio 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 108. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° febbraio 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 109. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° marzo 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 110. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° aprile 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 111. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° maggio 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 112. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° giugno 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 113. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° luglio 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 114. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° agosto 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 115. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° settembre 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 116. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° ottobre 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 117. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 118. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole 1° gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1° novembre 2013.

Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.

4. 119. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, in fine, dopo la parola scontata, aggiungere le seguenti: , qualora sia stata scontata almeno un terzo della pena.

4. 120. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sani, Turco.

Al comma 1, in fine, dopo la parola scontata, aggiungere le seguenti: , qualora sia stata scontata almeno metà della pena.

4. 121. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente sessanta.

Conseguentemente:

aggiungere il seguente periodo: La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta

di recidivi, nei casi preveduti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente quindici;

al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente sessanta.

4. 122. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente sessanta.

Conseguentemente:

al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente quindici;

al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente sessanta.

4. 123. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente cinquanta.

Conseguentemente:

aggiungere il seguente periodo La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente cinque;

al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente cinquanta.

4. 124. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente cinquanta.

Conseguentemente:

al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente cinque;

al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente cinquanta.

- 4. 125.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Sopprimere il comma 2 e 3.

- 4. 126.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Sopprimere il comma 2.

- * **4. 127.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 2.

- * **4. 128.** Micillo.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, del codice penale.

- 4. 129.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 2 la parola 2010 è sostituita dalla seguente 2014.

- 4. 130.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 2 la parola 2010 è sostituita dalla seguente 2013.

- 4. 131.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 2 la parola 2010 è sostituita dalla seguente 2012.

Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies.

- 4. 132.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 2 le parole: sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione sono soppresse.

Il comma 4 è sostituito dal seguente: Nei casi di cui al comma 2, qualora il condannato abbia già usufruito della liberazione anticipata per tutti i semestri nei quali è stato detenuto, il beneficio è concesso senza procedere a nessuna ulteriore valutazione della condotta. Solo nel caso in cui – con decorrenza dal 1° gennaio 2010 – il condannato abbia ricevuto un rigetto dell'istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata, il beneficio è concesso, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione abbia continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Il comma 5 è soppresso.

- 4. 133.** Marroni.

Al comma 2, alla fine, aggiungere: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice.

- 4. 134.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 135.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 136.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 137.** Micillo.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 138.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 139.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 140.** Cirielli.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 141.** Mattiello.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 142.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 143.** Mattiello.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 144.** Micillo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui ab-

biano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità e abbiano collaborato con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 58-ter legge 354 del 26 luglio 1975.

- 4. 145.** Mattiello.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 la parola settantacinque è sostituita dalla seguente sessanta;

2) al comma 2 l'anno 2010 è sostituito dal 2008 e la parola trenta è sostituita dalla seguente: quindici;

3) al comma 3 l'anno 2010 è sostituito dal 2008;

4) al comma 4 la parola settantacinque è sostituita dalla seguente sessanta.

- 4. 146.** Dambruoso.

Sopprimere il comma 5.

- * **4. 147.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 5.

- * **4. 148.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimere il comma 5.

- * **4. 149.** Micillo.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata e la liberazione anticipata speciale non è concessa.

- 4. 150.** Molteni, Attaguile.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata speciale prevista dal presente articolo non è concessa.

4. 151. Molteni, Attaguile.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena al domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

4. 152. Ferranti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

All'articolo 54 della Legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:

« 5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-*bis*, 270-*bis*, 270-*ter*, 270, 270-*quater*, 270-*quinqües*, 270-*sexies*, 600-*bis*, 609-*bis* e 575 del codice penale ».

4. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

All'articolo 54 della Legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:

« 5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-*bis*, 270-*bis*, 270-*ter*, 270, 270-*quater*, 270-*quinqües*, 270-*sexies*, 600-*bis*, 609-*bis* e 575 del codice penale, o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza ».

4. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti, Turco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente: « 54-*bis*. – *Liberazione anticipata compensativa*. – 1. A prescindere dal presupposto di cui al comma 1 dell'articolo 54, per ogni mese di detenzione eseguita in condizioni tali da integrare trattamenti inumani o degradanti è concessa al condannato una detrazione di giorni cinque, quale compensazione dell'indebita sofferenza subita. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Il Magistrato di sorveglianza si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 35-*bis*.

3. Ove l'interessato agisca anche per il risarcimento del danno, il giudice competente tiene conto dell'avvenuta concessione della detrazione di cui al comma 1. »;

b) nell'articolo 69-*bis*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-*bis*. Ove si tratti di liberazione anticipata compensativa, il magistrato di sorveglianza decide previa acquisizione del parere dell'amministrazione che è tenuta a fornirlo entro quarantacinque giorni dalla richiesta. ».

4. 01. Pagano.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Micillo.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, la parola: « 2013 » è sostituita dalla seguente « 2015 ».

5. 4. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2013, » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2014, ».

5. 5. Dambruoso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

*(Modifiche alla legge
26 novembre 2010, n. 199).*

1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate e seguenti modifiche:

a) all'articolo le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure al-

ternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, » sono soppresse;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nel caso di condannato sottoposto ad interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, finalizzati alla cura attiva e totale nel caso in cui la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, la pena può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. 6. Binetti, Marazziti, Gigli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Micillo.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. L'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato ».

6. 2. Zampa, Chaouki, Guerini, Marazziti, Beni, Mattiello, Pastorino.

Prima del comma 1, inserire il seguente comma:

01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: In tutti i casi in cui lo straniero sia stato precedentemente detenuto o internato quando era sprovvisto di un passaporto valido o di altro documento di identificazione il periodo di detenzione in applicazione della

misura cautelare o in esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza è computato per la determinazione del termine massimo complessivo del trattamento, allorché esso sia motivato dall'esigenza di accertare la sua identità o nazionalità o di acquisire documenti dalle autorità del suo Paese; in ogni caso, il trattenimento per tali motivi non può essere disposto, né convalidato, né prorogato allorché tali periodi di detenzione siano durati complessivamente più di diciotto mesi.

6. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimere il comma 1.

6. 4. Micillo.

Sopprimere il comma 1, lettera a).

6. 5. Micillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, *con le seguenti:* previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico.

* **6. 6.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, *con le seguenti:* previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico.

* **6. 7.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, *con le seguenti:* previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico.

* **6. 8.** Giuseppe Guerini, Chaouki, Beni.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , 73 e 80 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

** **6. 9.** Costa.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

** **6. 10.** Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , 73 e 80 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

** **6. 11.** Chiarelli.

Sopprimere il comma 1, lettera b).

6. 12. Micillo.

Sopprimere il comma 1, lettera c).

6. 13. Micillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 5-ter con le seguenti: 5-bis;

prima del comma 1, inserire i seguenti commi:

01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

9-bis. Il questore del luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria o della direzione dell'istituto, fin dall'ingresso nel-

l'istituto a titolo di custodia cautelare o di esecuzione di pena o di misura di sicurezza di uno straniero che al momento della dimissione dall'istituto deve essere espulso a qualsiasi titolo, per effetto di un provvedimento già adottato nei suoi confronti, eseguibile e non più impugnabile, provvede senza ritardo, sulla base della durata effettiva della custodia cautelare o della pena detentiva, a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio dello straniero espulso e a svolgere gli altri adempimenti necessari ad eseguire il provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione con effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario. In tutti i casi in cui nei confronti di uno straniero detenuto o internato sprovvisto di valido passaporto o documento equipollente è disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, inclusa la misura di sicurezza dell'espulsione, fin dal suo ingresso nell'istituto penitenziario l'autorità giudiziaria che dispone o esegue il provvedimento o la direzione dell'istituto in cui lo straniero è detenuto o internato richiedono subito al questore della Provincia in cui ha sede l'istituto le informazioni sulla sua nazionalità ed identità. Il questore, ricevuta la richiesta, senza ritardo ne informa il Ministero dell'interno e al fine della sua identificazione, utilizza i dati e i rilievi fotodattiloscopici eventualmente presenti nelle banche date in uso alle forze di polizia e nei sistemi informativi europei e contatta le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di cui si presume che lo straniero sia cittadino. Ai fini dell'identificazione e del rilascio o rinnovo del passaporto o del documento equipollente, il questore e la direzione dell'istituto penitenziario favoriscono l'accesso dei funzionari diplomatico-consolari all'istituto penitenziario in cui si trova lo straniero per lo svolgimento dei necessari colloqui e rilievi utili alla sua identificazione, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico. Della data di svolgimento dei colloqui e dei rilievi devono essere preventivamente in-

formati l'autorità giudiziaria competente e lo straniero. I colloqui si svolgono alla presenza dell'interprete e del difensore. Dell'esito della procedura di identificazione è data immediata comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario, all'autorità giudiziaria procedente ed al prefetto territorialmente competente. Il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento, concordando con il Ministero degli affari esteri i criteri generali dei rapporti con le autorità diplomatico-consolari di Stati esteri sulla base delle norme internazionali in vigore per l'Italia. Il giudice che ha emesso il provvedimento che dispone la custodia cautelare o la definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza nei confronti di uno straniero ne dà tempestiva comunicazione all'autorità consolare del suo Paese nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico.

001. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Se a misura di sicurezza dell'espulsione non è stata revocata per cessazione della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza almeno sessanta giorni prima della dimissione dall'istituto penitenziario verifica che la misura di sicurezza sia effettivamente eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario e qualora accerti che sussiste uno dei motivi indicati nell'articolo 19, comma 1, in cui è vietata l'esecuzione dell'espulsione ovvero che prima delle dimissioni dall'istituto penitenziario è impossibile identificare l'identità e la nazionalità dello straniero o acquisire i documenti o i vettori necessari per il viaggio, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza, scegliendola tra quelle indicate negli articoli 216 e 228 del codice penale, sulla base

dell'effettiva pericolosità sociale dello straniero condannato, da eseguirsi subito dopo la fine della detenzione in esecuzione della pena e rinnovata ogni anno per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato o del direttore dell'istituto penitenziario, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato, quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero revoca la misura di sicurezza in caso di riesame positivo della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione motivata al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza dell'espulsione permane nell'istituto penitenziario fino alla fine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che sia espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 15, e in nessun caso può essere sottoposto al trattenimento ai sensi dell'articolo 14, anche quando la misura di sicurezza dell'espulsione sia stata convertita in libertà vigilata.

6. 14. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: competenti autorità diplomatiche sopprimere le seguenti: e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati.

6. 15. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 1, alla lettera c), capoverso 5-bis, dopo le parole: la procedura di identificazione, sono inserite le parole: e

recupera, ove non sia in possesso dello straniero, il suo passaporto o altro documento equivalente.

6. 16. Verini, Zampa.

Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole: e procede alla eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati con le seguenti: e provvede senza ritardo a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio e a svolgere gli altri adempimenti necessari a fare adottare o ad eseguire il provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione disposto nei confronti degli stranieri identificati, in modo da assicurare l'effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

6. 17. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, secondo periodo le parole: e procede all'eventuale espulsione sono sostituite con le seguenti: e all'esito informa la direzione dell'istituto penitenziario per l'eventuale espulsione.

6. 18. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Sopprimere il comma 1, lettera c), capoverso 5-ter.

6. 19. Micillo.

Sopprimere il comma 1, lettera d).

6. 20. Micillo.

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: senza formalità è inserito il seguente periodo: Qualora lo ritenga necessario, con il decreto che dispone la scarcerazione e la sospensione pena per trenta giorni, il magistrato di sorveglianza di-

sponde per il periodo di sospensione pena precedente alla sua partenza una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-bis.

6. 21. Verini, Zampa.

Al comma 1, lettera d), capoverso terzo periodo, dopo le parole: possono proporre opposizione *aggiungere la seguente:* motivata.

6. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: al fine di garantire che lo straniero espulso sconti il residuo di pena detentiva nel Paese di provenienza, le modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione dovranno essere fissate, ove possibile, mediante accordi bilaterali con Paesi di origine.

6. 23. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Al comma 4 sostituire le parole: del termine previsto dall'articolo 13, comma 14 *con le parole:* che siano decorsi cinque anni *e aggiungere subito dopo:* o non lo lascia nel termine di trenta giorni dalla pronuncia della sentenza che dispone la misura alternativa finalizzata all'espulsione.

6. 24. Verini, Zampa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente: La sentenza che dispone la misura alternativa dell'espulsione esplica i suoi effetti anche se non è irrevocabile. Il questore del luogo di dimora dello straniero gli fornisce il titolo per il viaggio per raggiungere il Paese di cui è cittadino.

6. 25. Verini, Zampa.

Al comma 1 dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) All'articolo 16, al comma 1, le parole: qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni *sono sostituite dalle parole:* qualora lo straniero sia in possesso del passaporto o di un documento equivalente, può sostituire la pena con la misura alternativa finalizzata all'espulsione, disponendo, qualora lo ritenga opportuno che nel periodo precedente alla sua partenza osservi una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-bis.

6. 26. Verini, Zampa.

Al comma 1 dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Al comma 8, sostituire la parola: dieci *con la parola:* cinque *e, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* Lo stesso avviene qualora lo straniero non si sia allontanato dal territorio nazionale entro trenta giorni dalla scarcerazione.

6. 27. Verini, Zampa.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. L'articolo 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e succ. modd., è abrogato.

1-ter. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: « La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo ».

1-*quater*. All'articolo 14-*ter*, comma 3, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: « La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo ».

1-*quinqües*. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: « ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*.

6. 28. Marazziti, Zampa, Gitti, Piepoli, Fauttilli, Santerini, Schirò, Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

6. 29. Verini, Zampa.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente articolo:

« ART. 16-*bis*. — (Revoca dell'espulsione in casi particolari). — 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espia-

zione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare i figli ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente ».

6. 30. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

6. 31. Molteni, Attaguile.

ART. 7.

Sopprimere.

- * **7. 19.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

L'articolo è soppresso.

- * **7. 56.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere l'articolo 7.

- * **7. 55.** Cirielli.

Il comma 1, è soppresso.

- ** **7. 57.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1.

- ** **7. 32.** Micillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: presso il Ministero della giustizia.

- 7. 18.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 1, dopo le parole: denominato Garante nazionale si aggiungano le seguenti: , che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

- 7. 6.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Sopprimere il comma 2.

- * **7. 31.** Micillo.

Sopprimere il comma 2.

- * **7. 58.** Molteni, Attaguile.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Garante nazionale è organo collegiale, costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Essi, in carica per cinque anni non prorogabili, sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti i diritti umani.

2-bis. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2-ter. I membri dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

2-quater. All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa.

- 7. 53.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e da quattro membri eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. Il collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

- 7. 5.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 2, le parole: due membri sono sostituite dalle seguenti: tre membri.

7. 17. Micillo.

Al comma 2, le parole: per cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per tre anni.

7. 37. Micillo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.

7. 49. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Tagliatela, Turco.

Sopprimere il comma 3.

* **7. 30.** Micillo.

Sopprimere il comma 3.

* **7. 59.** Molteni, Attaguile.

Al comma 3, primo periodo, le parole: non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici sono sostituite dalle seguenti: Per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica.

3. 20. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: assumere con le seguenti: ricoprire.

7. 50. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Tagliatela, Turco.

Al comma 3, primo periodo, le parole: non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici sono sostituite dalle seguenti: Per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica.

7. 22. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 3, primo periodo la parola: assumere è sostituita dalla seguente: ricoprire.

7. 21. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 3, le parole: di responsabilità sono soppresse.

7. 36. Micillo.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: non possono altresì essere nominate persone che hanno assunto negli ultimi 10 anni, incarichi elettivi parlamentari o nei consigli regionali o provinciali, ovvero incarichi di responsabilità nei partiti politici.

7. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 3, sopprimere le parole: essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

7. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 3, sostituire le parole: Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo re-

stando il diritto al rimborso delle spese *con le parole:* Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 100 mila euro lordi e sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

7. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Dopo il comma 3, aggiungere il comma 3-bis:

Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell'organo. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, l'organo competente alla designazione dovrà procedere alla sostituzione entro 30 giorni.

7. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Sopprimere il comma 4.

* **7. 48.** Micillo.

Sopprimere il comma 4.

* **7. 60.** Molteni, Attaguile.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dello stesso Ministero *con le seguenti:* di amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo.

7. 54. Gozi.

Al comma 4, le parole: scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante *sono soppresse.*

* **7. 35.** Micillo.

Al comma 4, alla fine del secondo periodo aggiungere le parole: senza oneri per la finanza pubblica.

7. 52. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Sopprimere il comma 5.

* **7. 47.** Micillo.

Sopprimere il comma 5.

* **7. 61.** Molteni, Attaguile.

Al comma 5, le parole: oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie *sono sostituite da:* collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali.

7. 29. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 5, la lettera a), è soppresa.

* **7. 62.** Molteni, Attaguile.

Al comma 5, la lettera a), è soppresa.

* **7. 46.** Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere a) e b) e g).

7. 39. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere a), c) e g).

7. 10. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere a) e d).

7. 38. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere a) e d).

7. 15. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere a), f) e g).

7. 7. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere a) e g).

7. 13. Micillo.

Sopprimere al comma 5, la lettera b).

* **7. 45.** Micillo.

Sopprimere al comma 5, la lettera b).

* **7.63.** Molteni, Attaguile.

Dopo le parole: le comunità terapeutiche e di accoglienza sono inserite le seguenti: gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute, le case-famiglia protette.

7. 51. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Sopprimere al comma 5, la lettera c).

* **7. 44.** Micillo.

Sopprimere al comma 5, la lettera c).

* **7. 64.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere al comma 5, la lettera d).

** **7. 43.** Micillo.

Sopprimere al comma 5, la lettera d).

** **7. 65.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere al comma 5, la lettera e).

* **7. 42.** Micillo.

Sopprimere al comma 5, la lettera e).

* **7. 76.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere al comma 5, la lettera f).

7. 41. Micillo.

Sopprimere al comma 5, la lettera g).

7. 40. Micillo.

Al comma 5, lettera a) le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: in ottemperanza.

7. 33. Micillo.

Al comma 5, lettera a) le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: nel rigido rispetto.

7. 34. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere b) e c).

7. 14. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere b) e d).

7. 11. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere b) e e).

7. 12. Micillo.

Al comma 5, sostituire interamente la lettera b) con la seguente:

Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libera personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l'adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale.

7. 26. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: alle esigenze restrittive; si aggiungano le

seguenti: tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma:.

7. 25. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Sopprimere al comma 5, le lettere c), o) e g).

7. 9. Micillo.

Sopprimere al comma 5, le lettere e), f) e g).

7. 8. Micillo.

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: e al Ministro della giustizia si aggiungano le seguenti: indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l'applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale.

7. 27. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: e al Ministro della giustizia si aggiungano le seguenti: , al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Tale relazione viene inviata anche alle commissioni parlamentari di competenza.

7. 28. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 5, dopo la lettera g) si aggiunga la seguente lettera:

g-bis) i reclami proposti ai sensi dell'articolo 35-*bis* o.p. vengono comunicati tempestivamente al Garante nazionale, il quale può comparire in udienza o trasmettere deduzioni, ove ritenga;

7. 23. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Al comma 5, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

g-bis) al Garante vengono trasmessi i reclami generici presentati a norma dell'articolo 35 ord. penit. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il Garante può produrre deduzioni davanti all'autorità destinataria del reclamo;

7. 24. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Micillo.

Il comma 1, è soppresso.

** **8. 3.** Molteni, Attaguile.

Il comma 1, è soppresso.

** **8. 4.** Micillo.

Il comma 2, è soppresso.

* **8. 5.** Molteni, Attaguile.

Il comma 2, è soppresso.

* **8. 6.** Micillo.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 608-*bis*. — (*Tortura*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente.

8. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Micillo.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Cirielli.

Sopprimerlo.

* **9. 3.** Molteni, Attaguile.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Micillo.

Sopprimere il comma 2.

10. 2. Micillo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 2014.

10. 3. Sarti, Colletti, Businarolo, Bonafede, Ferraresi, Turco, Micillo, Agostinelli.

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

premesso che:

A) l'articolo 1, comma 9, lettera *b*) novella la disciplina delle maggioranze richieste nel condominio degli edifici per l'approvazione delle innovazioni (articolo 1120 c.c.). In particolare, il provvedimento elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, secondo comma, c.c.). Conseguentemente, anche per tali innovazioni sarà necessaria la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, quinto comma, c.c.);

1) la modifica proposta risulta in netta controtendenza rispetto a tutta la legislazione, anche quella più recente in materia fiscale, volta a favorire il risparmio energetico. Per quanto concerne la disciplina del condominio, la recente modifica dell'articolo 1120, che ha previsto la maggioranza semplice per le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, è il risultato

di un dibattito ventennale che ha visto un'ampia convergenza delle forze politiche nella precedente legislatura;

2) si ritiene, pertanto, necessario sopprimere l'articolo 1, comma 9, lettera *b*) in quanto appare irragionevole ripristinare, nel caso di specie, la regola della maggioranza qualificata che, come l'esperienza ha dimostrato, rende sostanzialmente irrealizzabili interventi per un significativo contenimento del consumo energetico nell'ambito del condominio;

B) l'articolo 8, comma 1, lettera *b*) inserisce un ulteriore comma *1-bis* all'articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilendo che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi *1-bis* e *1-ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo »;

1) la previsione solleva serie perplessità. Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – c.d. scatola nera – in relazione ai fatti cui esse si riferiscono), il cui superamento è pos-

sibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri « il mancato funzionamento del dispositivo »; la « prova contraria » appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare « il mancato funzionamento » della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né — anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull'attendibilità dei dati dell'apparato — si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, poiché a fonte dell'assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante;

2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all'articolo 2712 c.c. (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui « le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ». Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze — simili a quelle contenute nella « scatola nera » — dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al « mancato funzionamento dell'apparato ») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 16098/01);

3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all'articolo 2712 c.c.; al capoverso 1-bis occorre quindi sostituire le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo », con le seguenti: « salvo che la parte contro la

quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato funzionamento del predetto dispositivo ». In tal modo, si escluderebbe la natura di « prova legale » delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi;

C) all'articolo 8, comma 1, lettera c), il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 CAP prescrive che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « nonché » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta;

1) la disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, deve trovare le proprie solide fondamenta nel principio di ragionevolezza;

2) al fine di evitare un'eccessiva anticipazione del termine per l'identificazione dei testimoni da parte del danneggiato e di garantire, conseguentemente, il rispetto del principio di ragionevolezza, si ritiene necessario riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « ovvero » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione;

D) l'articolo 8, comma 1, lettera c) inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 135

del decreto legislativo n. 209 del 2005 anche il seguente comma: «3-*quater*: Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare »;

1) la norma si espone a numerosi rilievi critici a causa della sua sostanziale difficile esigibilità, rispetto alle finalità prefissate. Innanzitutto andrebbe precisato se ci si riferisce solo ai giudizi civili aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile ed il conseguente risarcimento danni ovvero anche ai processi penali (per esempio, per lesioni colpose). Inoltre la formulazione normativa impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare però le modalità da seguire né le fonti attraverso cui tale accertamento andrebbe compiuto. In proposito, deve sottolinearsi che non esiste un archivio anagrafico dei testimoni chiamati in giudizio presso gli uffici giudiziari, mentre il riferimento all'archivio integrato informatico previsto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 viene indicato come eventuale attraverso la locuzione « anche », senza alcuna specificazione circa le modalità di accesso da parte del giudice alla predetta banca dati gestita esclusivamente dall'IVASS. La norma, quindi, rende, da un lato, non esclusiva la fonte dalla quale poter ricavare i dati richiesti e, dall'altro, non precisa in base a quali modalità il giudice possa avvalersi

dell'archivio citato. Il rischio è, in definitiva, che la previsione normativa non possa essere doverosamente seguita per le finalità previste;

2) deve, peraltro, segnalarsi che in base alla formulazione normativa in parola si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente insigibile;

3) per corrispondere alle finalità prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza;

E) l'articolo 8, comma 1, lettera d), inserisce il nuovo articolo 147-*bis* del CAP in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio. Il danneggiato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di

fattura. Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato;

1) la disposizione non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l'artigiano carrozziere verrebbe trasformato in «terzista», sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati; la disposizione, quindi, deve essere soppressa;

F) all'articolo 8, comma 1, lettera e), appare necessario ripristinare il termine di cinque giorni non festivi, previsti dall'articolo 148 del CAP, a disposizione dell'assicuratore per eseguire l'ispezione diretta, in quanto la nomina del tecnico può avvenire in «tempo reale». L'innalzamento del termine a dieci giorni non appare giustificato e produrrebbe un aumento dei costi sia per il riparatore, che dovrebbe occupare gli spazi della propria officina e custodire il bene, sia per il danneggiato, che non potrebbe usufruire del veicolo per un tempo più lungo, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile interesse dell'assicuratore;

Risulta necessario, inoltre, sopprimere la modifica normativa che determina il prolungamento del termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno a novanta giorni in caso di omessa comunicazione delle «determinazioni con-

clusive» dell'assicuratore in merito alla richiesta dell'assicuratore. Tale prolungamento desta forti perplessità in quanto dall'omissione di un atto obbligatorio per l'assicuratore si farebbe conseguire una ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei termini processuali, compromettendo il diritto di accesso al processo da parte del danneggiato;

G) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», al comma 1 attribuisce all'impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con conseguente grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati (espressamente riconosciute dal codice civile) e attribuzione di maggiore forza contrattuale all'assicuratore.

Appare necessario riformulare la disposizione, predisponendo un meccanismo idoneo ad escludere che l'ammontare del risarcimento possa aumentare a causa della cessione del credito: meccanismo che, pur senza escludere la cessione del credito, sarebbe comunque in linea con la *ratio* dell'intervento normativo, volto a ridurre i costi dell'assicurazione RC auto.

In particolare, occorre prevedere che la cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiata è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione;

H) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», al comma 3 modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 1

del 2012. In particolare, si dispone che tale tipo di danno sia risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti « strumentalmente accertata » l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.

Appare necessario sopprimere il pre-detto comma 3, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per limitare il diritto al risarcimento di danni, escludendo le lesioni riscontrabili con diagnosi di tipo visivo (si pensi, ad esempio, al cosiddetto « colpo di frusta ») che comunque, per quanto normativamente definite di « lieve entità », possono essere in varia misura invalidanti;

I) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso « 150-ter », comma 11, abroga l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private);

1) il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 recita: « Art. 14. (Benefici derivanti agli assicurati). 1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. 2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata »;

2) non risultano evidenti e giustificate ragioni per abrogare una disposizione volta a garantire benefici agli assicurati attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti da parte dell'assicuratore; la disposizione, dunque, deve essere soppressa;

L) l'articolo 8, al comma 6, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, mantenendo il già previsto termine prescrizionale di due anni, ma aggiungendo una ipotesi di decadenza « qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore »;

1) la norma desta perplessità sotto vari profili. Si tratta di previsione che rende estremamente difficile l'esercizio del diritto, atteso che nel brevissimo termine indicato dalla norma il danneggiato o i suoi eredi potrebbero essere impossibilitati a esercitarlo anche per cause esulanti dalla forza maggiore, come nell'ipotesi in cui non si sia individuato il responsabile del sinistro (si pensi al caso del veicolo ignoto per non essere stata nell'immediatezza annotata la targa). Occorre inoltre tener presente che nell'ipotesi di responsabilità solidale, prevista dall'articolo 2054 c.c., il fatto illecito dà luogo a singoli rapporti tra il danneggiato e i responsabili, sicché, onde evitare la decadenza, la richiesta dovrebbe essere avanzata nei confronti di ciascuno di essi. Occorre poi tener conto che, in presenza di una ipotesi di decadenza inserita in una norma che disciplina il diverso istituto della prescrizione, non è dato comprendere se il termine decadenziale operi o meno nel caso in cui il fatto integri anche una fattispecie di reato ossia in relazione al comma 3 dell'articolo 2947; appare pertanto necessario sopprimere la disposizione e mantenere il solo termine di prescrizione biennale (dunque già « breve ») previsto dal codice civile;

2) ove si ritenesse di mantenere comunque la disposizione, anche per scongiurare vizi di incostituzionalità, appare evidente che questa dovrebbe essere riformulata prevedendo un termine di decadenza più ampio (di almeno sei mesi) ed escludendo espressamente che il danneggiato decada dal diritto non solo nei casi (invero molto infrequenti) di forza mag-

giore, ma anche quando egli sia stato impossibilitato, senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto e quando il fatto integri anche una fattispecie di reato;

tanto premesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera *b*);

2) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso « 1-*bis* », le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo » siano sostituite con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato funzionamento del predetto dispositivo »;

3) all'articolo 8, lettera *c*), capoverso « 3-*bis* », primo periodo, le parole « nonché dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero dalla richiesta di risarcimento »;

4) all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), il capoverso « 3-*quater* » sia sostituito con il seguente:

« 3-*quater*. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da cir-

colazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare »;

5) all'articolo 8, comma 1, sia soppressa la lettera *d*);

6) all'articolo 8, comma 1, lettera *e*), al n. 1) siano sopprese le seguenti parole: « al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e »; e al n. 2) siano sopprese le seguenti parole: « o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura »;

7) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-*ter* », comma 1, il primo periodo sia sostituito con il seguente: « La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiata è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione »;

8) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-*ter* », sia soppresso il comma 3;

9) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-*ter* », sia soppresso il comma 11;

10) all'articolo 8, sia soppresso il comma 6.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento cinque stelle</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 73.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, altresì, che, come preannunciato nella precedente seduta, il rappresentante del Governo ha trasmesso alla presidenza la documentazione relativa ai rendiconti presentati dalle singole associazioni per l'esercizio finanziario 2012, che è agli atti della Commissione.

Domenico ROSSI (PI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Tatiana BASILIO (M5S) osserva che, affinché i contributi assegnati alle associazioni e agli enti vigilati dal Ministero della difesa abbiano un'effettiva finalità pubblica, è necessario procedere ad una riforma del settore che sia l'assottigliarsi

dei fondi, sia la dispersione a pioggia dei contributi erogati alle suddette associazioni ed enti stanno rendendo sempre più urgente.

Fa poi presente che i quasi settant'anni di pace assicurati dalla Repubblica stanno rendendo molte di queste associazioni anacronistiche e che ciò sta ponendo il problema di trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni in modo diverso, affinché i valori ad essa sottesi non vadano dispersi.

Ricorda, infine, che in sede di conversione del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2013, è stato previsto che l'erogazione dei contributi sia vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nella forma e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali e che, in vista di tale obiettivo, è fondamentale che il Dicastero della difesa informi adeguatamente tali associazioni degli obblighi che, per l'anno in corso, derivano dalla modifica apportata dal legislatore.

In considerazione quindi di quanto rilevato, anche a nome del suo gruppo, presenta una proposta di parere alternativa a quella del relatore, di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Salvatore CICU (FI-PdL) ritiene che le associazioni d'arma e combattentistiche non siano affatto anacronistiche ma che, anzi, abbiano una grande importanza poiché contribuiscono a trasferire alle nuove generazioni quei valori sanciti nella Costituzione a seguito delle drammatiche vicende storiche vissute dal nostro Paese.

Occorre, quindi, guardare a queste associazioni con il rispetto che meritano ed evitare discussioni sterili, come ad esempio quella sul carattere della rendicontazione. Fa, infatti, presente che le disposizioni vigenti già prevedono un simile obbligo e che i relativi contributi non possano essere erogati ad associazioni che non abbiano fornito la relativa documentazione.

Giudica, invece, equilibrata la proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale preannuncia un voto favorevole da parte del suo gruppo.

Marco MARCOLIN (LNA) preannuncia il voto contrario da parte del suo gruppo sulle proposte di parere favorevole illustrate dai colleghi in quanto in dissenso sull'impostazione di fondo che governa la materia e che prevede l'esame parlamentare a posteriori sulle spese effettuate dalle associazioni in questione, e non sulla base delle iniziative e dei progetti che le stesse intendono realizzare.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) apprezza il lavoro del relatore che, a suo avviso, tiene conto anche delle considerazioni sull'obbligo della rendicontazione svolte nel corso del dibattito dai rappresentanti del Movimento Cinque Stelle, manifestando stupore per l'intenzione preannunciata dalla collega Basilio di presentare una proposta di parere alternativo.

Nel richiamare, quindi, la meritevole attività svolta dalle associazioni combattentistiche, con riguardo alle quali la proposta di parere del relatore dovrebbe specificare meglio che sono le uniche destinatarie dell'ulteriore contributo di 300.000 euro, preannuncia un voto favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico, sottolineando che la legislazione vigente è sufficientemente stringente sul tema dei controlli.

Rosanna SCOPELLITI (NCD) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo del Nuovo Centrodestra.

Massimo ARTINI (M5S), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore che ha formulato una proposta di parere nella quale sono state recepite alcune segnalazioni fatte dal suo gruppo nel corso del dibattito, preannuncia un voto contrario da parte del Movimento Cinque Stelle, sottolineando come sia necessario imprimere maggiore forza ai citati punti critici qualora si voglia addivenire ad una ri-

forma del settore, cui si aggiunge una non piena condivisione sul merito della terza osservazione apposta al parere favorevole del relatore, formulata in modo alquanto fumoso.

Domenico ROSSI (PI), *relatore*, replicando all'onorevole Villecco Calipari, fa presente che il contributo di 300.000 euro è richiamato in due distinti punti della proposta di parere ed è chiaramente riferito alle sole associazioni combattentistiche. Ritieni, comunque, che nel testo della premessa tale riferimento possa essere ulteriormente esplicitato. Quanto alla perplessità manifestata dal collega Artini sulla terza osservazione ritiene che essa sia di portata piuttosto evidente.

Massimo ARTINI (M5S), con riguardo all'ultima osservazione apposta al parere del relatore, precisa che gli immobili in uso alla Difesa spesso non risultano accessibili ad altre associazioni e chiede pertanto se l'osservazione formulata prospetta aperture da questo punto di vista, preannunciando in tale caso un voto di

astensione dal parte del gruppo del Movimento Cinque Stelle.

Domenico ROSSI (PI), *relatore*, segnala al collega Artini che l'osservazione, come peraltro esplicitato in premessa, è finalizzata a conseguire risparmi ed è dunque da considerare virtuosa. Precisa, inoltre, che l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali individuati nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti del Ministero della difesa può ragionevolmente essere riferito alle sole associazioni facenti capo al settore della Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, formulato dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 73).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 73, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2013 relativo a contributi ad associazione combattentistiche e d'arma;

evidenziato l'alto valore del ruolo svolto dalle associazioni in questione, le cui iniziative sono finalizzate, tra l'altro, alla trasmissione della memoria della storia nazionale e alla costruzione di una solida cultura civile, soprattutto presso le giovani generazioni;

premesso che lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto sia dello stanziamento di cui alla Tabella C allegata alla legge del 24 dicembre 2012, n. 228, da destinare alle associazioni di militari in congedo e di arma e ad altri enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze armate, pari a euro 237.599, sia di quello previsto dall'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, assegnato alle associazioni combattentistiche, pari a euro 674.000;

sottolineato che, in fase di conversione del citato decreto-legge n. 114 del 2013, ai commi 25 e 25-bis dell'articolo 1 è stato introdotto l'obbligo di vincolare le associazioni combattentistiche alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese

effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali;

sottolineato, inoltre, che il citato comma 25-bis ha previsto un contributo ulteriore alle medesime associazioni combattentistiche pari a 300.000 euro;

richiamato che il medesimo schema di decreto ministeriale, come risulta dalla relazione illustrativa che lo correda, attesa la sostanziale uniformità delle richieste avanzate da ogni singolo sodalizio aderente alla Confederazione nazionale delle associazioni combattentistiche, ha provveduto a ripartire fra tali associazioni un importo pari a 674.000 euro, confermando che nell'allocazione dei predetti contributi è stata comunque prevista l'applicazione dei parametri prescritti dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierio, 8-00038 Villecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate nel corso della XVI legislatura dalla Commissione difesa della Camera;

richiamato, altresì, che per quanto riguarda le associazioni d'arma, di categoria, gli enti e gli altri istituti culturali, scientifici e tecnici, in considerazione dell'invarianza delle richieste avanzate, si è provveduto a ripartire la somma complessiva di 237.599 euro secondo le proporzioni già utilizzate per il 2012, applicando una decurtazione del 7 per cento circa rispetto alle assegnazioni dell'anno prece-

dente a seguito degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo di bilancio;

evidenziato, in generale, che, a fronte della progressiva riduzione registrata negli ultimi anni dei contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, appare opportuno promuovere ogni possibile iniziativa utile a favorire forme d'integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe;

essendo auspicabile che il Ministero della difesa possa consentire alle associazioni l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti dello stesso Ministero, come peraltro prospettato da una proposta di legge, presentata nella precedente legislatura e a prima firma dell'onorevole Gregorio Fontana, contribuendo in tal modo al conseguimento di ulteriori risparmi nell'ambito dei contributi da erogare alle predette associazioni;

preso atto, infine, di quanto emerso nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in ordine all'adozione da parte del Ministero della difesa, all'esito dello stanziamento disposto dal MEF sul pertinente capitolo in osservanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 25-*bis*, del decreto-legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge del 9 dicembre 2013, n. 135, di un successivo provvedimento

per il riparto dell'importo aggiuntivo di 300.000 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'adozione di opportune misure, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, commi 25 e 25-*bis*, del decreto-legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, per promuovere trasparenza ed efficacia nella ripartizione dei contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, facilitando il reperimento dei relativi bilanci ed integrando i parametri che regolano la ripartizione dei fondi con una valutazione di risultato, riferita alle attività svolte dalle associazioni nel perseguimento delle proprie finalità statutarie;

al fine di ottimizzare le risorse stanziare, valuti, inoltre, il Governo gli opportuni interventi per favorire forme d'integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe;

valuti, infine, il Governo l'opportunità di adottare iniziative mirate a consentire alle associazioni l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti del Ministero della Difesa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 73).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La IV Commissione Difesa,

considerato che lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo ai contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto del Governo n. 73) si limita ad una semplice ripartizione delle risorse stanziante tra le associazioni e gli enti vigilati dal Ministero della Difesa stesso;

rilevato che sia l'assottigliarsi del fondo sia la dispersione a pioggia dei fondi stessi alle suddette associazioni ed enti segnalano la necessità di una riforma del settore, affinché gli stanziamenti in oggetto abbiano una effettiva finalità pubblica, sociale e culturale;

evidenziato che i quasi 70 anni di pace assicurati dalla Repubblica ai propri cittadini hanno o stanno rendendo molte di queste associazioni anacronistiche – pochissime sono ormai le persone in vita legate a quelle esperienze dirette – e che si pone il problema di trasmettere la memoria alle nuove generazioni in modo diverso affinché i valori che ispirarono fatti tragici della nostra storia non vadano dispersi;

ricordato, inoltre, che il comma 25 del decreto-legge n. 114 del 2013 è stato modificato dal Parlamento nel senso di

prevedere che i contributi in favore delle associazioni combattentistiche siano vincolati alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nella forma e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali ed è fondamentale che l'organo di vigilanza informi in dettaglio tali associazioni degli obblighi derivanti dalla modifica apportata dal legislatore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'organo di vigilanza (Ministero della difesa) informi in dettaglio le associazioni in oggetto dell'obbligo di rendicontazione stabilito dal comma 25 del decreto-legge n. 114 del 2013 anche attraverso l'emana-zione di circolari *ad hoc* o formulari di base che facilitino la rendicontazione e la leggibilità della stessa;

si provveda ad una riforma dei criteri di ripartizione dei fondi da erogare non più a pioggia, ma in base a progetti sviluppati anche in forma aggregata dalle varie associazioni, preventivamente pre-

sentati presso l'organo di vigilanza, e legati alla ragione sociale delle associazioni stesse al fine di promuovere la memoria del ripudio della guerra e dei valori della Costituzione;

si consegua, tramite tale riforma, una riduzione del numero delle associazioni che hanno accesso ai fondi, anche in considerazione del fatto che è venuta meno la loro funzione storica.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 73).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 73, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2013 relativo a contributi ad associazione combattentistiche e d'arma;

evidenziato l'alto valore del ruolo svolto dalle associazioni in questione, le cui iniziative sono finalizzate, tra l'altro, alla trasmissione della memoria della storia nazionale e alla costruzione di una solida cultura civile, soprattutto presso le giovani generazioni;

premesso che lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto sia dello stanziamento di cui alla Tabella C allegata alla legge del 24 dicembre 2012, n. 228, da destinare alle associazioni di militari in congedo e di arma e ad altri enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze armate, pari a euro 237.599, sia di quello previsto dall'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, assegnato alle associazioni combattentistiche, pari a euro 674.000;

sottolineato che, in fase di conversione del citato decreto-legge n. 114 del 2013, ai commi 25 e 25-bis dell'articolo 1 è stato introdotto l'obbligo di vincolare le associazioni combattentistiche alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese

effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali;

sottolineato, inoltre, che il citato comma 25-bis ha previsto un contributo ulteriore alle medesime associazioni combattentistiche pari a 300.000 euro;

richiamato che il medesimo schema di decreto ministeriale, come risulta dalla relazione illustrativa che lo correda, attesa la sostanziale uniformità delle richieste avanzate da ogni singolo sodalizio aderente alla Confederazione nazionale delle associazioni combattentistiche, ha provveduto a ripartire fra tali associazioni un importo pari a 674.000 euro, confermando che nell'allocazione dei predetti contributi è stata comunque prevista l'applicazione dei parametri prescritti dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierio, 8-00038 Villecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate nel corso della XVI legislatura dalla Commissione difesa della Camera;

richiamato, altresì, che per quanto riguarda le associazioni d'arma, di categoria, gli enti e gli altri istituti culturali, scientifici e tecnici, in considerazione dell'invarianza delle richieste avanzate, si è provveduto a ripartire la somma complessiva di 237.599 euro secondo le proporzioni già utilizzate per il 2012, applicando una decurtazione del 7 per cento circa rispetto alle assegnazioni dell'anno prece-

dente a seguito degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo di bilancio;

evidenziato, in generale, che, a fronte della progressiva riduzione registrata negli ultimi anni dei contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, appare opportuno promuovere ogni possibile iniziativa utile a favorire forme d'integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe;

essendo auspicabile che il Ministero della difesa possa consentire alle associazioni l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti dello stesso Ministero, come peraltro prospettato da una proposta di legge, presentata nella precedente legislatura e a prima firma dell'onorevole Gregorio Fontana, contribuendo in tal modo al conseguimento di ulteriori risparmi nell'ambito dei contributi da erogare alle predette associazioni;

preso atto, infine, di quanto emerso nel corso dell'iter di esame del provvedimento in ordine all'adozione da parte del Ministero della difesa, all'esito dello stanziamento disposto dal MEF sul pertinente capitolo in osservanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 25-bis, del decreto-legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge del 9 dicembre 2013, n. 135, di un successivo provvedimento

per il riparto dell'importo aggiuntivo di 300.000 euro alle associazioni combattentistiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'adozione di opportune misure, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, per promuovere trasparenza ed efficacia nella ripartizione dei contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, facilitando il reperimento dei relativi bilanci ed integrando i parametri che regolano la ripartizione dei fondi con una valutazione di risultato, riferita alle attività svolte dalle associazioni nel perseguimento delle proprie finalità statutarie;

al fine di ottimizzare le risorse stanziolate, valuti, inoltre, il Governo gli opportuni interventi per favorire forme d'integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe;

valuti, infine, il Governo l'opportunità di adottare iniziative mirate a consentire alle associazioni l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti del Ministero della Difesa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	115
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 342 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Esame emendamenti</i>)	117
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Sull'ordine dei lavori	125
AVVERTENZA	125

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti della Commissione 2.800, 2.801, 2-bis.800 e 3.800, nonché l'emendamento 7.202 De Lorenzis (*parte ammissibile*) e i subemendamenti 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.200-bis.800.1. Segnala che l'emendamento 2.800 della Commissione sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 2, che prevede che una quota del fondo unico di giustizia concorra alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della Regione Campania. Rileva come tale proposta emendativa, analogamente alla condizione formulata nel parere espresso dalla Commissione bilancio, in data 16 gennaio 2014, sul testo del provvedimento, appare superare i profili finanziari problematici dell'articolo 2, comma 5-bis, del provvedimento stesso.

Osserva che pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, si può ritenere possa essere revocata la condizione precedentemente formulata con riferimento all'articolo 2, comma 5-*bis*. Con riferimento all'emendamento 2-*bis*.800 della Commissione, precisa che esso modifica i commi 2 e 3 dell'articolo 2-*bis*, recanti disposizioni in merito all'istituzione di una sezione specializzata da istituire presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e all'istituzione del gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate. La citata proposta emendativa specifica che tali strutture sono istituite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso il Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che lo schema di decreto ministeriale che provvede all'istituzione delle predette strutture, corredato di relazione tecnica, che ne evidenzia la neutralità finanziaria, sia trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Osserva che pertanto, qualora il Governo confermi l'idoneità delle clausole di neutralità finanziaria previste dall'emendamento 2-*bis*.800, in caso di approvazione dell'emendamento medesimo si può ritenere possa essere revocata la condizione precedentemente formulata con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*bis*. Con riguardo all'emendamento 3.800 della Commissione, rileva che esso apporta modifiche ai commi 2, 2-*ter* e 2-*quater*, dell'articolo 3 recanti disposizioni per l'utilizzo di personale militare delle Forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio della regione Campania. Rammenta che tale proposta emendativa riproduce la condizione formulata nel parere espresso dalla Commissione bilancio in data 16 gennaio 2014, limitandosi a precisare altresì il concerto del Ministero della difesa nella predisposizione del programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge di stabilità per il 2014. Ritiene

quindi che, in caso di approvazione del predetto emendamento, possa essere revocata la condizione precedentemente formulata con riferimento ai commi 2, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 3. Non ha nulla da osservare, infine, sull'emendamento 2.801 della Commissione e sulla parte ammissibile dell'emendamento De Lorenzis 7.202, identica all'emendamento Furnari 7.201, sul quale la Commissione aveva già espresso nulla osta nella seduta del 16 gennaio scorso. Esprime infine parere contrario sui subemendamenti presentati, in quanto riferiti ad emendamenti ai quali è subordinato il parere favorevole della Commissione sul testo del provvedimento ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel concordare con le valutazioni del relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 2.800, 2-*bis*.800 e 3.800 e nulla osta sugli emendamenti 2.801 della Commissione e De Lorenzis 7.202, limitatamente alla parte ammissibile. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.2-*bis*.800.1.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate e gli emendamenti 2.800, 2.801, 2-*bis*-800, 3.800 e 7.202 (*parte ammissibile*),

preso atto dei chiarimenti del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.800, 2-*bis*-800 e 3.800;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.801 e 7.202 (*parte ammissibile*);

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.2-bis.800.1.

Conseguentemente, devono intendersi revocate le condizioni poste sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 2, comma 5-*bis* (emendamento 2.706), all'articolo 2-*bis*, commi 2 e 3 (emendamento 2-*bis* 700) e all'articolo 3, commi 2, 2-*ter* e 2-*quater* (emendamento 3.700), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2014. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione degli emendamenti 2.800, 2-*bis*-800 e 3.800 della Commissione ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

Stefano BORGHESI (LNA) ritiene che l'emendamento 2.800 della Commissione altro non sia che una mera riproposizione del precedente testo dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del provvedimento, sul quale la Commissione bilancio aveva avuto modo, in una precedente seduta, di formulare i propri rilievi critici. A suo giudizio, infatti, l'attuale formulazione del citato emendamento implica che le somme derivanti dai proventi ottenuti a seguito della confisca dei beni alla criminalità organizzata saranno integralmente destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica in favore esclusivo della regione Campania.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, nel rispondere alle osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, precisa che, conformemente a quanto disposto dall'emendamento 2.800 della Commissione, le risorse da destinare agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nella regione Campania saranno determinate in base ai proventi conseguiti dalla lotta ai cosiddetti reati ambientali, nel rispetto di criteri puntualmente definiti, in tal modo superando anche i rilievi critici in precedenza espressi dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 342 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Esame emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame – come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni approvate dalla Commissione di merito – reca disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risanamento del danno ambientale e che il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni che possono presentare profili di carattere finanziario, fa presente, relativamente all'articolo 1, che le norme prevedono un rafforzamento del quadro sanzionatorio relativo alle condotte che danneggiano l'ambiente – sanzionate a legislazione vigente a titolo prevalentemente contravvenzionale – inse-

rendo, tra l'altro, nuovi delitti nel codice penale (articolo 1, commi da 1 a 6). Osserva che viene altresì modificata la disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale di cui al decreto legislativo n. 156/2006, in caso di violazioni amministrative e contravvenzioni che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche. In particolare, vengono disciplinate le attività di accertamento, irrogazione di sanzioni e verifica degli adempimenti a carico degli autori degli illeciti, a cui sono tenuti la polizia giudiziaria e gli organi di vigilanza che esercitano, in tal caso, funzioni di polizia giudiziaria (comma 7). Al riguardo, considerato il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che i compiti di accertamento, irrogazione delle sanzioni, vigilanza e controllo, attribuito ai competenti organi, possano essere svolti dai medesimi nel quadro delle risorse già disponibili in base alla vigente normativa.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con le valutazioni del relatore e conferma che le attività di accertamento, irrogazione delle sanzioni, vigilanza e controllo potranno essere svolte a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato 342 e abb-A, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale i compiti di accertamento, irrogazione delle sanzioni, vigilanza e controllo, di cui all'articolo 1,

attribuiti ai competenti organi, possono essere svolti dai medesimi nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge n. 342-A ed abbinate. Con riferimento ai profili di carattere finanziario, di competenza della Commissione, segnala l'emendamento Chiarelli 1.18, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, senza tuttavia specificare la relativa copertura finanziaria. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Segnala altresì l'articolo aggiuntivo Pellegrino 1.02, che è volto a delegare il Governo all'adozione di un decreto legislativo finalizzato al coordinamento delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, nonché al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto. Ferma restando la finalità essenzialmente ricognitiva della predetta delega, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 1 della medesima proposta emendativa. Segnala infine che le restanti proposte emendative non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, riservandosi di fornire i chiarimenti ri-

chiesti dal relatore, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

C. 1941-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, già approvato, con modificazioni, dal Senato, dispone la conversione del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante norme urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In merito all'articolo 1, concernente l'abolizione della seconda rata IMU 2013, sulla base di un confronto tra i dati riferiti alla norma in esame e quelli riportati in sede di soppressione dell'obbligo della prima rata IMU 2013 (decreto-legge n. 102/2013), giudica opportuni chiarimenti in merito ai profili di seguito illustrati. In particolare, segnala che la stima del minor gettito della prima rata e della seconda rata IMU 2013 di alcuni immobili è rimasta invariata rispetto alle previsioni indicate nel decreto-legge n. 102 nonostante il provvedimento in esame disponga, per alcune fattispecie, la soppressione dell'obbligo di versamento. Si tratta, in particolare, di abitazioni principali e relative pertinenze, fabbricati rurali e alloggi di cooperative o assegnati da IACP utilizzati come abitazione principale (ai quali sono ascritti effetti pari, rispettivamente, a 2.010,9 mln, a 38,1 mln e a 32,1 mln per ciascuna delle due rate). Sul punto ritiene che andrebbero acquisiti elementi di va-

lutazione dal Governo, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica stima il complessivo gettito della « mini IMU » 2013, a carico dei contribuenti, in 440 milioni di euro. Segnala altresì che la stima del minor gettito IMU riferito ai terreni agricoli è ridotta da 315,1 milioni (prima rata) a 80 milioni (seconda rata). In proposito ritiene che andrebbe meglio precisato l'ambito applicativo delle disposizioni in esame – e le relative differenze rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 102 – al fine di chiarire la diversa portata finanziaria delle disposizioni. Segnala da ultimo che l'inclusione nel regime della « mini IMU » degli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado andrebbe coordinata, anche sul piano finanziario, con quanto disposto dal già citato decreto-legge n. 102. In tale sede, infatti, l'articolo 2-bis, nel consentire ai comuni di equiparare ad abitazione principale la predetta tipologia di immobili, ha riconosciuto agli enti locali interessati una somma pari a 18,5 milioni a titolo di compensazione del relativo mancato gettito della seconda rata IMU 2013. Sostiene che andrebbe pertanto chiarito se possano sussistere duplicazioni rispetto a quote di gettito già riconosciute ai Comuni dal decreto-legge n. 102 e ora soggette a versamento a titolo di mini IMU. Giudica inoltre necessarie informazioni relative alla stima del minor gettito IMU per le abitazioni assegnate all'ex coniuge in caso di separazione che, seppur previste dalla norma, non risultano quantificate nella Nota fornita nel corso dell'esame al Senato. Ritiene altresì che ulteriori precisazioni andrebbero fornite in merito al conguaglio del minor gettito riconosciuto dallo Stato in favore dei comuni, il cui versamento è previsto nel 2014. In proposito si dispone che, qualora il conguaglio determinato dal DM e versato dallo Stato all'ente locale risulti superiore all'effettivo mancato gettito IMU 2013, « l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014 ». Sul punto rileva che per i comuni nei quali il conguaglio attribuito

dovesse risultare superiore a quello effettivamente spettante, le maggiori risorse attribuite non sarebbero recuperate dallo Stato, ma rimarrebbero assegnate ai comuni stessi, sia pur con destinazione vincolata alla riduzione dei tributi propri. Tale situazione potrebbe quindi generare una disparità di condizioni tra gli enti non ancorata a differenze di basi imponibili. Osserva inoltre che non è prevista una disciplina e non sono stimati effetti finanziari in relazione all'ipotesi in cui il conguaglio attribuito dovesse risultare inferiore a quello spettante. Giudica tale eventuale ipotesi particolarmente rilevante tenuto conto che la differenza non potrebbe essere compensata con trasferimenti dai comuni destinatari di risorse eccedentarie per quanto indicato al precedente punto. In merito ai predetti profili considera necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda gli effetti finanziari stimati in relazione alla maggiore anticipazione di tesoreria consentita in favore dei comuni per compensare la minore liquidità dovuta al mancato versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, ricorda che la norma stabilisce che gli interessi per la maggiore anticipazione di tesoreria sono a carico dello Stato e sono rimborsati nel limite massimo di 3,7 milioni di euro. Osserva che non sono invece quantificati oneri per interessi in relazione al versamento della prima quota (stimata in circa 1,8 miliardi) corrisposta ai comuni a ristoro del mancato gettito, presumibilmente nel presupposto dell'attribuzione di tali risorse entro il termine prescritto del 20 dicembre 2013 (comma 4). Poiché tale termine è ormai scaduto e tenuto conto che, in caso di mancato completamento della procedura entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo la norma autorizza il pagamento tramite anticipazione di tesoreria, regolata entro 90 giorni dal pagamento ai comuni (comma 10), ritiene che andrebbero acquisite informazioni circa il ricorso o meno a quest'ultima anticipazione. Infatti qualora la stessa sia stata attivata, andrebbe quantificato il re-

lativo onere per interessi, non considerato nella stima della relazione tecnica.

In merito al pagamento del 40 per cento della differenza IMU a carico dei contribuenti, sostiene che andrebbe chiarito se in sede di quantificazione siano stati considerati gli effetti di minor gettito recati dall'esclusione dell'obbligo di versamento nel caso in cui la somma da versare sia inferiore a 12 euro. Infine, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito al comma 12-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che esclude l'applicazione di sanzioni in caso di ritardato pagamento (comunque entro il 24 gennaio 2014) dell'IMU relativa al 2013, con riferimento a qualunque tipologia di immobile. Per quanto riguarda l'articolo 2, recante disposizioni in materia di acconto imposte, segnala che l'utilizzo per la stima degli effetti di gettito dell'addizionale IRES del relativo modello di micro-simulazione non consente una verifica puntuale della quantificazione effettuata. Inoltre, dalla Nota presentata al Senato non emergono i riferimenti quantitativi che consentano di riconciliare le stime relative all'addizionale IRES con quelle riferite all'incremento della misura dell'acconto IRES. Giudica tali informazioni peraltro necessarie ai fini della verifica delle stime fornite, tenuto conto che le norme operano con riferimento alla medesima platea di contribuenti. Segnala inoltre che la disposizione prevede, nella sostanza, una anticipazione del versamento di imposte da parte dei contribuenti all'Erario. Ritiene che andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo in merito ai profili di classificazione delle relative entrate in base alla disciplina europea; ciò al fine di escludere eventuali effetti sul debito tenuto conto che, in conseguenza dell'incremento disposto, l'acconto raggiungerà il livello del 128,5 per cento. In ordine all'articolo 3, concernente le disposizioni in materia di immobili pubblici, con riferimento alle norme introdotte dal Senato, osserva che non appare chiaro con quali modalità si preveda di ottenere l'invarianza delle entrate attese dal processo di dismissione di immobili. La norma non dispone – infatti – che, nel

caso di sospensione di procedure inerenti la dismissione di immobili per i quali sia considerato prioritario mantenere la proprietà in capo allo Stato, siano contestualmente individuati immobili sostitutivi da inserire nel piano di dismissione, al fine di garantire l'invarianza dell'incasso atteso. Sostiene che su tali aspetti andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo. Riguardo agli articoli 4-6, recanti disposizioni concernenti la Banca d'Italia, rileva che l'aumento di capitale della Banca d'Italia disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in esame è suscettibile di determinare un incremento dell'ammontare dei dividendi distribuiti ai partecipanti al capitale medesimo: infatti, poiché il capitale passa da 156.000 euro a 7,5 miliardi di euro, l'ammontare massimo dei dividendi che potranno essere distribuiti ai partecipanti passerebbe da 15.600 euro a circa 450 milioni di euro. Tenuto conto della necessità di scomputare dall'utile netto anche le quote destinate a riserva ordinaria e straordinaria (ciascuna delle quali resta fissata nella misura del 20 per cento), il sistema prefigurato appare in grado di ridurre la quota residuale che potrà essere corrisposta allo Stato in una misura che dipende, da un lato, dalla quota di dividendi effettivamente corrisposta ai partecipanti, dall'altro, dall'effettivo ammontare complessivo dell'utile netto che potrà essere conseguito in ciascun anno. Segnala in proposito, secondo quanto già evidenziato nel corso dell'esame al Senato, che il capitolo 2354 « Partecipazione dello stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione » nel bilancio dello Stato per il 2014 risulta ridotto di 750 milioni rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2013. A tale riguardo giudica quindi opportuno che il Governo chiarisca se la predetta riduzione di risorse possa essere in tutto o in parte compensata da un eventuale ridimensionamento dei dividendi effettivamente distribuiti ai partecipanti, tenendo conto che la quota del 6 per cento del capitale è indicata dalla norma come misura massima. Sempre con riferimento agli effetti di gettito che potrebbero deri-

vare dalle disposizioni, con riguardo al comma 6 dell'articolo 6, ritiene che andrebbe chiarita l'effettiva portata delle modifiche introdotte dal Senato, in coordinamento con quelle contenute nell'articolo 1, comma 148, della legge di stabilità 2014, che prevedono l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo. In particolare ritiene che occorra precisare se, in applicazione delle predette norme, gli effetti di maggior gettito debbano considerarsi come immediati ovvero restino rinviati al momento delle negoziazioni delle quote di capitale. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni di coordinamento – aliquote di accisa, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. In merito all'articolo 8, concernente la copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura rinvia alle osservazioni già formulate. Rileva inoltre che, dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, si evince che non tutte le maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 2 sono state utilizzate con finalità di copertura, in quanto eccedenti rispetto agli oneri da coprire; pertanto una quota pari a 2,90 milioni di euro per il 2013 e a 35,35 milioni di euro per il 2014 è stata destinata al miglioramento del saldo netto da finanziare, per quanto tale destinazione non risulti espressamente dal testo del provvedimento. Al riguardo, giudica opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento formulate dal relatore, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari approfondimenti istruttori.

Daniele PESCO (M5S) fa presente, a nome del suo gruppo, di non condividere alla radice l'impostazione del provvedimento in esame. In particolare, con riferimento all'articolo 1, recante l'abolizione della seconda rata dell'IMU per il 2013, esprime dubbi in merito alle risorse uti-

lizzate a copertura dell'intervento, nonché all'effettiva entità degli oneri relativi agli interessi connessi al ricorso, da parte dei comuni, alle maggiori anticipazioni di tesoreria. Osserva, altresì, come la misura concernente la cosiddetta « mini IMU » abbia in realtà lo scopo di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica da altra questione, a suo parere ben più rilevante ed ugualmente affrontata nel provvedimento in esame, concernente la rivalutazione del capitale della Banca d'Italia. Rileva che per effetto di tale ultima misura si determinerà infatti, come già evidenziato dal relatore, un minore introito per lo Stato di circa 750 milioni di euro per il 2014, suscettibile peraltro di ripetersi anche con riferimento alle annualità successive. Esprime inoltre perplessità in ordine agli effetti finanziari derivanti, in termini di entrate, dall'applicazione del regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 6, comma 6, sui quali lo stesso relatore ha richiesto chiarimenti. Rileva infine come l'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia si configura, di fatto, come una misura volta a favorire gli azionisti dell'istituto medesimo, i quali avranno così la possibilità di vendere le azioni in proprio possesso a prezzi più elevati. Per il complesso delle ragioni testé evidenziate, esprime pertanto a nome del gruppo M5S parere del tutto contrario sul provvedimento in esame, il quale non sembra tra l'altro corrispondere alle effettive esigenze del Paese nell'attuale momento di grave sofferenza economica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica e di una clausola di invarianza (articolo 9), in base alla quale all'attuazione del decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera h), e comma 2, in materia di modalità di controllo nell'esecuzione degli arresti e della detenzione domiciliare, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'efficacia dei meccanismi richiamati dalla relazione tecnica a presidio dell'invarianza finanziaria delle disposizioni. Infatti, pur prendendo atto che l'impiego del braccialetto sarà possibile solo nel caso in cui tale strumento sia nella disponibilità della polizia giudiziaria – previsione questa già presente, limitatamente all'articolo 275-*bis*, nell'attuale formulazione del codice di procedura penale – secondo quanto testualmente riportato nella relazione illustrativa, « l'intervento normativo implica che si abbia una maggiore disponibilità di apparecchi elettronici ». La stessa relazione evidenzia altresì che « per questa ragione, legata a necessità di tipo organizzativo per incrementare la disponibilità di tale tipo di apparecchiature, si prevede che le disposizioni appena richiamate entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del decreto ». Giudica pertanto necessario che il Governo fornisca elementi volti a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria in relazione al presumibile numero di persone che saranno sottoposte a procedure di controllo mediante mezzi elettronici in forza delle disposizioni introdotte e all'attuale complessiva dotazione di strumenti nella disponibilità delle Forze di

polizia. In merito all'articolo 2, concernente la detenzione e cessione illecita di stupefacenti, osserva che, secondo la relazione tecnica, la modifica dell'articolo 73, comma 5, contribuirà a diminuire il numero dei detenuti per reati di piccolo spaccio presenti negli istituti penitenziari. Considerato che dalla riduzione del numero dei detenuti potrebbero derivare effetti di riduzione della spesa, ritiene che risulterebbe utile precisare se tale diminuzione possa determinare una riduzione degli stanziamenti per l'amministrazione competente ovvero se, a parità di spesa complessiva, le risorse rese disponibili saranno destinate ad altri utilizzi nell'ambito del medesimo comparto amministrativo. Riguardo alla norma che abroga il divieto di reiterata concessione delle misure dell'affidamento terapeutico, ritiene che andrebbero meglio precisati i profili applicativi della disciplina, al fine di chiarire attraverso quali modalità i ricoveri potranno essere circoscritti – come affermato dalla RT – entro il limite dei posti disponibili presso il Servizio sanitario nazionale, pur in presenza di un numero di condannati da sottoporre a specifici trattamenti superiore a tale limite. Ritiene che andrebbe altresì chiarito quali misure e a valere su quali risorse potranno essere disposte in alternativa al ricovero in caso di posti non disponibili presso il SSN. In ordine all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), concernente il diritto di reclamo dei detenuti, giudica necessarie precisazioni in merito all'effettivo ambito territoriale di competenza del garante regionale o locale dei diritti dei detenuti e in merito alla presenza di tali figure in tutto il territorio. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se l'eventuale necessità di istituire altri garanti locali o regionali possa determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Riguardo all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), concernente l'affidamento in prova al servizio sociale, osserva che, pur rivestendo le norme carattere procedurale, in considerazione di quanto indicato dalla RT, appare opportuno che il Governo confermi che le connesse attività amministrative possano effettivamente essere

svolte dai competenti uffici senza dar luogo a maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 4, in materia di aumento delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata, non formula osservazioni per i profili finanziari, considerato che dalla riduzione del numero dei detenuti – in applicazione delle norme in esame – potrebbero derivare effetti di risparmio. A tale proposito ritiene sarebbe utile precisare la destinazione dei risparmi potenzialmente derivanti dalle norme, chiarendo in particolare se – ed in quale misura – l'eventuale diminuzione della spesa possa determinare una riduzione degli stanziamenti per l'amministrazione competente ovvero se, a parità di spesa complessiva, le risorse rese disponibili debbano essere destinate ad altri utilizzi nell'ambito del medesimo settore amministrativo. In merito all'articolo 5, concernente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive minori, non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa gli effetti di riduzione delle detenzioni in carcere determinati dalla norma e circa il carattere residuale dell'esecuzione della pena presso luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Ciò premesso, analogamente a quanto già segnalato per il precedente articolo 4, giudica utile acquisire un chiarimento circa la destinazione dei risparmi potenzialmente derivanti dalla disposizione in esame (riduzione degli stanziamenti per l'amministrazione ovvero destinazione ad altri utilizzi nell'ambito dei compiti istituzionali). Circa l'articolo 6, concernente le modifiche al testo unico in materia di immigrazione, posto che la norma appare finalizzata, da un lato, ad ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione che consente l'espulsione dello straniero in via alternativa alla detenzione (con possibili effetti di accelerazione della spesa connessi all'aumento del numero di espulsioni), e dall'altro – come evidenziato nella relazione tecnica – appare suscettibile di determinare una razionalizzazione delle relative procedure con effetti di riduzione del periodo medio di permanenza

nelle strutture detentive e nei CIE (con possibili paralleli effetti di rallentamento della dinamica della spesa connessa al mantenimento dei soggetti ospitati nelle citate strutture) giudica opportuno, al fine di escludere effetti netti di maggior onere, che il Governo fornisca chiarimenti circa la compensatività finanziaria tra gli effetti sopra evidenziati connessi all'applicazione della norma in esame. Ritiene altresì opportuni ulteriori chiarimenti con riguardo alla portata finanziaria della disposizione che consente al magistrato, qualora lo straniero non sia assistito da un difensore di fiducia, di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio nel caso di ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal questore (comma 1, lettera *d*), ultimo periodo). In merito all'articolo 7, concernente il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, rileva preliminarmente che la norma istituisce un organismo di garanzia dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale chiamato, tra l'altro, a collaborare con analoghe strutture istituite a livello territoriale nonché con altre figure istituzionali operanti nell'ordinamento in ambiti affini. Il Garante, articolato in tre componenti, ai quali non viene riconosciuta alcun indennità o emolumento, ma il solo diritto al rimborso spese, opera servendosi delle strutture e delle risorse del Ministero della giustizia nonché di un apposito ufficio istituito presso il medesimo dicastero con personale scelto in funzione delle conoscenze acquisite in materia e senza prevedere, come precisato nella RT, l'istituzione di nuovi posti di funzione di livello dirigenziale (commi 1-5). Ciò premesso – pur prendendo atto che il successivo articolo 9 reca una clausola generale di non onerosità riferita all'intero decreto-legge – evidenzia la necessità di chiarimenti in merito ai profili applicativi delle disposizioni in esame al fine di suffragare la previsione di neutralità finanziaria. Si riferisce, tra l'altro, alle modalità di alimentazione dell'ufficio di supporto del Garante con personale già in servizio presso il Ministero della giustizia e al conseguente prevedibile impatto sugli assetti funzionali ed organizzativi del Mini-

stero medesimo. Con riguardo, inoltre, alla disposta assenza di emolumenti per i componenti del Garante nazionale, evidenzia che in alcuni provvedimenti istitutivi di analoghe o simili strutture di garanzia operanti a livello nazionale e territoriale, con molti dei quali il Garante nazionale è chiamato a cooperare, si rinvencono anche disposizioni che, viceversa, riconoscono espressamente forme di indennità connesse all'esercizio della funzione di garanzia svolta. Ritiene che andrebbe quindi esclusa la possibilità di effetti finanziari non previsti dovuti ad eventuali istanze emulative. Infine, in merito all'indicazione della relazione tecnica, secondo la quale agli oneri per le trasferte dei componenti del Garante potrà farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto dell'effettiva sussistenza di tali risorse nel bilancio del Ministero interessato. In merito all'articolo 8, in materia di agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro che assumono detenuti, osserva preliminarmente, in ordine all'entità delle risorse interessate dalle proroghe in esame, che la relazione tecnica fa riferimento ad un ammontare di spese per agevolazioni fiscali pari a 20,6 milioni di euro, complessivamente riferibili alla legge n. 193 del 2000, mentre il comma 1 richiama esclusivamente le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, pari a 16 milioni di euro per il 2013. Ritiene che andrebbe pertanto precisata l'entità delle risorse da ripartire, con i decreti ministeriali indicati dal testo, per i benefici fiscali finalizzati al reinserimento lavorativo dei detenuti. Osserva inoltre che, per effetto delle norme in esame, vengono rese disponibili nel 2014 risorse stanziare per l'anno 2013. Andrebbero quindi chiariti i profili applicativi delle norme, con particolare riferimento alle modalità con cui saranno garantiti sia il rispetto dei limiti di importo previsti dalla legislazione vigente (e iscritti nei tendenziali) sia la corrispondenza temporale fra oneri e relative disponibilità finanziarie. Nell'ambito di tali chiarimenti, ritiene che andrebbe precisato se sia previsto il ricorso ad una procedura volta a subordi-

nare la fruizione delle agevolazioni al rispetto dei predetti limiti, tenuto conto che la normativa vigente fa invece riferimento al meccanismo automatico della fruizione in compensazione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 241 del 1997.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI (PD) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, non essendovi obiezioni, rinvia i successivi punti all'ordine del giorno alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	126
Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
AVVERTENZA	128

SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Simonetta Giordani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GALAN, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine dei lavori dei provvedimenti previsti, per la seduta odierna, in sede referente.

La Commissione concorda.

Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ritiene necessario definire un percorso procedurale che preveda la fissazione di un termine, anche breve, per la presentazione di eventuali emendamenti.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo per avere chiarimenti in proposito dal relatore, rileva che dagli ultimi verbali delle sedute del consiglio di amministrazione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » risulta che il comune di Vico Equense non ha trasferito alcune somme dovute all'Istituto, quali canoni di locazione di alcune sale del medesimo Istituto. Precisa quindi anche a nome del suo gruppo che, pur essendo favorevole alle motivazioni sottese alle proposte di legge in esame, è necessario evitare speculazioni sul trasferimento dell'Istituto ad altri soggetti.

Irene MANZI (PD), *relatore*, rispondendo al collega Gallo, ricorda come la proposta di legge n. 1069 Bossa preveda, proprio all'articolo 1, comma 2, che il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto sia trasferito con il vincolo dell'indivisibilità e dell'inalienabilità al comune di Vico Equense, risultando quindi impedita la possibilità di speculare su tale trasferimento. Ricorda poi che il comune di Vico Equense risulta debitore verso l'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» e che quest'ultimo a sua volta lo è, ad altro titolo, nei confronti del comune. Evidenzia quindi che potrebbe essere possibile portare in compensazione le rispettive somme, ricordando al proposito che sono trasferiti al comune di Vico Equense sia i debiti sia i crediti dell'Istituto. Propone quindi di adottare la proposta di legge n. 1069 Bossa quale testo base per il prosieguo dell'esame, fissando un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti, anche alle ore 14 della giornata odierna.

Luisa BOSSA (PD) concordando con quanto testé espresso dalla relatrice, sottolinea come le due proposte di legge abbinate, apparentemente identiche, differiscano in quanto solo in quella n. 1069, a sua firma, è previsto il citato vincolo dell'indivisibilità e dell'inalienabilità del patrimonio trasferito dell'Istituto.

Simone VALENTE (M5S) chiede in quali forme l'Istituto sia debitore verso il comune di Vico Equense.

Irene MANZI (PD), *relatore*, ricorda che l'Istituto è debitore di somme a titolo di imposta comunale nei confronti del comune di Vico Equense, sottolineando che i dati concernenti la gestione del medesimo istituto sono disponibili sul sito istituzionale dello stesso.

Luigi GALLO (M5S) chiede di audire almeno un rappresentante dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» ed uno del comune di Vico Equense, prima di procedere all'esame degli emendamenti, in

modo da avere ulteriori informazioni in merito.

Luisa BOSSA (PD), intervenendo per una precisazione, rileva come vi siano le delibere del comune di Vico Equense a manifestare la volontà di quest'ultimo di acquisire l'Istituto. Sottolinea poi come le audizioni richieste dal collega Gallo servirebbero per acquisire le rispettive posizioni dei principali soggetti coinvolti, le quali peraltro, nell'occasione, sembrano già chiarite. Entrambi gli attori del procedimento hanno infatti già manifestato la rispettiva volontà di voler addivenire al trasferimento in oggetto.

Maria COSCIA (PD) si dichiara disponibile ad approfondire le questioni sottoposte dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ma non a cercare ulteriori argomenti – per il tramite di audizioni – su aspetti che già sono stati acquisiti. Ribadendo come vi sia reciprocità di intenti sia da parte dell'Istituto, sia da parte del comune di Vico Equense, si dichiara quindi disponibile a posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di ulteriori approfondimenti.

Irene MANZI (PD), *relatore*, intervenendo per una ulteriore precisazione, ricorda come già nel 2002 il consiglio di amministrazione dell'Istituto allora in carica accertò e dichiarò l'esaurimento dello scopo statutario, richiedendo la «trasformazione» dell'ente al Ministero. Aggiunge che la lettura dei successivi verbali delle sedute del consiglio di amministrazione stesso e di quelle del consiglio comunale di Vico Equense dà conto degli elementi necessari per poter proseguire l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S) prendendo atto dell'intervento della collega Bossa, rileva comunque, anche a nome del suo gruppo, la necessità di esaminare più approfonditamente il contenuto dei documenti disponibili. Richiede quindi un congruo tempo, di almeno due giorni, per approfondire gli

aspetti testé evidenziati, prima di proseguire nell'*iter* del provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Gallo, annuncia che, contrariamente a quanto previsto, nella seduta di domani delle ore 9 non sarà più trattato il provvedimento in esame, per permettere i richiesti approfondimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.

C. 1092 Distaso.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo 129

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 129

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 138

AVVERTENZA 142

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 gennaio 2014.

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 13.45 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-

biente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.20.

D.L. 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.
(Alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni di merito VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 emanato dal Governo il 23 dicembre 2013. Come è noto, il decreto-legge presenta un contenuto vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli contenenti disposizioni sostanziali (per un totale di 131 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una *ratio* unitaria, « quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese ».

Pur evidenziando che in questa sede sono oggetto di esame e di valutazione della Commissione solo le disposizioni del decreto-legge che ricadono nelle materie di sua competenza, ritengo comunque opportuno elencare almeno i settori di intervento del provvedimento medesimo, le cui misure recano anzitutto interventi in campo energetico, sotto distinti profili, quali la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, la certificazione energetica degli edifici di condominio e lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale, nonché la previsione della facoltà per la regione Sardegna di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone (articolo 1).

Il provvedimento d'urgenza in esame reca, in secondo luogo, una serie di interventi genericamente qualificabili come interventi a favore delle imprese, fra i quali quelli in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese (articolo 2); quelli sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3); sulla internazionalizzazione delle imprese e start-up innovative (articolo 5); quelli riguardanti la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6); quelli sulla

razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale (articolo 7); quelli diretti ad istituire un credito di imposta per l'acquisto di libri (articolo 9); quelli per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione (articolo 11) e, infine, quelli per favorire il credito alla piccola e media impresa (articolo 12).

In terzo luogo, il decreto-legge reca all'articolo 4 una serie articolata di misure, di stretto interesse per la VIII Commissione, per la bonifica dei siti di interesse nazionale, alle quali si aggiungono nel medesimo articolo particolari disposizioni per l'area di crisi complessa di Trieste.

Il decreto-legge, contiene poi una serie di variegate disposizioni concernenti diversi settori d'intervento: dalle misure relative al settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, anche con riguardo alla pianificazione delle frequenze per il digitale terrestre (articolo 6, commi da 4 a 9) a quelle volte a contenere i costi delle assicurazioni rc-auto (articolo 8) e a quelle dirette a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese con sede all'estero (articolo 10), nonché a quelle atte a valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza (articolo 13, commi da 24 a 28).

Ciò detto, con riferimento al contenuto delle disposizioni che più direttamente incidono sulle materie di competenza della VIII Commissione, segnalo anzitutto l'importanza delle norme di cui all'articolo 4 (commi 1-10 e 14) che « riscrivono » la disciplina normativa in materia di bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) recata dall'articolo 252-*bis* del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 modifica la disciplina per la riconversione industriale dei SIN di preminente interesse pubblico al fine di rendere più agevole la stipula di accordi di programma per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti inquinati in questione.

La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998 (comma 1 del nuovo testo dell'articolo 252-*bis* del Codice ambientale). La disposizione prevede anche l'intesa, per le materie di competenza, con i Ministri del lavoro e dei beni culturali; più specificamente si richiede l'intesa del Ministro dei beni e delle attività culturali in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto per le quali si applicano le specifiche misure del decreto-legge n. 61 2013.

I successivi commi da 2 a 11 del nuovo articolo 252-*bis* del Codice dell'ambiente, come modificato dal comma 1 in commento dell'articolo 1 del decreto-legge in esame) individuano: le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma in questione; i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l'individuazione delle rispettive responsabilità; le modalità di approvazione degli interventi per l'attuazione dei progetti integrati (decreto ministeriale adottato sulla base delle determinazioni assunte in apposita conferenza di servizi) e gli effetti prodotti dai decreti di approvazione, che consentono la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse; la costituzione di società in house (con oneri posti a carico delle risorse stanziato a legislazione vigente) per l'attuazione dei citati progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico; l'adozione di misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche nell'am-

bito degli istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziato a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 previamente incluse negli accordi di programma.

In estrema sintesi, segnala che la « riscrittura » dell'articolo 252-*bis* del Codice ambientale operata dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame non si limiti ad apportare puntuali ed isolate novelle alla normativa previgente, ma si configuri come un ridisegno complessivo delle procedure vigenti (che d'altra parte non hanno avuto sostanzialmente alcuna attuazione), a partire dal campo di applicazione, fino ai contenuti degli accordi di programma e agli strumenti di attuazione (società in house e crediti di imposta).

In questo senso le modifiche apportate vanno a toccare due nodi molto importanti nel tema bonifiche: il primo è quello della compatibilità con il principio comunitario « chi inquina paga », che andrebbe valutato alla luce del venir meno del previgente comma 2 dell'articolo 252-*bis* del Codice ambientale (che precisava i confini delle responsabilità, diretta e sussidiaria, della contaminazione) e delle norme contenute nel nuovo comma 6 del medesimo articolo 252-*bis*, che escludono, nel caso di attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma, « ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale » a carico di tali soggetti e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.

Proprio su questo punto crede sia lecito chiedere, a titolo esemplificativo, un maggiore dettaglio da parte del Governo nell'esplicitare questo tipo di provvedimento, magari anche con esempi pratici che coinvolgano uno o più dei 38 SIN.

Questo anche perché, se da una parte si può ipotizzare con questo provvedimento un modo di incentivare semplificando l'azione sui SIN sia da parte di soggetti che non hanno creato il danno, sia

da parte di chi questo danno l'ha creato, è anche vero che il principio sopra citato deve trovare una chiara applicazione.

Il secondo nodo è quello delle « società in house »: la compatibilità del successivo comma 10 con i principi comunitari in materia di società in house, chiamate a svolgere servizi di interesse pubblico; la portata normativa della « preposizione » delle citate società in house previste dal citato comma 10 all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico, chiarendo in particolare se essa si traduce nell'attuazione degli stessi; gli effetti delle disposizioni relative alle società in house in questione, delle quali non si specifica il soggetto pubblico detentore del capitale, e che, non avendo natura remunerativa e non rientrando nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali a rilevanza economica, sembrano essere assoggettabili (esse stesse e i soggetti pubblici che ne hanno le partecipazioni, se locali o regionali) agli effetti della disciplina prevista dai commi 551 e seguenti della legge di stabilità per il 2014, sostitutiva della previgente disciplina di sottoposizione al patto di stabilità interno.

In questo caso ci si chiede se utilizzare il metodo ordinario della gara prevista nel pubblico non possa essere una soluzione migliore rispetto all'avvalersi di questo tipo di realtà. L'obiezione della celerità dei tempi garantita dall'utilizzo delle « società in house » è certamente valida, ma si osserva come si potrebbe pensare ad un metodo migliorativo degli strumenti ordinari esistenti. Anche per favorire l'impiego di tutte quelle figure professionali tecniche in grado di agire nel campo delle bonifiche e che oggi si trovano in sofferenza lavorativa.

Altrettanto importanti di quelle recate dal comma 1, sono le norme contenute nei successivi commi dell'articolo 4 del decreto-legge che recano una nuova disciplina relativa alla concessione di specifici crediti d'importa a favore delle imprese sottoscrittrici dei citati accordi di programma.

In particolare, faccio presente che il comma 2 prevede la concessione di un

credito d'imposta (nei limiti delle risorse stanziato al comma 14) alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui al nuovo articolo 252-bis del Codice ambientale a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 2 vincola l'attribuzione del credito d'imposta al rispetto delle seguenti condizioni: 1) le imprese siano di nuova costituzione, cioè costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; 2) le imprese abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; 3) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma; 4) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in SIN localizzati nelle aree svantaggiate (articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), o nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

I successivi commi da 3 a 10 dell'articolo in esame disciplinano, nel dettaglio, le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta. In particolare, ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta, inoltre, non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di « de minimis ».

Ai sensi del comma 4, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente alla prima categoria di beni, la realizzazione di: a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, nel-

l'ambito di strutture produttive; b) macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (comma 5).

Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il comma 7 demanda, quindi, ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa

rappresentato dalle risorse annue stanziare, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

Ai sensi del comma 8, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza.

Il comma 9 reca poi alcune esclusioni, mentre il comma 10 subordina l'efficacia delle agevolazioni al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

Il comma 14 prevede, infine, le seguenti modalità di copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti di imposta di cui trattasi, quantificati complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015: 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, da una parte, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e, dall'altro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 10 milioni di euro per l'anno 2015; 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Detto questo sulla nuova normativa in materia di bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale, segnala alla Commissione le disposizioni contenute nei commi da 11, 12 e 13 dell'articolo 4 del decreto-legge non tanto per le loro finalità, che è

quella di mettere in campo misure a sostegno dell'area di crisi complessa del porto di Trieste, quanto per lo strumento di governance dei relativi interventi che viene indicato, ai sensi del comma 11, nella nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare, da un lato, l'attuazione di un non meglio specificato accordo di programma quadro (che sembrerebbe essere quello sottoscritto in data 25 maggio 2012 e relativo agli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste) e, dall'altra, la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.

Detto in estrema sintesi che, ai sensi dei commi 11 e 12, il Commissario straordinario non ha diritto ad alcun compenso, rimborso o altro emolumento, che resta in carica per la durata di un anno, prorogabile tuttavia con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, segnale che esso è autorizzato ad esercitare i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 per i c.d. commissari sbloccacantieri. Per tale via, lo stesso Commissario straordinario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria, fra l'altro, sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale).

Segnala, infine, che il successivo comma 13 prevede che siano applicabili alla gestione commissariale in questione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 in materia di rendicontazione contabile degli atti commissariali,

anche se si deve osservare che il comma 2-*septies* dell'articolo 2 decreto-legge n. 225 del 2010 è stato soppresso dall'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 93 del 2013.

Il secondo punto di interesse dell'VIII Commissione, è quello che interessa il caso abbastanza singolare della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7, che sostituisce con un unico comma 3 i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, in materia di attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, sopprimendo l'obbligo di allegazione dell'attestato agli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili ed ai contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e prevedendo in caso di omessa allegazione, in luogo della nullità dell'atto, una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 18.000 euro), graduata in funzione delle diverse tipologie contrattuali.

Al riguardo, osserva che mentre la relazione illustrativa parla della norma appena illustrata come di una misura necessaria per disinnescare « il gravissimo pericolo per la certezza del commercio giuridico che era insito nella previgente sanzione di nullità contrattuale, per sua natura idonea a propagarsi senza limiti in danno di ogni successivo acquirente del medesimo bene » la medesima norma appare essa stessa bisognosa di un attento coordinamento con le disposizioni emanate in maniera quasi contestuale dalla legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) e dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (*Milleproroghe 2014*), che ugualmente incidono sull'attestato di prestazione energetica (APE) e che prevedono, la prima, l'obbligo di allegazione dell'attestato agli atti e ai contratti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che adegua le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e, il secondo, la disapplicazione del medesimo comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, prevedendo che nelle operazioni immobiliari l'attestato di prestazione ener-

getica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento degli immobili.

Anche in questo caso si ritiene utile una riflessione da parte del Governo sulla conseguenza di questa norma in merito da una parte alle figure professionali che si occupano di produrre l'APE e dall'altro al valore delle misure messe in campo negli ultimi anni, che hanno dato ottimi risultati positivi, e che devono trovare riscontro e risalto anche in questo tipo di transazioni immobiliari. Cosa che il provvedimento attuale non sembra favorire.

Nel provvedimento d'urgenza, infine, sono contenute una serie di misure, anche queste di stretto interesse della VIII Commissione, volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la realizzazione della manifestazione EXPO 2015 (articolo 13, commi da 1 a 3), nonché ulteriori misure in materia di opere pubbliche, alcune delle quali hanno portata generale (per esempio, il comma 10 del citato articolo 13 novella il codice dei contratti pubblici in materia di gestione dei contratti di appalto e il successivo comma 11 disciplina lo svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto), altre, invece, portata settoriale o locale (il comma 4 del citato articolo 13 detta ad esempio norme per aumentare la competitività dei porti italiani, mentre il comma 9 del medesimo articolo contiene misure per accelerare la realizzazione della metropolitana di Napoli).

Segnala che le disposizioni contenute nell'articolo 13, riguardanti la manifestazione « Expo 2015 », fanno seguito a quelle contenute in numerosi decreti-legge recenti, e in particolare all'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, agli articoli 46, 46-bis e 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'articolo 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché agli Allegati del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59.

Le ulteriori norme del decreto-legge in esame che incidono su materie di diretta competenza dell'VIII Commissione, sono

poi quelle contenute nell'articolo 13 del provvedimento d'urgenza, che recano, in estrema sintesi, disposizioni in materia di defianziamento di alcune opere comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo e di reimpiego dei relativi stanziamenti per la realizzazione delle opere per EXPO 2015 (commi 1, 2 e 3) e per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei porti (commi da 4 a 8). Il comma 9 del medesimo articolo 13, infine, reca disposizioni per accelerare la realizzazione della metropolitana di Napoli.

In particolare, segnala che il comma 1 del citato articolo 13 dispone la revoca, in riferimento alle annualità disponibili, delle risorse assegnate con le delibere CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 (6,258 milioni di euro annui per il finanziamento del progetto « *Completamento schema idrico Basento-Bradano* ») e n. 33 del 13 maggio 2010 (8,046 milioni di euro annui per il finanziamento del progetto « *Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona* »). Le indicate quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono nel cosiddetto Fondo revoche, istituito dall'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il medesimo comma 1 stabilisce, inoltre, che le somme iscritte in conto residui riguardanti i finanziamenti revocati devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2013 e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, è prevista la facoltà di riassegnazione delle medesime risorse al suddetto Fondo revoche.

Si prevede altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le suddette risorse sono destinate prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia (lettera *a*), riguardanti: 1) il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni

di euro; 2) il collegamento Zara – Expo S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro, a cui si sommano 42,8 milioni di euro (per un totale di 60 milioni di euro) assegnati dal successivo comma 2; 3) le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria dei terminal T1-T2 dell'aeroporto di Malpensa (lettera *b*); per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano, al fine di compensare la rimodulazione delle risorse prevista dal successivo comma 2 (lettera *c*).

Il successivo comma 2 destina ulteriori 42,8 milioni di euro alla realizzazione del collegamento Zara Expo S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B (previsto alla lettera *a*), comma 1, del medesimo articolo 13. Il predetto importo deriva dalla riduzione di quanto assegnato per l'annualità 2013 dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013, per la realizzazione della linea M4 della metropolitana di Milano.

Sottolinea, quindi, che le risorse complessive assegnate dagli illustrati commi 1 e 2 dell'articolo 13 per la realizzazione delle opere urgenti per l'EXPO 2015 corrispondono di fatto a 96 milioni di euro.

Segnala altresì che il citato comma 2 prevede la revoca del suddetto contributo statale di 172,2 milioni di euro per la linea M4 della metropolitana di Milano, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014.

Il successivo comma 3 autorizza, poi, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti attuatori ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 nei limiti delle risorse autorizzate dalle medesime lettere *a*) e *b*) del comma 1 e dal comma 2, nonché a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con quanto risulta iscritto sull'apposito capitolo di bilancio del suddetto Fondo revocato.

Il comma 3 attribuisce, inoltre, funzioni di vigilanza sullo stato di attuazione delle

opere al Commissario unico dell'Evento Expo 2015 e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali. La medesima disposizione, con una formulazione generica, consente, infine, al Commissario unico per l'Expo 2015 l'adozione di deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

Il comma 4 prevede, poi, che le risorse revocate ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 (cioè quelle delle delibere CIPE n. 146 del 2006 e n. 33 del 2010, relative rispettivamente al completamento dello schema idrico Basento-Bradano e alla realizzazione della linea ferroviaria Rho-Arona) siano destinate, se non utilizzate per le finalità previste dal comma 1, al miglioramento della competitività dei porti italiani, attraverso il finanziamento di interventi immediatamente cantierabili, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con le regioni interessate.

L'intervento è finalizzato anche a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione europea. Alle medesime finalità sono destinate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, anche le risorse trasferite alle autorità portuali, anche attraverso la stipula di mutui, per la realizzazione di opere infrastrutturali per le quali trascorsi due anni dal trasferimento non sia stato pubblicato il bando di gara. Tali risorse saranno individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il successivo comma 6 prevede la destinazione agli interventi del comma 4 di una quota di 20 milioni di euro (sembra doversi intendere annui) a decorrere dall'anno 2014 delle risorse di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994.

Il comma 5 prevede una procedura attraverso la quale in caso di revoca, ai

sensi del comma 4, di finanziamenti realizzati attraverso mutuo, la parte residua del mutuo le cui rate continuano a essere pagate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla banca mutuante, possa essere ceduta ad altra Autorità portuale.

Il comma 7 prevede, infine, che le risorse di cui ai commi da 4 a 7 siano assegnate dal CIPE entro il 30 giugno 2014 contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione da parte degli enti interessati di tali progetti, entro il termine del 30 giugno si procede alla nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dei relativi interventi.

Come già accennato, poi, il comma 8, modifica la disciplina delle revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, in particolare novellando i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di ampliare la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate e fatte confluire nel più volte citato Fondo revoche.

La novella differisce (dal 2008 al 2010) le scadenze testé indicate per l'individuazione dei finanziamenti revocabili, determinando quindi un ampliamento della massa di tali finanziamenti. Segnalo, peraltro, che il comma 8 dell'articolo 13 reca una disposizione identica a quella di cui al comma 79 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) e che pertanto appare opportuno valutare l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.

Infine, il comma 9 dell'articolo 13 reca disposizioni puntuali relative alla realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, autorizzando, in particolare, il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della indicata infrastruttura.

Al riguardo, segnala che l'autorizzazione disposta avviene in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale stabilita dagli articoli 243-bis e 243-

ter del Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267), per i comuni e le province per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento al provvedimento in titolo, informa che le Commissioni di merito hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì, 23 gennaio 2014, e che a suo avviso sarebbe più opportuno che la Commissione si esprimesse non sul testo originario del decreto-legge, ma su quello risultante dall'esame degli emendamenti da parte delle citate Commissioni di merito.

Richiama, inoltre, l'attenzione della relattrice sull'esigenza di inserire nella proposta di parere uno specifico richiamo alla necessità di modificare il testo del decreto-legge, in primo luogo al fine di assicurare che la rimodulazione degli incentivi alle fonti rinnovabili non vada a scapito della manutenzione e degli investimenti degli impianti in esercizio, in secondo luogo al fine di espungere dal testo l'insieme delle disposizioni dirette a consentire la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone nel Sulcis Iglesiente, in terzo luogo, infine, per consentire che anche i piccoli comuni e le unioni comunali possano beneficiare dei finanziamenti previsti per la valorizzazione sul territorio dei beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica. Al riguardo, preannuncia fin d'ora la predisposizione di specifiche proposte emendative da presentare presso le Commissioni di merito.

Chiede, infine, al sottosegretario Cirillo di rappresentare al Ministro dell'ambiente la necessità di verificare con attenzione la congruità della norma di cui al comma 14 dell'articolo 4, opportunamente richiamata dalla relattrice, che prevede l'utilizzo di fondi del Ministero dell'ambiente, ma non del Ministero dello sviluppo economico, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle misure a sostegno della riconversione industriale dei siti inquinati di interesse nazionale.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO rassicura il presidente della Commissione sul fatto che il Ministro dell'ambiente è pienamente informato del contenuto della richiamata disposizione contenuta nel comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo recepisce la direttiva 2011/76/UE – recante modifiche alla precedente direttiva 1999/62/CE (Eurovignette) – novellando il decreto legislativo n. 7/2010.

La nuova direttiva, al fine di promuovere una politica dei trasporti che sia sostenibile, si prefigge di favorire l'istituzione di nuovi ed equi meccanismi d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture, alle imprese di trasporto. L'obiettivo di fondo è anche di

introdurre una tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio « chi usa paga » e « chi inquina paga ». A tal fine, la direttiva consente agli Stati membri di introdurre, per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci, modulazioni dei sistemi di pedaggio che tengano conto anche dei cosiddetti « costi esterni » (o esternalità dovute all'inquinamento atmosferico o a quello acustico causato dal traffico), oltre agli oneri di infrastruttura (vale a dire oneri dovuti al recupero dei costi dell'infrastruttura). Segnalo che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 16 ottobre 2013 e che per tale motivo la Commissione UE ha avviato la procedura d'infrazione n. 2013/0399 del 28 novembre 2013 (ai sensi dell'articolo 258 del Trattato) per mancato recepimento della direttiva 2011/76/UE.

Con riferimento al contenuto specifico dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 introduce nel testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 7/2010 la definizione di autostrada, recependo in maniera puntuale la corrispondente nozione recata dall'articolo 2, par. 1, lettera *a-quinquies*), della direttiva. In particolare la definizione di autostrada prevede, tra i diversi criteri definitori, che essa sia espressamente classificata come tale, oltre a dover essere dotata di precisi caratteri strutturali.

Il punto centrale del nuovo approccio, introdotto dalla direttiva 2011/76/UE, è da rintracciare nella rivisitazione della definizione di pedaggio (articolo 1, comma 2, che novella la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7/2010), ove viene aggiunta una specificazione, secondo cui il pedaggio comprende un onere per l'infrastruttura (OPI) e/o un onere per i costi esterni (OCE). Vengono, quindi, conseguentemente introdotte, in linea con la direttiva, le definizioni di onere per l'infrastruttura (OPI) – inteso come onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti – e di onere per i costi esterni (OCE), inteso come onere riscosso per recuperare i costi

sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al traffico. Vengono poi inserite, sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva, le nuove definizioni di: costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico; costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico; onere medio ponderato per l'infrastruttura e onere medio ponderato per i costi esterni.

La definizione vigente di autoveicolo, che fa riferimento ai veicoli o autoarticolati adibiti o usati « esclusivamente » per il trasporto su strada di merci e aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate, viene modificata eliminando l'avverbio « esclusivamente », in linea con quanto previsto dalla direttiva.

L'articolo 2, invece, riscrive l'articolo 3 del decreto legislativo 7/2010, che disciplina l'applicazione di pedaggi e diritti d'utenza, recependo in maniera fedele i contenuti degli articoli da 7 a 7-septies della direttiva medesima.

Il comma 1, in analogia con quanto già prevede il testo vigente e in linea con la direttiva, prevede l'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa o su qualsiasi altro tratto della rete di autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea.

A tale riguardo segnala che l'indeterminatezza a priori del campo di applicazione oggettivo risultante dalla direttiva sin dalla sua prima formulazione nel 2006 (indeterminatezza che si riflette anche nella disposizione in esame) aveva spinto il legislatore all'inserimento, nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), di una norma (articolo 1, comma 1017) che ha demandato – nelle more dell'organico recepimento della direttiva – ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale, nelle quali vanno attuate le disposizioni della direttiva 2006/38/CE. Tale decreto, tuttavia, non è mai

stato emanato in quanto la Commissione europea non si è espressa favorevolmente.

L'esame del nuovo testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 7 del 2010 evidenzia, rispetto al testo vigente, una prima innovazione al comma 3, che vieta, nell'applicazione di pedaggi e diritti d'utenza, discriminazioni basate sulla cittadinanza dell'autotrasportatore, sul Paese di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, nonché sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto.

I commi 4 e 5 del nuovo testo dell'articolo 3 consentono allo Stato di applicare una tariffa ai soli veicoli, aventi peso a pieno carico di almeno 12 tonnellate, previo avviso motivato alla Commissione. L'esclusione del pedaggiamento dei veicoli di peso inferiore è ammessa qualora il pedaggiamento di tali veicoli possa: a) causare impatti fortemente negativi sull'ambiente, la salute, lo scorrimento del traffico o la sicurezza stradale; b) determinare costi amministrativi superiori al 30 per cento degli introiti supplementari che l'estensione avrebbe generato.

Il nuovo testo del comma 7, che non trova corrispondenti nel testo vigente, specifica, in recepimento dell'articolo 7-bis della direttiva, che i diritti d'utenza, qualora previsti, sono proporzionati alla durata dell'utilizzo dell'infrastruttura, entro gli importi di cui all'allegato IV (che non viene modificato dallo schema in esame) e hanno validità pari ad una giornata, una settimana, un mese o un anno, con un'aliquota giornaliera non eccedente il 2 per cento di quella annuale.

Il comma 8 disciplina l'applicazione degli oneri per l'infrastruttura, basati sul principio del recupero dei costi d'infrastruttura. Di fatto tali disposizioni corrispondono a quelle recate per i pedaggi dal testo vigente del comma 9.

Il comma 9 invece disciplina l'applicazione degli oneri per i costi esterni, la cui quantificazione avviene in funzione del costo dell'inquinamento atmosferico prodotto dal traffico che, qualora il tratto stradale si snodi in territori urbanizzati, è giustamente comprensivo anche dei costi

dovuti all'inquinamento acustico. Il comma 9 prevede, altresì, che sono esenti dal pagamento degli oneri per i costi esterni gli autoveicoli conformi alle cosiddette « norme EURO » più rigorose, sino allo scadere dei 4 anni dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalle medesime norme.

Il comma 10 disciplina la determinazione del livello massimo dell'onere per l'infrastruttura facendo rinvio ai criteri riportati nell'allegato III (che non viene sostanzialmente modificato dallo schema di decreto legislativo in esame).

Il comma 11, che consente di applicare una maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura su tratti stradali specifici ubicati in regioni montane e che risentano fortemente di fenomeni di impatto ambientale e di congestione, riproduce nella sostanza le disposizioni già previste dal testo vigente del comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 7 del 2010. Il comma 12 prevede la possibilità di applicare simultaneamente una maggiorazione ed un onere per i costi esterni, alle condizioni indicate nel medesimo comma. In tali ipotesi, gli introiti devono essere investiti nel finanziamento dei progetti prioritari di interesse europeo, indicati nell'allegato III della decisione n. 661/2010/UE, che elenca i progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 del 2010, recependo i contenuti degli articoli da 7-*octies* a 7-*duodecies* della direttiva.

In particolare, il comma 1, primo periodo, stabilisce l'obbligo di variare l'onere per l'infrastruttura in funzione della categoria EURO di emissione dell'autoveicolo, fissando però il limite massimo del 100 per cento dell'importo del medesimo onere, imposto per i mezzi di trasporto equivalenti che rispettano le norme più rigorose in materia di emissioni in atmosfera. Il successivo comma 3 prevede che, qualora in caso di controllo non vengano forniti i documenti necessari per verificare

la categoria EURO di emissione, il pedaggio imposto potrà raggiungere il livello più alto applicabile.

Sono innovative le disposizioni recate dai periodi successivi del comma 1, che elencano le condizioni alle quali è possibile derogare all'obbligo citato (ad esempio se il pedaggio comprende un onere per i costi esterni) e che prevedono l'esonero per i contratti di concessione vigenti, fino al loro rinnovo.

Per il comma 2 eventuali deroghe o esenzioni debbono essere comunicate alla Commissione UE.

Il comma 4 prevede la possibilità di differenziare gli oneri per l'infrastruttura, al fine di ridurre la congestione e i danni, di ottimizzarne la fruizione e di migliorare la sicurezza stradale.

Il comma 5 stabilisce che la citata differenziazione non deve essere comunque finalizzata a generare ulteriore introito da pedaggio.

Il comma 6, che individua le informazioni da comunicare alla Commissione UE prima dell'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio recante l'imposizione di un onere per l'infrastruttura, riproduce il testo vigente del comma 3. L'unica differenza, degna di nota, risiede nel termine per l'invio della comunicazione, che viene anticipato da 4 a 6 mesi antecedenti.

Il comma 7 introduce l'obbligo di comunicare alla Commissione UE informazioni precise che consentano di localizzare i tratti stradali, in cui si prevede di imporre l'onere per i costi esterni e che specificino la classe dei veicoli, i tipi di strada e i periodi esatti in funzione dei quali l'onere per i costi esterni subirà delle variazioni, con gli importi e gli introiti previsti, le informazioni illustrative della metodologia impiegata nei calcoli.

Ai sensi del successivo comma 8, l'onere per i costi esterni deve essere adeguato in ottemperanza ai contenuti delle decisioni della Commissione UE.

Nel comma 9, primo periodo, si chiarisce che non è possibile applicare riduzioni per ciò che concerne l'onere per i costi esterni del pedaggio. Le riduzioni sono applicabili, invece, all'onere per l'in-

infrastruttura, qualora esse non eccedano il 13 per cento dell'onere per l'infrastruttura, versato da veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni e che comportino un effettivo risparmio dei costi amministrativi.

Il comma 10 consente in casi eccezionali, in particolare per progetti specifici rientranti nella rete TEN-T con inizio lavori entro il 2010 (allegato III alla decisione n. 661/2010/UE), di prevedere altre forme di variazione delle aliquote dei pedaggi, al fine di garantire la redditività commerciale di detti progetti. Ai sensi del comma 11, l'applicazione, la riscossione ed il pagamento di pedaggi e diritti d'utenza devono avvenire intralciando il meno possibile lo scorrimento del traffico.

Il comma 12 dispone che qualora venga istituito un sistema di pedaggio o di diritti di utenza per una infrastruttura è possibile prevedere una compensazione adeguata per tali oneri.

In linea con la direttiva, l'articolo 4 introduce nel testo del decreto legislativo n. 7 del 2010 un articolo 4-*bis*, che disciplina le modalità di versamento degli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni, nonché dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11.

Quanto all'utilizzo dei citati introiti, l'articolo 4-*bis* prevede che essi siano allocati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e siano destinati, sentito il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, a beneficio del settore dei trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti.

Per gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni il nuovo articolo 4-*bis* prevede specifiche destinazioni prioritarie, finalizzate a rendere i trasporti più sostenibili (ridurre l'inquinamento causato dal trasporto stradale, migliorare le prestazioni dei veicoli in termini di emissione di CO₂ e di consumo di carburante, creare infrastrutture alternative, sostenere la TEN-T, ottimizzare la logistica, migliorare la sicurezza stradale, eccetera).

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* prevede che almeno il 15 per cento del totale dei proventi, derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dagli oneri di infrastruttura previsti dalla normativa vigente in materia, sia destinato al sostegno della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

L'articolo 5, che recepisce le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della direttiva, contempla l'aggiornamento con cadenza biennale, a decorrere dal 2013, per tener conto delle modifiche, nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'UE, negli importi massimi, in euro, dei diritti d'utenza fissati dall'allegato IV e negli importi, in centesimi, dei costi imputabili massimi dell'inquinamento atmosferico e acustico fissati dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-*ter*.

Lo stesso articolo prevede che tale aggiornamento venga effettuato mediante apposito decreto ministeriale infrastrutture e trasporti, da adottarsi successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE degli importi adeguati a cura della Commissione UE.

L'articolo 6, che recepisce l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, impone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alla Commissione UE, entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, una relazione concernente i pedaggi, compresi i « nuovi » pedaggi in concessione.

La norma infatti esclude dalla relazione i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, « nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali ».

L'articolo 7 apporta alcune modifiche all'allegato III che non ne alterano la sostanza. In particolare il comma 1 sostituisce il riferimento ai pedaggi con quello all'onere per l'infrastruttura.

L'articolo 8 introduce nel testo del decreto legislativo n. 7 del 2010 gli allegati III-*bis* e III-*ter* (riguardanti rispettivamente i requisiti minimi per l'imposizione di un onere per i costi esterni e gli importi massimi dell'onere medio ponderato per i

costi esterni), che riproducono le disposizioni degli omologhi allegati introdotti dalla direttiva 2011/76/UE.

L'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Complessivamente ed in via di valutazione di generale sintesi, siamo di fronte ad un provvedimento di notevole complessità tecnica, che pone questioni estremamente rilevanti, che meritano di essere approfonditamente valutate e dibattute.

Lo schema di decreto legislativo investe molteplici problemi in un settore di grande rilievo per le attività economiche. Sono posti in evidenza principi fondamentali per realizzare un sistema di trasporti sostenibile ed equilibrato, capace di ridurre l'impatto sull'ambiente e gli effetti negativi legati all'inquinamento ambientale ed acustico.

Ciò premesso, si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da potere valutare e considerare attentamente i rilievi che dovessero emergere in tale sede attraverso un confronto di merito aperto ed approfondito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per l'ampia illustrazione, segnala ai deputati della Commissione l'opportunità di valutare i modi e le forme di un'iniziativa comune diretta ad affiancare alla proposta avanzata dal Mi-

nistro delle infrastrutture di uno sconto dei pedaggi autostradali per i pendolari, la richiesta altrettanto, se non ancor più fondata, sia sul piano sociale che su quello ambientale, di una riduzione del costo degli abbonamenti di chi quotidianamente, per lavoro o per studio, fa uso dei mezzi di trasporto pubblico locale.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel condividere pienamente la proposta avanzata dal presidente della Commissione, richiama l'attenzione di tutti i colleghi della Commissione sull'importanza della proposta messa a punto dal movimento M5S di Genova per la totale gratuità dei mezzi pubblici per tutti i cittadini, a fronte di una tassa di scopo pari a 100 euro *pro capite*.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

C. 68 Realacci ed abb.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro per lo sviluppo economico, professor Antonio Catricalà, sull'ipotesi di cessione da parte dello Stato di una quota del capitale di Poste italiane SpA (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 143

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 144
 ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 146

AUDIZIONI

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Antonio Catricalà.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del viceministro per lo sviluppo economico, professor Antonio Catricalà, sull'ipotesi di cessione da parte dello Stato di una quota del capitale di Poste italiane SpA.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro per lo sviluppo economico Antonio CATRICALÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ivan CATALANO (M5S), Sandro BIASOTTI (FI-PdL), Paolo COPPOLA (PD), Stefano QUARANTA (SEL), Diego DE LORENZIS (M5S), Romina MURA (PD), Deborah BERGAMINI (FI-PdL), Mirella LIUZZI (M5S) e Vincenzo GAROFALO (NCD).

Il viceministro per lo sviluppo economico Antonio CATRICALÀ risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, dopo un breve intervento, ringrazia il Vice Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Antonio Catricalà.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se il Vice Ministro Catricalà possa rispondere anche alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta in materia di trasporti, di cui ribadisce la rilevanza auspicando che il Governo possa rispondere.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, presenta la propria proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Giorgio BRANDOLIN (PD) intervenendo sui commi 14 e 15 dell'articolo 13, osserva che tali previsioni pongono a carico dei gestori aeroportuali ulteriori adempimenti che possono creare pesanti

ritardi nell'attuazione di operazioni che spesso sono definite in tempi molto rapidi. Rileva altresì che nell'ambito della normativa dell'Unione europea già sono presenti linee guida concernenti l'erogazione dei contributi in questione; non risulta pertanto chiaro per quale motivo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe adottarne di analoghe a livello nazionale. Segnala altresì che le linee guida a livello di Unione europea sono in fase di revisione. Per tutte queste ragioni ritiene opportuno che i due commi siano soppressi.

Mirella LIUZZI (M5S) esprime, anche a nome del proprio gruppo, la condivisione della proposta di parere presentata dal relatore. Rileva quindi che sarebbe bene inserire in tale proposta di parere anche un riferimento all'esigenza di precisare le modalità di attuazione degli interventi per l'EXPO 2015 finanziati ai sensi dell'articolo 13.

Roberta OLIARO (SCpI), nell'apprezzare il fatto che il relatore abbia inserito nella proposta di parere il tema dell'apertura degli uffici doganali frontalieri, di cui al comma 2 dell'articolo 5, ribadisce l'opportunità di intervenire sulla formulazione di tale comma, sopprimendo l'inciso in base al quale l'operatività di 24 ore su 24 di tali uffici anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità sulle merci che circolano in regimi diversi dal transito, è condizionato a un incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente.

Diego DE LORENZIS (M5S), con riferimento al confronto che si è svolto tra il relatore e il rappresentante del Governo prima della seduta sul tema del rilascio di frequenze televisive da parte delle emittenti locali, sottolinea che tale confronto dovrebbe avvenire in modo aperto e trasparente nel corso della seduta, in modo che tutti i membri della Commissione ne siano a conoscenza.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, in merito all'intervento del collega De Lorenzis, se-

gnala che il rappresentante del Governo le ha anticipato che la condizione posta nella proposta di parere in merito al comma 9 dell'articolo 6 determinerebbe difficoltà tecniche insuperabili e potrebbe provocare ingenti oneri a carico dello Stato. Osserva comunque che tali elementi saranno sicuramente illustrati dal rappresentante del Governo nel corso della seduta, in modo da garantire la piena trasparenza del dibattito.

Il viceministro Antonio CATRICALÀ esprimendosi sulla proposta di parere del relatore, si concentra sulle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 6. Sottolinea che sussistono rilevanti situazioni interferenziali, che creano difficoltà e tensioni con alcuni Stati vicini e che sono o possono essere oggetto di procedure di infrazione a livello di Unione europea. Le previsioni contenute nei due commi in questione sono finalizzate ad assicurare il volontario rilascio di tali frequenze da parte delle emittenti locali che le utilizzano. A tal fine sono utilizzate risorse finanziarie pari a 20 milioni di euro, che già erano state destinate ai contributi per i ricevitori per la televisione digitale e che non sono state impiegate, per cui non si determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Con tali risorse, di entità in ogni caso assai limitata, si permette agli operatori interessati di proseguire la propria attività o, invece, ove non vi siano le condizioni per farlo, di abbandonarla. Ritiene la soluzione proposta ragionevole ed efficace, oltre ad essere assai poco onerosa. Al contrario rileva che la proposta di riscrittura del comma 9 contenuta nel parere del relatore risulterebbe non praticabile, in quanto non vi sono frequenze disponibili, da assegnare agli operatori nei confronti dei quali si applica il comma 8. Per queste ragioni invita la

Commissione a condividere le previsioni recate dal decreto-legge, anche al fine di ridurre il rischio di ricorsi e di evitare che lo Stato debba far fronte ad oneri finanziari assai più rilevanti, sia con riferimento al contenzioso che gli operatori sicuramente avvierebbero, sia con riferimento alle procedure di infrazione dell'Unione europea.

Diego DE LORENZIS (M5S) esprime il proprio stupore per il fatto che il Governo, nella necessità di intervenire riguardo a frequenze riconosciute nella titolarità di altri Paesi, non abbia strumenti che non siano la previsione di indennizzi.

Il viceministro Antonio CATRICALÀ osserva che sussiste una normativa che prevede l'intervento del Governo; tuttavia il ricorso ai tribunali amministrativi degli operatori si conclude regolarmente con la possibilità per gli operatori stessi di riprendere la loro attività. Occorre infatti tener presente che si tratta di frequenze che sono state assegnate legittimamente ad operatori che, per utilizzarle, hanno affrontato investimenti e altre spese, tra cui in particolare quelle per il personale.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, pur comprendendo le motivazioni delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, osserva che è comunque necessaria una revisione generale del piano di assegnazione delle frequenze

Ivan CATALANO, *presidente*, anche in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani alle ore 14.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (C. 1920 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: « Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 » (C. 1920 Governo);

rilevato preliminarmente che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo che contiene numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che sarebbe invece auspicabile che fossero adottati provvedimenti di contenuto omogeneo, almeno per quanto attiene al settore di intervento, con la conseguenza, tra l'altro, che tali provvedimenti sarebbero esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore in questione;

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware o a servizi che consentano il miglioramento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga. A tale riguardo

appare opportuno che il finanziamento sia destinato esclusivamente alla promozione della banda ultralarga e allo sviluppo dell'*e-commerce*, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, che appaiono eccessivamente generiche;

i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 dispongono che la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal CIPE in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni e affidano ad un successivo decreto le modalità di erogazione dei contributi. Al riguardo appare opportuno modificare le procedure di ripartizione prevedendo che le risorse siano ripartite alle regioni sulla base delle domande effettivamente presentate, anziché sulla base del numero delle imprese registrate, e prevedere una procedura di assegnazione dei finanziamenti alle imprese con la quale si valuti la rispondenza delle domande alle finalità indicate al comma 1;

i commi 8 e 9 del medesimo articolo 6 prevedono il rilascio di frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute, a livello internazionale, nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze, stabilendo altresì l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori che effettuino il rilascio volontario di tali frequenze. Al riguardo si evidenzia che sarebbe opportuno prevedere, piuttosto che

misure economiche di natura compensativa per il rilascio di un bene pubblico, una revisione della pianificazione e dell'assegnazione delle frequenze, in modo da permettere agli operatori interessati dalle disposizioni di cui al comma 8 di proseguire la propria attività;

i commi da 10 a 14 del citato articolo 6 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a implementare la velocità di connettività alla rete Internet, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro. Pur giudicando l'intervento del tutto condivisibile, il limite di spesa previsto dalle citate disposizioni appare assai esiguo per garantire la piena efficacia di tali interventi. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere un limite di spesa più ampio e conseguentemente aumentare il valore massimo fissato per il credito d'imposta di cui le singole imprese possono beneficiare;

l'articolo 9 reca misure per promuovere la diffusione della cultura, prevedendo un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, ad eccezione degli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili. A tale riguardo appare opportuno eliminare la previsione che esclude espressamente dall'agevolazione i libri in formato digitale, in linea con l'obiettivo di una progressiva digitalizzazione del Paese e di uno sviluppo delle tecnologie dell'informazione;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, pur condividendo la finalità di recuperare risorse da opere infrastrutturali in grave ritardo di realizzazione, occorre valutare i singoli investimenti che sarebbero defianziati, anche al fine di evitare che siano penalizzate Autorità portuali per le quali il ritardo nell'attuazione dell'opera dipende da cause non imputabili alla loro responsabilità;

i commi 14 e 15 dell'articolo 13 prevedono l'obbligo di espletamento di

procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, prevedendo, a carico dei gestori, l'obbligo di comunicazione all'ENAC dell'esito di tali procedure. A tal fine appare opportuno che il soggetto individuato ai fini dell'emanazione delle linee guida sia l'Autorità di regolazione dei trasporti, anche in ragione delle competenze a questa attribuite dalla legge in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali, e che anche nei confronti dell'Autorità, oltre che dell'ENAC, sia previsto l'obbligo di comunicazione a carico dei gestori circa l'esito delle procedure citate;

con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 concernenti alla più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, in considerazione del rilievo che l'operatività di tali uffici assume per un rapido svolgimento dei controlli relativi al trasporto di passeggeri e di merci, si evidenzia l'opportunità di prevedere ulteriori interventi che assicurino l'effettiva presenza di personale presso gli uffici doganali al fine di permettere in ogni caso il tempestivo svolgimento dei controlli previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: « il miglioramento dell'efficienza aziendale, » fino alla fine del comma con le seguenti: « lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga »;

2) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: « al numero delle imprese regi-

strate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni» con le seguenti: «al numero delle domande presentate per ciascuna Regione»;

3) all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1»;

4) all'articolo 6, sostituire il comma 9 con il seguente: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in modo da permettere l'assegnazione agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di *media* audiovisivi nei confronti dei quali sono adottate le misure di cui al comma 8 di porzioni di spettro tali da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa»;

5) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «di libri in formato digitale, o comunque»;

6) all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.»;

7) all'articolo 13, comma 14, sostituire le parole: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «dall'Autorità di regolazione dei trasporti»; conseguentemente, al medesimo articolo 13, comma 15, dopo la parola: «comunicano» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e»;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, relative alla più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontaliere, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre ulteriori previsioni che assicurino l'effettiva presenza di personale presso gli uffici doganali al fine di permettere in ogni caso il tempestivo svolgimento dei controlli previsti;

b) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 dell'articolo 6, concernenti il riconoscimento di un credito d'imposta per le piccole e medie imprese e i loro consorzi, per interventi che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione della rilevanza che l'intervento può assumere per lo sviluppo dell'attività delle imprese in questione, di prevedere un limite di spesa complessivo più alto di quello stabilito dal comma 10, pari a 50 milioni di euro, e conseguentemente di elevare anche l'entità massima del credito d'imposta di cui ciascuna impresa può usufruire, fissato dal medesimo comma 11, a 20 mila euro.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, dott. Alessandro Pansa, in merito alle prospettive e al rilancio delle attività civili del gruppo	149
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 gennaio 2014.

Audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, dott. Alessandro Pansa, in merito alle prospettive e al rilancio delle attività civili del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 150

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 152

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luisella ALBANELLA (PD) *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, diretto ad affrontare la questione del sovraffollamento carcerario e a garantire il pieno

esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi. Fa notare che si tratta di un provvedimento che – sulla scia di altri interventi normativi urgenti disposti di recente in materia e parallelamente ad altre iniziative parlamentari in corso di esame presso la Camera – mira a tutelare i diritti fondamentali dei reclusi e ad affrontare con decisione il fenomeno del sovraffollamento carcerario, anche in risposta alle sollecitazioni formulate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla stessa Corte costituzionale. Fa presente, infatti, che la Corte dei diritti dell'uomo ha condannato a più riprese l'Italia per la violazione dei diritti dei detenuti a beneficiare di condizioni di detenzione dignitose, sottolineando la necessità di ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure alternative alla detenzione e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere. Quanto alla Corte costituzionale, evidenzia che anche essa, in diverse occasioni – da ultimo, con

la sentenza 279/2013 – ha posto la necessità che il legislatore ponga rimedio nel più breve tempo possibile a tale problematica, osservando come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine a tale argomento. Ricorda, inoltre, che la questione è stata affrontata di recente anche dal Presidente della Repubblica, attraverso il suo messaggio alle Camere del 7 ottobre 2013, e che sulle tematiche oggetto del messaggio la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha poi approvato una relazione per l'Assemblea.

Rileva che il provvedimento in esame, al fine di affrontare le richiamate questioni, contiene quindi una serie di importanti interventi, che, da un lato, perseguono l'obiettivo di diminuire le presenze in carcere, attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso in carcere che su quelli di uscita dal circuito penitenziario e, dall'altro, rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute o comunque sottoposte a misure di restrizione della libertà personale. Tra tali misure, segnala: la prescrizione da parte del giudice, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del braccialetto elettronico, l'introduzione della liberazione anticipata speciale, l'innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione, l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Per quanto concerne le norme di più immediato interesse della XI Commissione, sottolinea che il comma 4 dell'articolo 7, che riguarda l'organizzazione del Garante nazionale, prevede che esso si avvalga delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia e che alle sua dipendenze sia istituito un ufficio composto da personale

dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.

Evidenzia poi l'articolo 8, che intende rimediare al ritardo nell'adozione dei regolamenti attuativi previsti dalle leggi nn. 381 del 1991 e 193 del 2000 che, recentemente novellati dal decreto-legge n. 78 del 2013 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), prevedono specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese che assumono detenuti. Rileva, al riguardo, che il citato articolo 8, in riferimento all'anno 2013, differisce per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge) il termine per l'adozione dei regolamenti interministeriali di attuazione relativi alle misure di favore per imprese e cooperative sociali che assumono detenuti e internati. Fa presente che la proroga, come recita la relazione di accompagnamento al decreto, mira a « scongiurare il rischio che costoro, in ragione del ritardo nell'adozione del regolamento, si vedano privati della possibilità di usufruire di detti benefici ». Segnala che lo stesso articolo 8 reca, poi, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, che chiarisce che l'ammontare massimo dei crediti d'imposta concessi alle imprese che assumono detenuti riguarda tutti i mesi dell'anno solare 2013 e non solo a quelli successivi al 20 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione (legge 94 del 2013) che ha introdotto la novella all'articolo 3 della stessa legge n. 193.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, si riserva di presentare per la seduta di domani una proposta di parere, che possa tener conto anche di eventuali suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare l'esame degli emendamenti presentati al testo della proposta di legge n. 1253, adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 157, di mercoledì 15 gennaio 2014, pag. 114 e ss.*).

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che, nonostante il tema trattato dai provvedimenti in esame sia di estremo interesse e rappresenti un argomento che solleva una particolare attenzione nell'opinione pubblica, finora non è stato possibile – per i gruppi che si stanno impegnando, anche mediante incontri informali, ad affrontare il problema – svolgere un serio lavoro di approfondimento in Commissione, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso. Ricorda, infatti, che allo stato non si è potuto far altro che adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la proposta di legge n. 1253, che è stata iscritta in « quota opposizione » nel calendario dei

lavori dell'Assemblea e il cui inizio della discussione è fissato per il 27 gennaio prossimo. Rileva, tuttavia, che, in ragione di una probabile rimodulazione dell'organizzazione dei lavori in Assemblea, dettata dall'esigenza di esaminare anche altri provvedimenti urgenti in scadenza, si potrebbero aprire ulteriori margini temporali che, a suo avviso, potrebbero essere utilmente impiegati per un confronto supplementare tra i gruppi – da svolgere nell'arco della corrente e della prossima settimana – in vista della predisposizione di un testo maggiormente partecipato.

Prospetta, pertanto, l'opportunità di chiedere anzitutto alla presidenza della Camera il differimento, di almeno una settimana, della data di inizio della discussione in Assemblea dei progetti di legge in titolo e di valutare contestualmente la costituzione di un Comitato ristretto, al quale deferire l'esame istruttorio degli emendamenti presentati al testo base, unitamente ai contributi che potranno derivare dalle altre proposte di legge abbinate, al fine di giungere con rapidità a un risultato concreto.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) esprime perplessità sul percorso testé suggerito dal relatore, evidenziando come sul tema in esame la Camera abbia già approvato in Assemblea una mozione con la quale ha impegnato il Governo ad affrontare la questione in modo organico, avendo cura di intervenire sulle distorsioni più complessive del sistema previdenziale e procedendo, nello specifico, a monitorare gli effetti di quelle disposizioni inserite nell'ambito dell'ultima legge di stabilità in materia di contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate (confine materiale entro il quale giudica necessario concentrare l'attenzione della Commissione). Ritenuto, pertanto, che il Parlamento e il Governo debbano attenersi a quelle linee direttrici, dichiara che non voterà mai a favore di alcun intervento che si discosti da un simile tipo di impostazione. Paventa, quindi, il rischio di addentrarsi nel merito di decisioni che potrebbero lanciare segnali sbagliati all'opinione pubblica, fa-

cendo passare un messaggio scorretto per il quale si attribuisce legittimità a un'operazione di messa in discussione retroattiva delle regole previdenziali, che mina, di fatto, il patto stipulato tra cittadini e Stato in materia pensionistica, a prescindere dall'importo più o meno elevato delle relative prestazioni erogate.

Chiede, pertanto, una sospensione dei lavori parlamentari su tale argomento, in attesa di valutare ciò che farà il Governo in attuazione delle linee di indirizzo tracciate dal Parlamento.

Titti DI SALVO (SEL) dichiara che si asterrà dallo svolgere considerazioni di merito sull'argomento all'ordine del giorno, al solo fine di consentire alla Commissione di giungere rapidamente a una decisione di metodo prima della ripresa dell'odierna seduta dell'Assemblea, agevolando così una sollecita determinazione sul provvedimento in esame anche da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per la giornata di oggi. Condivide, quindi, la proposta del relatore di richiedere alla Presidente della Camera un breve differimento del termine previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea e di costituire, nel frattempo, un Comitato ristretto in vista dell'elaborazione di un testo condiviso, rimettendosi alle determinazioni della stessa Conferenza dei presidenti di gruppo per quanto concerne la fissazione della data di avvio della discussione in Aula.

Renata POLVERINI, *presidente*, tenuto conto che è imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, invita i gruppi a concentrare le proprie riflessioni sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*, rinviando a una fase successiva lo svolgimento di considerazioni di merito sul provvedimento, alla stregua dell'intervento appena svolto dalla rappresentante del gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) premette di non ritenere corretto che solo ad alcuni gruppi sia consentito di svolgere le

proprie osservazioni di merito, sulle quali, peraltro, avrebbe molto da obiettare, osservando, ad esempio, che le mozioni impegnano il Governo e non anche il Parlamento. Condivide, in ogni caso, l'impostazione adottata dal relatore, purché si disponga un rinvio breve dell'esame che assicuri l'avvio della discussione dei provvedimenti in Assemblea entro e non oltre una data certa, che ritiene possa essere quella del 3 febbraio 2014. Fa presente che, in caso contrario, la Commissione dovrà necessariamente procedere, con assoluta celerità, con l'esame degli emendamenti presentati.

Irene TINAGLI (SCpI), ricordato che sull'argomento in discussione è già stata approvata una mozione che impegna dettagliatamente il Governo, osserva che la posizione del suo gruppo è sempre stata chiara ed è contenuta nella proposta di legge n. 1547, sulla quale, in ogni caso, dichiara la propria disponibilità a confrontarsi con gli altri gruppi anche nell'ambito di un Comitato ristretto, da costituire appositamente, in vista della rapida predisposizione di un testo condiviso.

Giorgia MELONI (FdI), solo al fine di facilitare una decisione sull'organizzazione dei lavori, dichiara di astenersi dall'entrare dettagliatamente nel merito delle questioni sollevate da taluni deputati sinora intervenuti, che giudica fortemente criticabili soprattutto laddove fanno riferimento ad atti di indirizzo approvati in Assemblea, sui quali, a suo avviso, neanche si sarebbe dovuto discutere, tenuto conto che investivano materie che già costituivano oggetto di proposte di legge il cui esame in Commissione era da tempo iniziato. Considerata, tuttavia, l'urgenza di pervenire a un risultato concreto, a prescindere da logiche di schieramento e da finalità di mera propaganda, che ritiene estranee alla sua linea di azione, giudica condivisibile la proposta di un breve differimento dell'inizio della discussione in Assemblea, affinché i gruppi possano valutare rapidamente, nell'ambito di un Comitato ristretto, se vi siano i margini per

addivenire ad una soluzione concordata ed efficace.

Ritiene, in ogni caso, che la richiesta di differimento non debba andare oltre il 5 febbraio 2014, precisando come il sollecito avvio della discussione in Aula non rappresenti una concessione della maggioranza, ma un diritto vero e proprio in capo alle minoranze, tenuto conto che il testo in esame è l'unico provvedimento che il suo gruppo, dall'inizio della legislatura, ha chiesto di inserire nel calendario dei lavori in « quota opposizione »: sotto questo profilo, anche l'eventuale Comitato ristretto al quale affidare i seguiti istruttori dovrebbe, a suo giudizio, adottare come testo di riferimento il progetto di legge a sua prima firma e gli emendamenti ad esso riferiti. Nel caso in cui le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo non fossero conseguenti a tale tipo di impostazione, ritiene, infatti, che la Commissione sia obbligata a proseguire nell'esame degli emendamenti presentati, anche riprendendolo nella serata di oggi e deliberando sul conferimento del mandato al relatore entro i termini già fissati per la discussione in Assemblea.

Fa notare, infine, che la disponibilità testé manifestata dal suo gruppo rispetto alle proposte del relatore dimostra come l'obiettivo perseguito sia quello di giungere a una soluzione concreta esclusivamente nell'interesse dei cittadini.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (FI-PdL), nel condividere l'esigenza di un attento approfondimento istruttorio dei provvedimenti in esame, che dovrebbe indurre la Commissione a richiedere un rinvio *sine die* dell'inizio della loro discussione in Assemblea, ricorda che sull'argomento oggetto di tali provvedimenti la Camera si è già pronunciata, approvando un atto di indirizzo ben preciso, che impegna il Governo a intervenire soprattutto per rivedere le distorsioni complessive dell'attuale sistema previdenziale. Ritiene scorretto, dunque, che taluni deputati, perseguendo scopi di « gloria personale », continuino a giocare sulla pelle dei pensionati, che hanno versato regolar-

mente i propri contributi e che chiedono ora alla politica soltanto certezze, piuttosto che interventi demolitori dei loro diritti.

Davide TRIPIEDI (M5S), chiedendosi ironicamente se il deputato Mottola intendesse parlare a favore anche di quei pensionati che percepiscono trattamenti spropositati rispetto ai contributi versati, sottolinea come la proposta di legge del suo gruppo miri, al contrario, a introdurre un principio di equità, intervenendo soprattutto a vantaggio dei soggetti più in difficoltà dal punto di vista previdenziale e, in questo contesto, in favore di quei cittadini che, di fronte all'attuale crisi economica, vivono una situazione di vera e propria umiliazione sociale. Dichiara, pertanto, che il suo gruppo condivide la proposta di richiedere un breve rinvio della data di inizio della discussione dei progetti di legge in Assemblea e di costituire un Comitato ristretto, nell'ambito del quale valutare se vi sia la possibilità di giungere a una decisione condivisa.

Renata POLVERINI, *presidente*, fa notare come l'orientamento unanime dei gruppi, emerso dal dibattito odierno, sembri convergere verso la richiesta di un rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea dei provvedimenti in esame, sebbene si registrino posizioni chiaramente differenziate in ordine alla data da prospettare per tale discussione. Al contempo, ritiene che non siano state sollevate obiezioni circa la costituzione di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale valutare celermente se sia possibile giungere a un testo condiviso.

Avverte, dunque, che la presidenza della Commissione – ai fini delle determinazioni di competenza della Conferenza dei presidenti di gruppo, che avrà luogo nella giornata odierna – prospetterà anzitutto alla presidenza della Camera la richiesta di rinviare la discussione dei provvedimenti in Assemblea, indicando la data che sembra incontrare il consenso maggioritario nell'ambito della Commissione stessa, ossia il prossimo 5 febbraio

2014, ma segnalando altresì le perplessità manifestate, su tale data, da alcuni gruppi.

La Commissione prende atto.

Renata POLVERINI, *presidente*, invita i gruppi a valutare se non sia opportuno nominare sin dalla corrente seduta un Comitato ristretto, per assicurare il rapido svolgimento dei previsti seguiti istruttori.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) prospetta l'esigenza di attendere la riunione odierna della Conferenza dei presidenti di gruppo prima di assumere qualsiasi decisione circa la costituzione del Comitato ristretto. Osserva, infatti, che, se le determinazioni assunte in quella sede non andassero nel senso di una rapida calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea, la Commissione non potrebbe che procedere immediatamente, a partire da stasera, alla votazione degli emendamenti riferiti alla proposta di legge n. 1253.

Renata POLVERINI, *presidente*, fa notare che un'eventuale deliberazione della Commissione circa la costituzione di un Comitato ristretto non pregiudicherebbe la possibilità di interromperne immediatamente i lavori e tornare a esaminare i progetti di legge in sede referente, laddove gli esiti della Conferenza dei presidenti di gruppo si rivelassero non coerenti con

l'orientamento prevalente appena manifestato in Commissione.

Secondo quanto prospettato dal relatore, propone, quindi, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, al quale deferire l'esame dei provvedimenti abbinati e degli emendamenti riferiti alla proposta di legge n. 1253, adottata come testo base.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto, appena costituito, inizierà a riunirsi sin dalla giornata di domani, fermo restando che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata sempre per domani, potranno essere assunte eventuali determinazioni conseguenti all'andamento della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, ivi inclusa la possibile, immediata, ripresa dell'esame in sede referente.

La Commissione conviene.

Renata POLVERINI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	163

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 16 gennaio, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva da parte dell'on. Gigli, ha avuto luogo lo svolgimento di alcuni interventi.

Chiede, pertanto, se c'è qualche altro deputato che desidera intervenire nel dibattito, al termine del quale il relatore presenterà una proposta di parere.

Paola BRAGANTINI (PD), dopo aver espresso il proprio apprezzamento verso il provvedimento in esame, soprattutto nella parte in cui si prevede un ampliamento dell'affidamento ai servizi sociali, ritiene tuttavia importante tenere conto delle implicazioni connesse all'applicazione di tali misure, in termini di aumento dei costi a carico degli enti locali.

Invita, pertanto, il relatore a tenere conto di questa problematica nella proposta di parere che si appresta a predisporre, al fine di favorire una ripartizione delle risorse tesa a mettere gli enti locali nella condizione di fare fronte all'erogazione dei servizi socio-sanitari loro affidata.

Chiara SCUVERA (PD) evidenzia come attraverso il provvedimento in oggetto si intenda perseguire un obiettivo a suo avviso condivisibile che consiste nel favorire, ove ne sussistano le condizioni, il ricorso a misure alternative alla detenzione ai fini del reinserimento sociale del condannato. Ritiene, pertanto, che non sia corretto parlare di «svuota carceri» in quanto il decreto-legge introduce delle modifiche importanti all'ordinamento penitenziario, volte non solo a porre rimedio all'urgente problema del sovraffollamento carcerario ma anche a conseguire la rieducazione dei detenuti. Tra le misure introdotte, ricorda i casi in cui si prevede il ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico, augurandosi che tale misura possa rivelarsi efficace, diversamente da quanto paventato nella scorsa seduta da parte del deputato Cecconi.

Fa presente, quindi, che se da un lato occorre adoperarsi affinché l'applicazione di misure alternative alla detenzione producano risultati concreti, dall'altro lato non si possono trascurare gli strumenti per la risocializzazione dei soggetti condannati, da utilizzare, dunque, all'interno delle strutture carcerarie. Sotto questo profilo, ritiene che sia particolarmente rilevante il tema della genitorialità, in relazione al quale la collega Iori ha presentato diverse proposte emendative presso la Commissione giustizia, da lei stessa sottoscritte.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito, sia nella seduta odierna che in quella precedente, avendo essi apportato elementi di indubbio interesse.

Sottolinea, in particolare, i rilievi formulati dalla collega Binetti, anche a seguito dei noti eventi di cronaca, nel senso di

prevedere una maggiore facilità ed un meccanismo semiautomatico per la concessione della grazia in occasione di malattie particolarmente gravi, specialmente se a prevedibile esito infausto in quanto, se lo scopo della pena è la rieducazione del detenuto, per evitare che possa tornare a delinquere, allora non si vede quale possa essere il senso della permanenza in carcere di un detenuto in condizioni terminali.

Rispetto all'esigenza di assicurare che la medicina si faccia comunque carico di umanizzare i luoghi di detenzione, ricorda la propria esperienza giovanile di medico delle carceri, quando riuscì a fatica ad ottenere il ricovero a scopo diagnostico per un sospetto terrorista che si rivelò affetto da una forma già avanzata di sclerosi multipla al quale era stato negato ogni approfondimento diagnostico, benché in presenza di una già importante sintomatologia.

Dopo aver ricordato che su questo tema è intervenuta anche la collega Roccella, fa presente che, a suo avviso, i tempi sarebbero maturi addirittura per una specifica proposta di legge che riordini in modo organico il tema della medicina penitenziaria.

Da questo punto di vista ritiene che la previsione di cui dall'articolo 94 del testo unico stupefacenti, di riservare comunque al tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova a favore dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti per accertare che lo stato di dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio, potrebbe forse utilmente essere integrata dalla richiesta obbligatoria di parere sanitario.

Ritiene opportuno, inoltre, recepire anche le considerazioni svolte dal deputato Iori a proposito del diritto dei detenuti all'espressione della genitorialità, ricordando peraltro che su questo tema è stata depositata in Senato una proposta di legge a firma della senatrice Fattorini.

Non concorda, invece, sulla proposta avanzata dal deputato Cecconi circa la valutazione di un legame tra lo stato di dipendenza e talune tipologie di reati non

riguardanti semplicemente l'uso o il piccolo spaccio di droghe, ritenendo che la concessione dell'affidamento e l'eliminazione di ogni previsione di detenzione carceraria porterebbe, se approvata, ad una indebita zona di impunità a favore dei farmaci e alcool dipendenti. Per quanto riguarda, invece, l'uso del braccialetto elettronico, se sono condivisibili le critiche ai costi della fase di sperimentazione, non reputa altrettanto condivisibile la critica allo strumento proprio nel momento in cui se ne propone una estensione generalizzata al fine di favorire l'uscita dal carcere senza perdere per questo il controllo del detenuto.

Riguardo all'intervento del deputato Nicchi, si dichiara favorevole all'eventualità di effettuare visite alle strutture carcerarie da parte di delegazioni della XII Commissione, segnalando in tal senso la propria esperienza presso il carcere della città in cui risiede.

Ritenendo, infine, condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Bragantini nella seduta odierna, chiede alla presidenza di poter disporre di una breve sospensione della seduta, al fine di formulare una proposta di parere da presentare alla Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato*).

Andrea CECCONI (M5S), nel dichiarare il voto contrario da parte del suo gruppo, precisa che la contrarietà non attiene tanto al contenuto della proposta di parere presentata dal relatore – che, invece, reputa condivisibile – quanto al decreto-legge in esame complessivamente inteso.

Fa altresì presente che la decisione di esprimere un voto contrario scaturisce anche dall'aver constatato empiricamente che i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva sono siste-

maticamente disattesi dalle Commissioni di merito, destinatarie dei pareri medesimi.

Eugenia ROCCELLA (NCD), dopo aver ringraziato il relatore per l'accurato lavoro svolto, annuncia il voto favorevole alla proposta di parere. Ricorda altresì ai colleghi di aver assunto un'iniziativa, auspicando che possa essere sostenuta da parte di tutti i gruppi parlamentari rappresentati presso la XII Commissione, nel senso di rivolgere un appello al ministro della giustizia proprio sul tema dell'assistenza sanitaria presso le strutture carcerarie, partendo dal recente, drammatico episodio che ha riguardato Vincenzo Di Sarno.

Ritiene che un intervento pubblico in questa materia sia più che mai opportuno, anche al fine di dare maggior forza al parere che, come ricordava il deputato Cecconi, non sempre è preso nella dovuta considerazione da parte della Commissione competente in sede referente.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, con riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Roccella, fa presente che la lettera predisposta da quest'ultima potrà essere sottoscritta dai rappresentanti dei vari gruppi in Commissione che lo ritengano opportuno.

Paola BINETTI (PI) ringrazia il relatore per la proposta di parere formulata, in particolare per quanto concerne l'attenzione rivolta al capitolo della medicina penitenziaria, tema del tutto trascurato dal Governo all'atto dell'emanazione del decreto-legge in oggetto, che la Commissione giustizia dovrebbe opportunamente inserire apportando in tal senso delle modifiche al testo originario del decreto-legge.

Al riguardo, fa presente che, da un lato, occorre prevedere misure idonee al fine di garantire la qualità dell'assistenza medica per i carcerati, anche fornendo al personale impegnato nelle carceri adeguati livelli di formazione e di aggiornamento specifico. Dall'altro lato, reputa necessario disciplinare il caso in cui il condannato

sottoposto a trattamenti terapeutici finalizzati alla cura di malattie ad esito infausto non risponda più ai trattamenti medesimi, consentendo che la pena possa essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso una struttura sanitaria pubblica ovvero una struttura privata accreditata.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) annuncia il voto favorevole, da parte del suo gruppo, alla proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che il parere che la XII Commissione si appresta ad approvare possa costituire un valido contributo nella discussione sui diritti fondamentali dei detenuti e, pertanto, la Commissione giustizia dovrebbe dare seguito alle osservazioni recate dal parere stesso, con particolare riferimento a ciò che attiene al tema della medicina penitenziaria.

FUCCI Benedetto Francesco (FI-PdL) annuncia il voto favorevole alla proposta di parere del relatore, apprezzandone il contenuto, soprattutto per quanto riguarda la parte concernente il tema della genitorialità, ritenendo importante il fatto di assicurare la continuità del rapporto tra genitori detenuti e figli minori, garantendo lo svolgimento di colloqui in luoghi *ad hoc*, all'interno degli istituti penitenziari.

Marisa NICCHI (SEL) annuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, e dichiarato pertanto il proprio voto favorevole alla proposta di parere presentata, auspica che per il futuro cessino gli interventi sporadici in materia di carceri e che si proceda, invece, all'approvazione di un provvedimento di carattere organico, recante misure specifiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 224 Fedriga e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, inizia l'esame in sede consultiva, per il parere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), del testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga e abbinate, sulle modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione.

Dà, quindi, la parola, alla relatrice, on. Lenzi, per l'illustrazione della relazione.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini e C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo e C. 1336 Airaudo, recante « Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico », quale risultante al termine dell'esame degli emendamenti.

Il testo interviene sulla questione dei cosiddetti « esodati », attraverso modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011 e all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riproponendo, con limitate modifiche, un testo unificato, approvato nella scorsa legislatura dall'XI Commissione, il cui *iter* in Assemblea si è interrotto a causa della fine della legislatura.

Per quanto concerne la questione degli esodati, si ricorda che il Governo e il Parlamento sono ripetutamente intervenuti, a partire dalla riforma pensionistica realizzata dal Governo Monti (articolo 24

del decreto-legge 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha significativamente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento.

Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, destinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tuttavia, come è noto, tali norme transitorie si sono rivelate insufficienti già nei mesi immediatamente successivi alla sua entrata in vigore, in cui si è vista crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione. Pertanto, sia il Governo che il Parlamento sono a più riprese intervenuti, al fine di rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.

Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore (l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 216/2011, c.d. decreto proroga termini; l'articolo 22 del decreto-legge 95/2012, c.d. «*spending review*»; l'articolo 1, commi 231-237, della legge 228/2012, legge di stabilità per il 2013), nel momento in cui la XI Commissione ha approvato il testo unificato in esame (il 6 novembre scorso) era stata garantita copertura previdenziale, su un totale stimato di oltre 350.000 lavoratori, a circa 130.000 soggetti (fino al 2014), con stanziamenti complessivi pari a 9,81 miliardi di euro. Con il testo in esame, sempre al fine di permettere ad altre categorie di lavoratori di poter ottenere la pensione, si consente un ulteriore aumento della platea di tali soggetti, sebbene vada ricordato che sulla materia sono da ultimo intervenute anche altre disposizioni che hanno in parte modificato il tessuto normativo sul quale si innesta il provvedimento in oggetto.

Ciò premesso, fa presente che il testo all'articolo 1 reca modifiche all'articolo 24 della cd «*riforma Fornero*», al fine tra l'altro di: disapplicare il regime delle decorrenze (cd. finestre) e del meccanismo di

incremento anagrafico legato all'aspettativa di vita ai fini dell'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; spostare al 31 dicembre 2011 la data di riferimento per assicurare la salvaguardia di tutte le fattispecie previste dalla riforma; chiarire l'applicazione della salvaguardia anche ai soggetti che fruivano alla data di entrata in vigore della riforma della indennità di mobilità.

Nell'ambito dell'articolo 1, ricorda che la lettera g) – modificando la lettera e-bis) del comma 14 del citato articolo 24 – estende l'applicazione della normativa previgente ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave o congiunti che abbiano usufruito dei benefici della legge n. 104 del 1992 i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015. Si ricorda peraltro che il testo vigente della lettera e-bis) del comma 14 dell'articolo 24 fa riferimento, con formulazione leggermente diversa, solo ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica.

Segnala poi l'articolo 2, che si pone due obiettivi: con il comma 1 tutelare i lavoratori licenziati unilateralmente prima della entrata in vigore della riforma e non salvaguardati con i provvedimenti intervenuti successivamente e assicurare la più ampia applicazione delle disposizioni che consentono la prosecuzione volontaria della contribuzione. Sotto questo profilo si ricorda peraltro che queste due categorie di lavoratori sono state salvaguardate – sia pure con disposizioni di portata diversa – dalla legge di stabilità 2014.

Con il comma 2, che incide su materie di più diretta competenza della Commissione Affari sociali, si prevede di estendere le categorie per le quali non opera la riduzione dell'entità del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano il

previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ai sensi della riforma Fornero, infatti, tale requisito doveva derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Poi con ulteriori interventi normativi si sono inclusi nell'ambito della nozione di prestazione effettiva da lavoro anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Infine, per effetto di disposizioni entrate in vigore successivamente alla adozione del testo base avvenuta il 6 novembre 2013, sono stati altresì inclusi i periodi per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104.

Considerato che la finalità del comma 2 è quella di eliminare totalmente il riferimento a prestazione effettiva da lavoro, anche nella sua accezione più estesa, in modo da far valere il requisito dell'anzianità contributiva senza alcuna limitazione, si dovrebbe valutare se suggerire alla XI Commissione di sopprimere il comma 2, considerati i successivi interventi normativi ricordati, oppure di coordinare la novella inserita nel citato comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame con le successive modifiche legislative intervenute.

I successivi articoli 3, 4 e 5 esulano completamente dalle competenze della Commissione, mentre per quanto riguarda l'articolo 6 sulla copertura finanziaria ricordo che le risorse vengono reperite attraverso maggiori entrate derivanti dai giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco.

Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Andrea CECCONI (M5S), considerato che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e quindi in uno stato dell'*iter* già avanzato, desidera esprimere alcune valutazioni nel complesso non contrarie alle finalità del provvedimento.

Infatti, pur considerando l'operato dell'attuale Governo sulla cd. « questione esodati » ben poca cosa, avendo provveduto a salvaguardare con la legge di stabilità 2014 solo 17.000 « esodati » a fronte dell'elevatissimo numero di tali lavoratori, giudica positivamente il testo unificato approvato dalla Commissione lavoro, che tenta di garantire il diritto alla pensione con i vecchi requisiti ad un numero molto più ampio di soggetti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n. 50), per il parere al Governo.

Ricorda, altresì, che nelle sedute precedenti, l'on. Amato ha svolto la relazione e sono intervenuti nel dibattito alcuni colleghi.

Nella giornata di giovedì 16 gennaio, la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il prescritto parere che però non è stato ancora trasmesso formalmente. Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire solo l'esame e non potrà ancora votare il parere sullo schema di decreto legislativo.

Chiede, quindi, se ci sono colleghi che intendono ancora intervenire.

Matteo MANTERO (M5S) fa presente di non aver potuto prendere parte fino ad oggi ai lavori della Commissione aventi ad oggetto il provvedimento in titolo, a causa di un'indisposizione, curata con l'aspirina. Al riguardo, segnala che l'aspirina è uno di quei farmaci che si rivelano efficaci sugli uomini ma non sugli animali, per cui i test compiuti su questi ultimi costituiscono un modello predittivo poco efficace.

Analogamente, riporta il caso dell'ulcera gastrica, evidenziando come il tentativo di dimostrarne l'origine batterica attraverso la sperimentazione animale non ha prodotto risultati apprezzabili.

Osserva, quindi, che gli esempi riportati sono funzionali al fine di dimostrare come spesso la sperimentazione dei farmaci e delle terapie sugli animali abbia una scarsa efficacia predittiva, che ha finito per ostacolare la sperimentazione con metodi alternativi dei farmaci stessi, che probabilmente si sarebbero rilevati efficaci sugli essere umani.

Sottolinea altresì gli ostacoli che incontrano i ricercatori i quali intendono procedere attraverso la sperimentazione con metodi alternativi.

Con specifico riferimento, poi, allo schema di decreto legislativo in esame, preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte di deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, che non ne condividono il contenuto sotto vari profili e, comunque, ritenendo che si prospetti una violazione dell'articolo 76 della Costituzione in ragione delle difformità rispetto ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea), con cui si recepisce la direttiva 2010/63/

UE. Ricorda, in particolare, che quest'ultima chiedeva agli Stati membri di adeguare i livelli di protezione degli animali usati a fini scientifici, consentendo agli Stati stessi una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali, e di incentivare le tecniche alternative, verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile.

Entrando nel merito del contenuto, poi, si sofferma su singole disposizioni, come quella recata dall'articolo 16, comma 1, dello schema di decreto, rilevando che si sarebbe dovuto riferire alla questione che attiene alla necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia stato già utilizzato in una procedura, mentre nel provvedimento in esame non si prevedono vincoli alle procedure di controllo né limitazioni nelle procedure autorizzative.

Osserva, quindi, che l'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 ha vietato gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale ma che tale previsione non è stata rispettata in quanto lo schema di decreto legislativo, all'articolo 14, comma 1, prevede che l'anestesia e l'analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportino dolore intenso e gravi lesioni, lasciando la possibilità di continuare l'attuazione di test dolorosi e angoscianti quali ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose sub letale, impianto di cateteri o dispositivi medici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati con procedure chirurgiche.

Rileva, inoltre, che l'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 individuava l'esigenza di orientare la ricerca nell'impiego di metodi alternativi, mentre nello schema – all'articolo 37 – tale principio viene ribadito ma in maniera generica, senza specificare i criteri di attuazione e senza prevedere lo sviluppo di progetti in quest'ambito.

Per quanto attiene specificamente alla destinazione di una quota nell'ambito dei

fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida dei metodi sostitutivi o per corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti, rileva che la quota prevista dall'articolo 41 dello schema del decreto legislativo è limitata al 16 per cento, pari a 160.000 euro l'anno. Reputa tale somma insufficiente per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle procedure alternative, ancor più in quanto destinata ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali, penalizzando quindi i centri di ricerca e le Università.

Osserva, poi, la mancata previsione della « banca dei dati nazionali » finalizzata al recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

Inoltre, con riferimento all'articolo 37 dello schema di decreto in oggetto, contesta il fatto che il punto di contatto del Ministero della salute in materia di approcci alternativi sia il Laboratorio del reparto dei substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che a suo giudizio non ha prodotto ad oggi lavori scientifici di qualche rilievo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto in atto, sia opportuno rinviare il seguito della discussione, per le ragioni emerse nella seduta precedente.

Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di convocare la Commissione al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea al fine di consentire lo svolgimento della discussione, che potrà così essere conclusa nel momento in cui sarà trasmesso formalmente il suddetto parere della Conferenza Stato-regioni.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Di Vita

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che il calendario dei lavori della Commissione è stato stabilito, come sempre, dall'ufficio di presidenza della Commissione e che pertanto eventuali modifiche dovranno essere deliberate in quella sede. Ricorda peraltro che nella seduta precedente della Commissione si era stabilito, in assenza di obiezioni, di rinviare il seguito della discussione in attesa del parere della Conferenza Stato-regioni – dopo lo svolgimento della relazione introduttiva da parte del deputato Monchiero – ritenuto fondamentale per lo svolgimento della discussione stessa. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

DL 146/2013 recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 1921 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria »;

evidenziate alcune lacune presenti nel testo approvato dal Governo, pur ritenendo apprezzabili, in linea generale, le misure recate dal provvedimento in titolo nell'ottica di porre rimedio alla grave e drammatica situazione carceraria;

rilevato, innanzitutto, il mancato riferimento al tema della medicina penitenziaria, ritenuto invece fondamentale nell'ambito di un contesto normativo concernente la tutela dei diritti dei detenuti, anche alla luce dei recenti tragici episodi riguardanti soggetti gravemente malati che si trovano in stato di detenzione;

rilevata altresì l'assenza di disposizioni attinenti al tema della genitorialità, che sarebbe invece necessario trattare in considerazione dell'importanza di garantire che i rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli siano mantenuti anche grazie allo svolgimento di colloqui in luoghi idonei all'interno delle strutture carcerarie;

ravvisata inoltre, sempre con riferimento alla tutela del diritto alla genitorialità, l'esigenza di considerare specificamente i casi in cui sia imputata una donna incinta ovvero una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei convi-

venti, prevedendo che la custodia cautelare possa essere disposta presso case-famiglia protette;

evidenziato infine che la previsione di un maggior ricorso all'affidamento in prova al servizio sociale comporterà necessariamente maggiori oneri per gli enti locali,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge in titolo una disposizione volta a prevedere misure idonee al fine di garantire la qualità dell'assistenza medica per i carcerati, anche fornendo al personale impegnato nelle carceri quei livelli di formazione e di aggiornamento specifico che consentano loro di fronteggiare con maggiore competenza le situazioni con cui sono obbligati a confrontarsi giorno per giorno;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disposizione volta a consentire, nel caso in cui il condannato sottoposto a trattamenti terapeutici finalizzati alla cura di malattie ad esito infausto non risponda più ai trattamenti medesimi, che la pena possa essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso una struttura sanitaria pubblica ovvero una struttura privata accreditata;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel decreto-legge in oggetto una norma specifica sul tema della genitorialità, al fine di assicurare che gli incontri tra i detenuti e i loro figli minori si svolgano all'interno delle strutture carcerarie in ambienti idonei e secondo modalità specifiche, garantendo ai minori la possibilità di trascorrere tempo ludico e affettivo con il proprio genitore detenuto in quantità superiore ai regolamenti vigenti;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare espres-

samente i casi in cui sia imputata una donna incinta ovvero una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei conviventi, prevedendo che la custodia cautelare possa essere disposta presso case-famiglia protette;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, dei maggiori oneri che graveranno sugli enti locali a seguito del maggiore ricorso all'affidamento ai servizi sociali previsti dal provvedimento stesso.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian 166

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 166

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 168

ERRATA CORRIGE 167

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 gennaio 2014.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 14 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 14 gennaio scorso, il relatore Taricco ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*) e propone un percorso procedurale volto a stimolare la più ampia partecipazione alla sua definitiva predisposizione, affinché attraverso il suo parere la Commissione possa fornire un contributo a sostegno degli emendamenti presentati.

In particolare, poiché il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito è fissato per il prossimo giovedì alle ore 12, propone di stabilire che eventuali suggerimenti e richieste di modifica alla sua proposta di parere possano essere presentate entro le ore 15 di domani, mercoledì 22 gennaio, anche sotto forma di emendamento. La Commissione potrebbe poi procedere alla deliberazione del parere nella mattinata di giovedì.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condivide il metodo proposto dal relatore per elaborare il parere della Commissione. Si tratta infatti di un metodo innovativo, che consente un'ampia valutazione delle esigenze dell'agricoltura e favorisce l'efficacia del lavoro della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, constatando che non vi sono obiezioni, avverte che

l'ulteriore esame del disegno di legge si svolgerà secondo l'*iter* proposto dal relatore. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Infine, attesta la presenza dell'onorevole Bordo, che non ha potuto procedere alla registrazione elettronica per motivi tecnici.

La seduta termina alle 12.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 16 gennaio 2014:

a pagina 134, seconda colonna, alla ventinovesima riga, le parole: « *e rinvio* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *e conclusione – Parere favorevole con condizioni* »;

a pagina 137, seconda colonna, all'ultima riga, la parola: « *15.10* » si intende sostituita dalla seguente: « *15.20* »;

a pagina 138, seconda colonna, alla trentatreesima riga, la parola « *emendamento* » si intende sostituita dalla seguente: « *articolo aggiuntivo* »;

a pagina 139, seconda colonna, alla seconda e alla ventitreesima riga, la parola « *emendamento* » si intende sostituita dalla seguente: « *articolo aggiuntivo* ».

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920);

considerato che il provvedimento contiene una serie di norme di interesse per il settore agricolo capaci di fornire una spinta propulsiva alla capacità di investimento e di innovazione nel settore. In particolare, oltre all'articolo 1, comma 15, che interviene sulla quota minima per la miscelazione di biocarburanti, l'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, modificando l'ambito territoriale di applicazione – che viene esteso a tutto il territorio nazionale e non più alle sole aree svantaggiate – nonché la tipologia di intervento, individuata nel finanziamento di iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 5, comma 3, prevede che possano far parte dei Consorzi per l'internazionalizzazione anche le imprese agricole che potranno, così, partecipare ai progetti ammessi a contributo

pubblico, mentre l'articolo 15 dedica specifiche disposizioni per il finanziamento e l'organizzazione dell'EXPO 2015;

ritenuto, al riguardo, estremamente rilevante che nell'attuazione delle disposizioni richiamate si presti particolare attenzione a non aggravare le imprese agricole di ulteriori oneri burocratici, configurando procedimenti semplificati ed evitando di chiedere alle stesse imprese il rilascio di documenti già in possesso della pubblica amministrazione;

ritenuto, altresì, opportuno che le imprese agricole possano essere incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi da 1 a 3, consistenti nell'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di *software* e hardware, sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, connettività a banda larga e ultralarga, formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

considerato, infine, auspicabile che venga riconsiderata l'opportunità di utilizzare, per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 13 relative all'Expo 2015, le risorse assegnate con le delibere CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 e n. 33 del 13 maggio 2010 ai fini del completamento dello « schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G », valutando, al riguardo, se l'*iter* istruttorio sia o meno

prossimo alla chiusura ai fini dell'avviamento dell'opera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 6, commi 1-3;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di reperire risorse finanziarie diverse da quelle previste dal comma 1

dell'articolo 13 ed inerenti il completamento dello schema idrico Basento-Bradano, qualora venga accertato che è in fase di completamento l'*iter* istruttorio relativo all'infrastruttura;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una specifica disposizione secondo la quale il Governo è tenuto, nell'attuazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni alle imprese, a configurare procedure che tengano in massimo conto l'obiettivo di semplificazione, evitando, in particolare, di configurare obblighi inerenti la presentazione di atti e documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	171
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	171
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
AVVERTENZA	172

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive

2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, non avendo riscontrato profili problematici in ordine alla compatibilità del provvedimento con la normativa dell'unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, e tenuto conto delle osservazioni formulate in particolare dal gruppo del NCD, ha ritenuto opportuno modificare la proposta di parere già presentata, nel senso di mantenere le prime quattro condizioni e di riformulare le restanti condizioni nella forma di osservazioni.

Sottolinea di aver altresì preso atto della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S, e evidenzia come il tema dell'allungamento dei tempi di concessione dei permessi, segnalato anche dalla collega Pannarale, sia stato inserito tra le osservazioni formulate. Quanto alle proposte alternative di parere formulate dai gruppi di FI e LNP, rileva che queste affrontano temi condivisi e di notevole rilievo che tuttavia appaiono non

attinenti al provvedimento in discussione e meriterebbero una iniziativa legislativa specifica.

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 64.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 15 gennaio la relatrice, onorevole Schirò, ha illustrato i contenuti del provvedimento e invita i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Michele BORDO, *presidente e relatore sul disegno di legge europea 2013 bis*, nessuno chiedendo di intervenire, propone – in considerazione del fatto che non vi sono interventi e che alcuni colleghi hanno già manifestato l'intenzione di formulare proposte emendative – di dichiarare concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti.

Considerato inoltre che entro la prossima settimana dovrebbero pervenire i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva che non si sono ancora espresse sui provvedimenti, ritiene opportuno individuare sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti, che propone di fissare a mercoledì 29 gennaio prossimo, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

considerato che lo schema di decreto legislativo attua la delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per recepire la direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro e definisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

osservato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione oltre che alla armonizzazione delle relative norme degli Stati membri, con risvolti positivi sia per i migranti, sia per i loro datori di lavoro, consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;

atteso che la direttiva persegue l'obiettivo di assicurare un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri, che soggiornano in uno Stato membro, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, in relazione alle condizioni di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, alla sicurezza so-

ciali, all'accesso a beni e servizi offerti al pubblico e agli altri aspetti connessi con l'occupazione, al fine di ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini stranieri, e di riconoscere il contributo che i cittadini stranieri apportano, con il loro lavoro e i loro versamenti tributari, allo sviluppo economico dell'Unione;

considerate sia le finalità generali di semplificazione delle norme di rilascio del permesso di soggiorno unico lavoro richiamate nel considerando 3) alla direttiva 2011/98, quanto l'attuazione del diritto alla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a) della direttiva medesima;

valutato che lo schema di decreto legislativo non ottempera a molte delle disposizioni previste nella direttiva, sia omettendo di semplificare il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, sia omettendo di rimuovere norme vigenti che impediscono la parità di trattamento per i titolari del permesso unico;

ribadito che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva è quello della semplificazione e in particolare quello di una «procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno, sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo» (considerando n. 3) e per-

tanto non appaiono compatibili con tali obblighi derivanti dalla direttiva 2011/98 le attuali disposizioni contenute nel T.U. immigrazione (articolo 5-*bis* decreto legislativo n. 286 del 1998) e del suo regolamento di attuazione (articolo 13 comma 2-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99) che subordinano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, inclusa la dichiarazione del datore di lavoro attestante la disponibilità del lavoratore di un alloggio idoneo, anche alla luce del fatto che l'attuale previsione normativa appare in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 10 della Convenzione OIL n. 143/1975 in quanto prevede un requisito per l'accesso ai rapporti di impiego aggiuntivo rispetto a quelli richiesti al lavoratore nazionale;

osservato che la procedura attuale di accesso al lavoro degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato prevista dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che prevede prima la stipula del contratto di soggiorno e poi (spesso dopo molti mesi) il rilascio del permesso di soggiorno appare anomala creando un periodo in cui il lavoratore è regolarmente soggiornante e autorizzato al lavoro, ma non è formalmente titolare di un titolo di soggiorno, con grave danno per la sua possibilità di accedere a quei diritti che pure gli dovrebbero essere garantiti dalla sua condizione di regolarità e dalla direttiva (per es.: accesso alle agenzie di intermediazione, diritto a cambiare lavoro, ecc.);

ritenuto quindi necessario rimuovere tale anomalia che non soddisfa la prescrizione della direttiva di unificazione del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro in un unico atto, in quanto ora il permesso di lavoro è rilasciato, sotto forma di contratto, prima del rilascio del permesso di soggiorno;

ritenuto altresì che la medesima finalità indicata al considerando 13 della

direttiva è frustrata anche dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che obbliga alla stipula del contratto di soggiorno per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, perché il contratto di soggiorno, in quanto richiede un nuovo intervento dell'autorità pubblica, è un'ulteriore autorizzazione pubblica al lavoro, ma tale autorizzazione, ai sensi della direttiva, deve invece considerarsi inglobata nel rilascio del permesso di soggiorno;

atteso che il citato articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 334/2004) appare comunque superato dall'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) e dunque il recepimento della direttiva dovrebbe costituire anche occasione per sanare questa discrepanza tra fonte legale e disciplina di attuazione;

osservato, in secondo luogo, che l'articolo 9 lettera *d*) della direttiva prevede che lo straniero «ha diritto di essere informato dei diritti conferitegli dal permesso» e che la vigente normativa nazionale non contiene alcuna previsione in questo senso, che va pertanto introdotta, quantomeno mediante il rilascio, in sede di consegna del permesso di soggiorno, di un testo in una lingua nota che informi compiutamente lo straniero dei diritti conferitigli dal permesso, da inserirsi al punto 2 dell'accordo di integrazione alla voce (obblighi dello Stato) che nel testo attuale è per la sua genericità, del tutto inidonea a costituire una informazione dei diritti derivati dal permesso;

considerato che il principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 12 comma 1 lettera *a*) della direttiva 2011/98/UE stabilisce standard minimi, facendo salva la possibilità degli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli che ne prevedano l'estensione non solo ai rapporti di lavoro già instauranti, ma anche all'accesso alle posizioni lavorative (considerando n. 12 e articolo 13 comma 2);

ritenuto che permangono nelle normative di settore disposizioni nell'ambito dei rapporti del pubblico impiego e nelle imprese del trasporto pubblico locale e del settore autoferrotranviario che tuttora escludono dall'accesso i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

tenuto presente che tali normative continuano a trovare generalizzata applicazione nonostante dovrebbero ritenersi già implicitamente abrogate a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta in particolare con l'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell'ambito dell'accesso al lavoro in esso contenuto per effetto dell'adesione e ratifica dell'Italia alla citata Convenzione OIL n. 143/1975, così come riconosciuto da larghissima giurisprudenza di merito in tema di rapporti di pubblico impiego e da diverse pronunce relative ai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (Tribunale di Milano, ordinanza 20 luglio 2009; Tribunale di Torino, ordinanza 13 ottobre 2013);

richiamato l'ordine del giorno n. 9/1327/4 a firma dei deputati G. Guerini, L. Pastorino, F. Bonomo, L. Ricciatti accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2013, nel quale si richiede una disciplina compiuta dell'ambito relativo all'accesso ai concorsi pubblici da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in cui si chiarisca che l'unico requisito per l'accesso è costituito dal possesso di un titolo di soggiorno che consenta attività lavorativa;

considerato in terzo luogo che la direttiva 2011/98 prevede il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori di paesi terzi nei settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

e che, al contrario di quanto asserito dal Governo nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la nozione di « sicurezza sociale » non deve essere intesa nell'accezione propria del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell'ambito pensionistico ed aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto dell'Unione europea sulla base della lettura combinata degli articoli 3 comma 3, e 70 del Regolamento n. 883/2004, che include tra le prestazioni di « sicurezza sociale » non solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle « miste », ovvero aventi carattere assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che dall'altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l'accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che, nello specifico, vadano ricomprese nella nozione di « sicurezza sociale » innanzitutto quelle prestazioni elencate nell'allegato X (già allegato II-*bis*) al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, così come le « prestazioni familiari » ovvero quelle « prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari » (articolo 3 c. 1 lett. j) e articolo 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l'Italia non ha menzionato alcuno di essi nell'apposito allegato I al Regolamento. Per l'Italia l'elenco delle prestazioni incluse nel citato allegato X sono:

a) pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche);

rilevato che permangono nella normativa nazionale clausole di esclusione di lavoratori di Paesi terzi da prestazioni sociali che rientrano a pieno titolo nella nozione di « sicurezza sociale » richiamata dalla direttiva europea 2011/98 e che, pertanto, tali clausole risultano incompatibili con la direttiva medesima;

considerato che il mancato adeguamento di tali normative agli obblighi risultanti dalla direttiva 2011/98 esporrebbe il nostro paese al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE;

ritenuto perciò che ai fini di un corretto recepimento della direttiva sia necessario abrogare il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo nelle ulteriori disposizioni di legge che ancora lo prevedono e cioè a) articolo 65 legge 448/98 e successive modifiche, che istituisce l'assegno INPS ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (si tratta infatti di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004 e rientra pertanto nel campo di applicazione della direttiva); b) articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001 in tema di assegno di maternità di base (si tratta anche in questo caso di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento n. 883 cit., non compresa nell'allegato I a detto regolamento); c) « carta acquisti » di cui all'articolo 81 decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32)

(« carta acquisti » riservata agli anziani over 65 e bambini under 3); d) « carta acquisti sperimentale » di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge n. 35/2012, ed integrato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (« carta acquisti sperimentale » per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno); e) articolo 19 comma 18 legge n. 2/2009 (« carta bambini »: rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale);

considerato in quarto luogo che l'articolo 12 comma 1 lettera g) della direttiva 2011/98 prevede a favore dei lavoratori di Paesi terzi la parità di trattamento nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio;

ritenuto che l'articolo 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/1998 in materia di accesso dei cittadini di Paesi terzi agli interventi relativi al « diritto sociale all'abitazione » sembra già soddisfare le esigenze di un equilibrato bilanciamento tra principio di parità di trattamento da un lato e requisiti di sufficiente radicamento sociale dello straniero volti ad assicurare efficacia e razionalità amministrativa dell'intervento sociale nel settore abitativo dall'altro, mediante la previsione del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ovvero del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, accompagnato in quest'ultimo caso dall'ulteriore requisito dell'esercizio dell'attività lavorativa, requisiti che rientrano entro i poteri di « deroga » consentiti dall'articolo 12 c. 2 lettera d) sub. i) della direttiva 2011/98;

rilevato invece che non appare conforme al principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 2011/98 l'articolo 11, comma 13, della legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell'articolo 11 della legge n. 431/98, che ha subordinato per i soli cittadini stranieri

(extra UE) l'accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

rilevato infatti che tale requisito di anzianità di residenza, valido solo per i cittadini di Paesi terzi, fonda una « discriminazione diretta » incompatibile con il principio costituzionale di eguaglianza che non ammette distinzioni tra cittadini e non nell'accesso ai diritti fondamentali, cui appartiene pure il diritto sociale all'abitazione (in proposito Corte Cost., sentenza n. 61/2011);

rilevato ugualmente che la norma appare già incompatibile con il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale di cui alla direttiva 109/2003 sui lungo soggiornanti, così come recepita con il decreto legislativo n. 3/2007, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Kamberaj c. Provincia di Bolzano* (sentenza 24 aprile 2012 causa C-571/10);

osservato in quinto luogo che lo schema di decreto legislativo non prevede una sostanziale semplificazione delle procedure di conversione, di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico, ma che anzi aumenta la durata dei termini per il rilascio del permesso unico rispetto ai termini vigenti dal 1998 (da 20 a 60 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno e da 40 a 60 giorni per il rilascio del nulla osta alla assunzione) e che anche tale allungamento appare in contrasto con l'effetto utile perseguito dalla direttiva cioè la semplificazione e un alleggerimento degli oneri burocratici;

rilevato in particolare che ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, l'importo dei diritti richiesti per il rilascio del permesso unico lavoro deve essere proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande, il che comporta la necessità di riformare l'attuale sistema delle tariffe e dei costi per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

osservato in sesto luogo che lo schema di decreto legislativo non prevede una semplificazione delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, come invece prevede l'articolo 12, par. 1, lettera *d*) della direttiva;

osservato infine che lo schema di decreto legislativo non ottempera alla parità di trattamento per l'ottenimento di un alloggio, di cui all'articolo 12, par. 1 lett. *g*) della direttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in ottemperanza alla procedura unica di rilascio e rinnovo del permesso unico e dell'eguaglianza di trattamento previsti dagli artt. 4, 6 e 12, par. 1, lett. *a*) della direttiva, il decreto legislativo abroghi la stipula del contratto di soggiorno come requisito per la costituzione di rapporti di lavoro del lavoratore di Paese terzo titolare del permesso unico successivi ai rapporti di lavoro dopo il primo ingresso e come requisito per il rinnovo del permesso unico, mantenendola soltanto nell'ambito delle procedure di primo ingresso per lavoro subordinato;

2) in ottemperanza all'articolo 9 lettera *d*) della direttiva, il decreto legislativo preveda che lo straniero titolare del permesso unico sia informato dei diritti conferitigli dal permesso, mediante il rilascio, in sede di consegna del permesso di soggiorno, di un testo in una lingua nota che informi compiutamente lo straniero dei diritti conferitigli dal permesso, da inserirsi al punto 2 dell'accordo di integrazione alla voce « obblighi dello Stato »;

3) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lettera *a*) della direttiva, il decreto legislativo preveda anche per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico l'accesso al pubblico impiego alle medesime condizioni previste dall'articolo 38 decreto

legislativo n. 165/2001 per i cittadini dell'Unione europea e per i loro familiari, per i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e per i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;

4) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lettera *a*) della direttiva il decreto legislativo preveda l'abrogazione espressa del requisito di cittadinanza italiana contenuto all'articolo 10 c. 1 del « Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » di cui all'allegato A del R.D. n. 148/1931 recante « Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie, e linee di navigazione interna in regime di concessione » e in quanto tale requisito di cittadinanza è altresì applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel decreto legislativo:

a) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lettera *e*) della direttiva il decreto legislativo, abroghi espressamente l'articolo 80 c. 19 della legge n. 388/2000 che prevede il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti quale requisito per l'accesso dei cittadini di Paesi terzi all'assegno sociale e alle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, tra cui tutte le prestazioni sociali collegata alla condizione di disabilità, anche in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 40/2013, 329/2011, 187/2010, 285/2009, 11/2009, 306/2008, 324/2006) che ne ha riconosciuto l'illegittimità costi-

tuzionale, con conseguente ripristino dell'efficacia dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 286/1998;

b) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *e*) della direttiva il decreto legislativo preveda espressamente l'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso unico dell'assegno INPS ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 legge n. 448/98 e successive modifiche, trattandosi a tutti gli effetti di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004;

c) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *e*) della direttiva il decreto legislativo preveda espressamente l'estensione anche alle cittadine di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno unico lavoro l'assegno di maternità comunale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001, trattandosi a tutti gli effetti di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e non essendo tale assegno speciale di nascita menzionato nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 883/2004 (articolo 1 lett. *z*) del Regolamento 883/2004;

d) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lettera *e*) della direttiva il decreto legislativo preveda espressamente l'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico, *a*) della « carta acquisti » di cui all'articolo 81 decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) (« carta acquisti » riservata agli anziani over 65 e bambini under 3), *b*) della « carta acquisti sperimentale » di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge n. 35/2012, ed integrato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (« carta acquisti sperimentale » per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno), trattandosi a tutti gli effetti

di « prestazioni familiari » nell'accezione di diritto europeo ovvero di « prestazioni miste » (di assistenza sociale aventi natura di diritto soggettivo), c) della « *carta bambini* » (rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale) prevista all'articolo 19 comma 18 legge n. 2/2009);

e) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. e) della direttiva il decreto legislativo preveda espressamente l'abrogazione dell'articolo 20 comma 10 decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha introdotto un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale a partire dal 1° gennaio 2009, il che costituisce una discriminazione « indiretta » o « dissimulata » a danno degli stranieri, in quanto tale criterio di anzianità di residenza appare più facile da soddisfare per i cittadini nazionali rispetto ai cittadini stranieri e non appare sorretto da una finalità obiettiva perseguita con criteri di proporzionalità, anche tenendo conto che con riferimento ai profili di violazione dei principi della cittadinanza europea e della libera circolazione dei cittadini di Paesi membri dell'UE e dei loro familiari, la norma di cui alla legge n. 133/2008 è già oggetto di una procedura preliminare di infrazione del diritto UE avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana (PILOT n. 2384/11/JUST);

f) avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 12 comma 2 lettera b) della direttiva 2011/98, in considerazione delle conseguenze per la spesa pubblica derivanti dall'allargamento dei beneficiari delle prestazioni sociali, il decreto legislativo preveda che l'estensione dell'accesso all'assegno sociale e alle prestazioni indicati nei punti sub 5), 6), 7), 8), sia disposta soltanto in favore dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti titolari di permesso di soggiorno CE, dei familiari di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, dei beneficiari di protezione internazionale, nonché ai titolari del permesso unico che possano dimo-

strare lo svolgimento di un'attività lavorativa o la pregressa attività lavorativa per un periodo di almeno sei mesi unitamente alla registrazione come disoccupati nei centri per l'impiego;

g) l'abrogazione espressa dell'articolo 11 comma 13 della legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell'articolo 11 della legge n. 431/98, nella parte in cui per i soli cittadini stranieri (extra UE) si prevede che l'accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione sia limitato al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

h) il rilascio del permesso unico ai cittadini di paesi terzi titolari di visto di ingresso per lavoro subordinato ovvero che sulla base di un regolare rapporto di lavoro ottengano la conversione di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato per motivi non lavorativi ovvero che al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo erano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in corso di rinnovo e preveda altresì che in tutte le norme vigenti il permesso unico sostituisca i permessi di soggiorno per lavoro subordinato;

i) la parità di accesso agli alloggi, incluso l'accesso al credito, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle altre forme di agevolazione e intermediazione, a favore dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia;

j) la piena equiparazione dei cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti in Italia ai cittadini italiani per quanto concerne l'autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale;

k) forme di semplificazione e di snellimento delle procedure di rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio e delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali degli stranieri regolarmente soggiornanti;

l) la riparametrazione dell'importo delle tasse per il trattamento delle domande di rilascio o di rinnovo del permesso unico in conformità con l'articolo 10 della direttiva, in modo che sia proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande;

m) misure volte a garantire una sostanziale abbreviazione delle procedure di conversione, di rilascio e di rinnovo del

permesso di soggiorno unico, tenuto conto che l'aumento della durata dei termini per il rilascio del permesso unico rispetto ai termini vigenti dal 1998 (da 20 a 60 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno e da 40 a 60 giorni per il rilascio del nulla osta alla assunzione), introdotto dal decreto legislativo in esame, appare in contrasto con l'obiettivo della semplificazione degli oneri burocratici perseguito dalla direttiva.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	181
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	182

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 21.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2014.

Il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), *relatore*, presenta, anche a nome del relatore Brogna, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative alla proposta di parere presentata dai relatori, è fissato per mercoledì 22 gennaio 2014, alle ore 15.

Nella seduta già convocata per giovedì 23 gennaio, alle ore 8.30, saranno votate le proposte eventualmente presentate e la proposta di parere dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.10.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41);

considerati gli esiti dell'audizione, svolta il 17 dicembre 2013, dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL);

premessi che:

va riconosciuto l'impegnativo lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard; impegnativo lavoro già rilevato in occasione del parere espresso dalla Commissione nella XVI legislatura sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro (atto n. 508);

i fabbisogni standard, nell'impianto della legge n. 42 del 2009 e in generale nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sono diretti a rispondere insieme al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), e segnatamente non debbono frustrare l'effettiva e potenziale autonomia di entrata di ciascun ente; i fabbisogni standard anzi debbono costituire un fattore di stimolo e miglioramento per il reperimento e l'utilizzazione delle risorse da parte di ciascun ente;

i fabbisogni standard rappresentano pertanto un parametro rilevante per una ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie dirette all'erogazione dei servizi e per una complessiva riconsiderazione della spesa pubblica;

è auspicabile che giunga a compimento il processo di determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, e la relativa attuazione sul piano finanziario e dell'assegnazione delle risorse, in modo da dare stabilità a risorse e funzioni degli enti locali.

Evidenziata la necessità di raccordare il processo di determinazione dei fabbisogni standard con le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali;

considerato che appare necessario che venga indicato in quale modo e in quale misura il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia; l'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 stabilisce infatti che i fondi perequativi devono essere ripartiti « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale »;

considerato che risulta utile prevedere, nella determinazione dei fabbisogni standard, modalità che consentano di valorizzare gli enti più efficienti;

considerato che è necessario individuare anche livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'*output* standard;

rilevato che è altresì necessario verificare che i calcoli effettuati dallo schema di decreto partendo dai dati del 2009 siano validi e attuali anche a seguito dei successivi, molteplici interventi sulle finanze degli enti locali, con cui – tra l'altro – sono stati ridotti i trasferimenti e rivisti gli obiettivi del patto di stabilità interno;

sottolineato che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e del processo in corso di revisione dei meccanismi di spesa, è auspicabile che la determinazione dei fabbisogni standard sia tempestivamente realizzata anche con riguardo alle amministrazioni statali, centrali e periferiche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

controllo dei comuni e delle province, gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegato allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:

1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, anche il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto; tale confronto dovrebbe altresì essere proseguito considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;

2) rendere noti i dati necessari per poter valutare e confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate, indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;

3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in modo da assicurare un passaggio graduale diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; a tale scopo il Governo dovrebbe indicare se e quando intende applicare il coefficiente di riparto indicato all'assegnazione delle risorse perequative;

4) chiarire le modalità e i tempi con cui, a partire dai fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. È essenziale a tal fine procedere speditamente nel processo di determinazione delle capacità fiscali – effettive e potenziali – di comuni e province in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;

b) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbi-

sogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare modalità di esposizione che permettano di evidenziare:

1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli *input* di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;

2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;

3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premiano gli enti più efficienti;

4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da

poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'*output* standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

5) tutte le variabili che, in ragione della loro specificità o irriducibilità, sono state «sterilizzate» – secondo quanto emerso nella citata audizione di Sose s.p.a. – nel corso del processo di standardizzazione dei fabbisogni; occorre infatti evitare in ogni modo di reintrodurre meccanismi che determinino il mantenimento della spesa storica inefficiente e la garanzia del suo finanziamento attraverso la perequazione; la sterilizzazione potrebbe in teoria prestarsi a tal fine, qualora non ne vengano precisati i contorni,

e con le seguenti osservazioni:

a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo in tempi brevi;

b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare il raccordo tra le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati o in corso di esame, tra cui presenta uno specifico rilievo il processo di modifica dell'ente provincia;

c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.45 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente della Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro del Parlamento europeo, Sonia Alfano (*Svolgimento e conclusione*) 186

Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.25.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro del Parlamento europeo, Sonia Alfano.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente della Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro del Parlamento europeo, Sonia Alfano.

Sonia ALFANO, *presidente della Commissione speciale sul crimine organizzato,*

la corruzione e il riciclaggio di denaro del Parlamento europeo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Andrea VECCHIO (SCpI), Laura GARAVINI (PD) e Giulia SARTI (M5S).

Sonia ALFANO, *presidente della Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro del Parlamento europeo, risponde ai quesiti posti.*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la presidente Sonia Alfano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.
Audizione del ministro degli affari esteri, Emma Bonino (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

- DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 10

- Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo 40

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Emendamenti C. 957 ed abb.-A	40
AVVERTENZA	40

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	100
AVVERTENZA	47

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento cinque stelle</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	115
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 342 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Esame emendamenti</i>)	117
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Sull'ordine dei lavori	125
AVVERTENZA	125

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	126
------------------------------	-----

Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
AVVERTENZA	128

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo	129
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	138
AVVERTENZA	142

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro per lo sviluppo economico, professor Antonio Catricalà, sull'ipotesi di cessione da parte dello Stato di una quota del capitale di Poste italiane SpA (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	143
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	146

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, dott. Alessandro Pansa, in merito alle prospettive e al rilancio delle attività civili del gruppo	149
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	152
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	163

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	166
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	168
ERRATA CORRIGE	167

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	171
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	171

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
AVVERTENZA	172

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	181
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	182

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del presidente della Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro del Parlamento europeo, Sonia Alfano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186
--	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,40



17SMC0001610